

=====
ANNO XXV
=====

== N. 8 - AGOSTO 1926 ==

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

PUBBLICAZIONE MENSILE

DEL

COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

=====
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE

:: :: ROMA :: :: :: ::

:: :: Via Boncompagni, 30 :: ::
=====

SOMMARIO

DEL N. 8 DELL'ANNO 1926

<i>Italiani in Australia — Proprietari e « giornalieri » nei distretti zuccherieri nel Queensland</i>	<i>Pag.</i> 969
Notizie sull'emigrazione e sul lavoro	» 979
<i>Italia.</i> — L'emigrazione straniera in transito per Trieste (979). — Un'inchiesta del Governo nazionale sui salari degli operai (981).	
<i>Belgio.</i> — La Convenzione di Washington dinanzi al Senato (986). — La tassa di soggiorno per gli stranieri (987).	
<i>Francia.</i> — Le medaglie d'onore (987). — La carta di identità agli stranieri (987). — Il <i>débauchage</i> della mano d'opera straniera (988). — La disciplina dell'emigrazione (989).	
<i>Grecia.</i> — Il soggiorno degli stranieri (989).	
<i>Polonia.</i> — Gli stranieri (989).	
<i>Svizzera.</i> — L'ingresso dei lavoratori nella Svizzera secondo le statistiche elvetiche (990).	
<i>Canada.</i> — L'immigrazione (991). — La politica del Governo verso l'immigrazione straniera (992). — La pensione per la vecchiaia (992). — Collocamento e disoccupazione (992) — Costo della vita (993).	
<i>Stati Uniti.</i> — Per gli ex-combattenti dell'esercito americano (983). — I permessi di ritorno (994). — Le leggi sulla emigrazione e sulla naturalizzazione nel 69° Congresso (995). — La « Casa Italiana » dell'Università di Columbia (996). — La « Italian Welfare League » (997).	
<i>Brasile.</i> — Un messaggio del Presidente dello Stato di San Paolo (998).	
<i>Perù.</i> — Concessione agricola (1000).	
<i>America centrale.</i> — L'immigrazione nell'Honduras (1000).	
<i>Africa del Nord.</i> — La legislazione sociale al Marocco (1001).	

Le grandi organizzazioni internazionali.	Pag. 1002
<i>Organizzazione internazionale del Lavoro.</i> — Un parere della Corte permanente di Giustizia internazionale (1002). — La Svizzera e la VII ^a Conferenza internazionale del Lavoro (1005).	
<i>Istituto Internazionale d'Agricoltura.</i> — L'ottavo Congresso Internazionale d'Olivicoltura (1008).	
Azione del Commissariato	» 1011
<i>Le condizioni del mercato del lavoro nei diversi paesi</i> (1011). — Corsi professionali femminili d'organizzazione domestica e di economia rurale (1035). — Una mostra artistica (1038). — I Sindacati operai stranieri e l'emigrazione italiana (1039). — Nel Consiglio superiore coloniale (1039).	
Statistica.	» 1040
A) Emigrazione complessiva (1040).	
B) Emigrazione transoceanica (1044).	
C) Emigrazione non transoceanica (1051).	
Giurisprudenza.	» 1066
Atti Ufficiali	» 1068
<i>Leggi e Decreti.</i> — Regio Decreto 1 ^o luglio 1926, num. 1130. — Norma per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, num. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro (1068). — Regio Decreto-legge 1 ^o luglio 1926, num. 1038. — Modificazioni al R. Decreto-Legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale (1093).	
<i>Atti di amministrazione.</i> — Relazione per la fissazione dei noli di 3 ^a classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il 2 ^o quadrimestre (1095). — Relazione per la fissazione dei noli di 3 ^a classe da praticarsi dai vettori di emigranti durante il 3 ^o quadrimestre 1926 (1110). — Determinazione Commissariale 7 agosto 1926, relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel 3 ^o quadrimestre del 1926 (1124).	
<i>Circolari.</i>	» 1127
Bibliografia	» 1130

PROPRIETARI E «GIORNALIERI», NEI DISTRETTI ZUCCHERIERI
DEL QUEENSLAND

Notizie dello scorso mese dal Queensland, lo Stato più settentrionale della Federazione Australiana, hanno riferito di un tentativo di boicottaggio promosso dalle organizzazioni sindacali australiane ai danni degli italiani produttori di canna da zucchero nel distretto di Mackay. Il Console generale d'Italia a Sidney è subito energicamente intervenuto in difesa dei connazionali, e della grave vertenza s'è anche avuta un'eco nel dibattito svoltosi all'Assemblea legislativa del Queensland. Il «Premier» di quello Stato ha dichiarato in Parlamento che il Governo avrebbe protetto gli interessi dei nostri nazionali per virtù del trattato di stabilimento fra l'Italia e la Gran Bretagna, ed in seguito a questo suo intervento, le organizzazioni sindacali hanno receduto dal boicottaggio.

Poichè l'episodio, che fortunatamente non ha avuto serie conseguenze, richiama l'attenzione sulla situazione degli italiani immigrati nel Queensland, non sarà inutile esporre con qualche ampiezza le condizioni in cui si svolge la coltivazione dello zucchero in quello Stato e la parte che vi hanno i nostri nazionali.

* * *

La canna da zucchero è coltivata in due degli Stati della Federazione australiana — nel Queensland e nella Nuova Galles del Sud — ma molto più largamente nel primo Stato che nel secondo. Nell'anno 1922-23, nel Queensland, su una superficie totale di 216.886 acri, 202.203 acri, cioè il 91 $\frac{1}{2}$ %, erano coltivati a zucchero.

L'industria cominciò ad affermarsi decisamente nella Nuova Galles del Sud, in prossimità del confine con lo Stato del Queensland e propriamente lungo la costa, nei feracissimi terreni alluvionali dei fiumi Clarence e Richmond. Nel 1895-96 la coltivazione in

quei distretti raggiunse la massima estensione con 32.927 acri; d'allora cominciò a diminuire, riducendosi a 14.583 acri nel 1922-23.

In quei campi di canna trovarono lavoro remunerativo ogni anno, per un periodo di cinque a sei mesi, i nostri nazionali superstiti della spedizione del francese marchese de Ray, che, or sono quarantacinque anni, si faceva organizzatore di un'impresa di colonizzazione con agricoltori italiani, che era riuscito a reclutare nel Veneto, principalmente nella Marca di Treviso, per colonizzare la Nuova Irlanda, lembo di terra ad est della Nuova Guinea. Quei nostri lavoratori - oltre cinquecento -, allettati dalla visione di un Eldorado nel Pacifico occidentale, avevano venduto i loro campicelli in patria, per pagare anticipatamente le famose terre della *New Ireland*. Invece, al loro sbarco su una landa deserta, nulla trovarono di quanto era stato loro dato ad intendere fosse già pronto per riceverli, e nulla la famigerata combriccola francese portava con la spedizione per l'attuazione del progetto; c'era, invece, la malaria, che mietè in poche settimane numerose vittime fra gl'ignari italiani.

I superstiti della spedizione, la quale suggerì ad Alfonso Daudet il tema del suo libro « *La Tarasque* », dopo aver approdato nella Nuova Caledonia per invito del Governatore di quel possedimento francese che tentò in quel modo di soffocare lo scandalo, furono raccolti da un vapore inviato dal Primo Ministro della Nuova Galles del Sud, Sir Henri Parkes, e portati a Sidney. Una cinquantina di queste famiglie fondarono un piccolo *settlement* italiano, che chiamarono *New Italy*, nella regione summenzionata.

Furono essi i primi pionieri italiani in Australia, ed a loro si deve l'inizio della partecipazione di nostri lavoratori alla coltivazione della canna da zucchero, in Nuova Galles del Sud, prima, e quindi nel Queensland, dove essa ha preso grande sviluppo fra il 61° ed il 25° di latitudine sud.

Sono ormai, dunque, una quarantina d'anni che i primi lavoratori italiani si avventurarono in quella lontanissima regione, dove trovarono incoraggiamento da parte della *Colonial Sugar Refining Company Ltd - Sydney e Fiji*, ricca e potente Compagnia che ebbe origine dai primi fortunati tentativi di

estrazione razionale dello zucchero dalla canna fatti dal danese John Knox intorno al 1870.

La laboriosità degli italiani, la loro dirittura morale, messe in bella evidenza dai superstiti della spedizione del marchese de Ray, fu la più bella commendatizia per i nostri nazionali che arrivarono in quel lontano continente in cerca di lavoro; onde la Compagnia surricordata faceva sempre buone accoglienze a tutti gli italiani, aiutandoli a raggiungere le aziende zuccheriere e collocandoli immediatamente.

Gli italiani, nella stessa guisa degli inglesi, degli irlandesi e degli australiani, lavoravano in *gangs* (squadre), prendendo il taglio della canna a cottimo, ed i nostri connazionali erano sempre e sono ancora i più puntuali nel tener fede ai loro impegni, ispirando la più grande fiducia ai loro datori di lavoro.

La Compagnia suddetta andò mano mano allargando i suoi affari; impiantò nuovi zuccherifici in quella regione tropicale ed incoraggiò la coltivazione della canna da parte di tutti coloro che davano sicura malleveria della loro onestà, anticipando le spese per i lavori di preparazione del terreno, per le concimazioni, per la piantagione e le cure culturali, e perfino facendo anticipi per il mantenimento del colono in attesa del raccolto, che veniva naturalmente venduto alla Compagnia sovventrice.

Tutti gli italiani che, oggi proprietari od affittuari, si dedicano essenzialmente alla coltivazione della canna da zucchero, hanno cominciato da « giornalieri » la loro carriera.

Ma qui è tempo di vedere come si sia venuta sviluppando l'industria zuccheriera e quali problemi le sue rapide fortune abbiano suscitato.

* * *

Nel gennaio del 1901 fu proclamata la Federazione delle sei Colonie dell'Australia, che d'allora si chiamò la *Commonwealth of Australia*. Fra i vari problemi affrontati dal Parlamento Federale uno dei più spinosi fu quello della mano d'opera di colore, impiegata per la maggior parte nel Queensland settentrionale per la coltivazione e il taglio della canna da zucchero, e costituita dai neri della Melanesia conosciuti col nome di *kanaka*.

L'opinione pubblica di tutti gli Stati, meno quella del Queensland, era, com'è, favorevole all'esclusione assoluta di gente di colore di qualsiasi razza. Ma la maggioranza della popolazione del Queensland, e per essa il governo dello Stato, manifestavasi avversa a tale esclusione, perchè vedeva lo sviluppo della sua agricoltura tropicale seriamente minacciato. In particolare modo si temeva per l'industria zuccheriera, che nell'impiego di mano d'opera di colore trovava grande convenienza, sia per le basse mercedi, sia per la larga disponibilità di lavoratori, perchè di *kanaka*, ne arrivavano sempre dai vicini arcipelaghi. Onde fu giocoforza per il Governo Federale di vincere le resistenze del Queensland e di escogitare un sistema che permettesse all'industria zuccheriera di vivere e di espandersi.

Il seguente prospetto statistico servirà a dare un'idea del rapporto fra la quantità di zucchero prodotto dalla mano d'opera di colore e quella dovuta al lavoro dei bianchi, rapporto che dopo la stagione zuccheriera 1906-7, quando, cioè, veniva iniziata la deportazione dei *kanaka*, si invertiva a favore dello zucchero di canna prodotto dai bianchi, mentre il quantitativo prodotto dai *kanaka* rapidamente declinava, e già nel 1911-12 scendeva a cifre trascurabili ed oggi è assolutamente nullo.

Stagione	Nuova Galles del Sud			Queensland			Commonwealth		
	Zucchero prodotto da			Zucchero prodotto da			Zucchero prodotto da		
	Lavoratori bianchi	Lavoratori di colore	Totale Tonn.	Lavoratori bianchi	Lavoratori di colore	Totale Tonn.	Lavoratori bianchi	Lavoratori di colore	Totale Tonn.
1902-3	19434	1526	20960	12254	65581	77835	31688	67107	98795
1903-4	19236	2561	21797	24406	65456	89862	43642	68017	111659
1904-5	17812	1838	19650	39404	105616	145020	57216	107454	164670
1905-6	18019	1964	19983	50897	101362	152259	68916	103326	172242
1906-7	21805	1613	23418	127539	54619	182158	149344	56232	205576
1907-8	28247	934	29181	162480	22583	185063	190727	23517	214244
1908-9	14351	964	15315	132049	18358	150407	146400	19322	165722
1909-10	13839	815	14654	118298	14451	132749	132137	15266	147403
1910-11	17936	892	18828	191406	15776	207182	209342	16668	226010
1911-12	16412	882	17299	160091	10371	170462	176503	11258	187761

Il Governo Federale venne, dunque, in aiuto dell'industria, e non soltanto coll'applicazione di più alte tariffe doganali contro lo zucchero di paesi vicini, per esempio, di Giava dove la mano d'opera è tutta di colore, ma anche con un premio di produzione pagato ai coltivatori ed agli zuccherieri. Ne conseguì, naturalmente, un sensibile rialzo nel prezzo dello zucchero.

Vi fu allora chi sostenne la necessità di utilizzare le regioni temperate di Australia per la coltivazione della barbabietola e tentativi in questo senso furono fatti nel distretto di Maffra nello Stato di Victoria, con favorevoli risultati, ma non ebbero seguito, perchè i capitali ormai investiti nelle varie Compagnie zuccheriere erano di tale entità che il tracollo dell'industria della canna da zucchero sarebbe stato una perdita grave per il grandissimo numero di azionisti sparsi dappertutto in Australia.

Nessun'altra industria è stata così discussa in Australia come questa. I suoi conflitti interni (fra zuccherieri, coltivatori di canna, giornalieri impiegati nei campi e nei mulini da zucchero) e i contrasti fra gli interessi dell'erario e del consumatore e tutti gli altri portarono a continui rimaneggiamenti. Si può dire che non ci fu anno in cui nuove disposizioni non ritocassero, quando non abolissero, le disposizioni precedenti.

Le Commissioni Reali d'inchiesta si succedettero ininterrottamente, e finalmente il Governo Federale, adottando un sistema eroico, si fece proprietario di tutto lo zucchero di canna prodotto dagli zuccherifici in Australia. Il Governo fissa ora annualmente il prezzo per tonnellata di zucchero, prezzo dal titolo di 97.50 da corrispondersi agli zuccherieri, e lo fissa tenendo conto di quanto gli zuccherieri corrispondono ai coltivatori per ogni tonnellata di canna, delle mercedi che gli zuccherieri stessi devono corrispondere alla mano d'opera impiegata negli zuccherifici, e di quelle che i coltivatori versano alla mano d'opera impiegata nei campi. Per il triennio 1919-20-1922-23 il Governo pagò lo zucchero dal titolo netto di 97.5, lire sterline 30, scellini 6 e denari 8 per ogni tonnellata, ma alla fine di quel periodo ne ridusse il prezzo a 27 lire sterline.

Il Governo, poi, paga alle raffinerie la somma di 3 sterline

per tonnellata, per la raffinazione del prodotto grezzo e la distribuzione dello zucchero raffinato.

È ovvio, quindi, che un'industria basata su fattori complessi e mutevoli sia la fonte di continue controversie, e non può meravigliare il fatto che di volta in volta le doglianze prendano di mira gli zuccherieri, i coltivatori, la mano d'opera, e *costantemente* il Governo. Si comprende, perciò, che anche i nostri nazionali, produttori di canna o giornalieri, siano involontariamente coinvolti nel continuo dibattito, il che dà modo al Partito australiano del Lavoro, avversario della mano d'opera straniera, ed agli assertori della politica di un'Australia tutta di puro sangue britannico, di far gran clamore attorno al pericolo di un « nucleo allogeno » installato ad una delle porte di quell'isola continente.

* * *

Da ciò che si è detto risultano evidenti due fatti :

1) che in Australia l'industria della estrazione dello zucchero dalla canna si mantiene in quanto è fortemente protetta da alte tariffe doganali e da un premio di produzione (*bounty fed industry*) ;

2) che lo zucchero di canna prodotto in Australia non può fare la concorrenza allo zucchero similare sui mercati del mondo.

Gli australiani ed i neo-zelandesi sono i più forti consumatori di zucchero ; una recente statistica calcolava il consumo annuale per abitante a 50 chilogrammi. Allorchè la produzione ha raggiunto la quantità necessaria al consumo locale, l'industria non ha possibilità di ulteriore espansione. Aggiungasi, tuttavia, che in Nuova Zelanda si consuma lo zucchero prodotto nelle isole Figi dalla stessa « Colonial Sugar Refining Company Ltd. », che ha anche una raffineria ad Auckland, e ciò proviene dal fatto che in quelle isole, che si trovano alla stessa latitudine sud della maggiore regione zuccheriera del Queensland, i piantatori sono, bensì, bianchi, ma la mano d'opera è indiana, importata quasi tutta da Madras, a condizioni di lavoro di mercedi e di libertà personale, alle quali non si piegherebbero le più povere popolazioni di Europa.

Il lavoro del taglio della canna è retribuito nel Queensland

persino in ragione di una lira sterlina e mezzo per tonnellata che i più laboriosi e resistenti alla rude fatica riescono benissimo a tagliare in un giorno.

L'attrattiva di simili paghe, siano pure per un periodo di sei mesi (luglio-dicembre) ha richiamato molti nostri nazionali, diversi dei quali furono richiesti da parenti ed amici già stabiliti in quel paese, mentre molti altri vi emigrarono a proprio rischio facendo affidamento sulle loro forze e sulla loro buona volontà.

Nel dopoguerra, e particolarmente a seguito delle restrizioni dell'immigrazione negli Stati Uniti di America s'accresceva l'emigrazione verso l'Australia, specialmente per lo Stato del Queensland, dove le possibilità di impiego di mano d'opera agricola erano maggiori. Vi affluirono immigrati da tutte le parti di Italia, ed il gruppo etnico che si era venuto formando da Mackay a Cairns, col centro più importante ad Innisfail, aumentava di numero e diventava rappresentativo delle nostre più varie regioni. Mentre i primi coloni erano in maggioranza veneti e di altre provincie settentrionali, in questi ultimi anni vi andarono anche meridionali della Calabria e della Sicilia, contro i quali, però, esiste lo stesso pregiudizio di razza così diffuso negli Stati Uniti di America.

Ma non sono tutti italiani quelli che immigrarono in quella regione; l'immigrazione aumentò il quantitativo della collettività maltese, e vi portò jugoslavi, greci ed albanesi, con nostro evidente svantaggio, sia perchè i nuovi apporti diminuivano le opportunità di collocamento dei nostri nazionali, sia perchè l'afflusso di emigranti considerati « non desiderabili » dai più esacerbava maggiormente il pregiudizio di razza, così che spesso non si fa differenza fra italiani ed altri elementi allojeni e tutti sono classificati come immigranti dal *sud-est d'Europa*.

Se le mercedi, ad onta che l'offerta di mano d'opera sia superiore alla domanda, non sono abbassate, è merito, certo, delle Unioni di mestiere; non pertanto, queste sono allarmate dalla presenza di tante braccia in cerca di collocamento in una regione dove ormai la mano d'opera già esistente è adeguata alla massima capacità di assorbimento già raggiunta dall'industria zuccheriera.

Molti dei nuovi arrivati finiscono col dirigersi in altri distretti del Queensland, o vanno negli Stati del Sud, dove finalmente riescono a collocarsi, ma non alla mercede sognata quando partivano dal paese nativo.

Il capitale investito negli zuccherifici, nelle raffinerie e nelle distillerie ammonta a diversi milioni di lire sterline e la capacità collettiva di lavorazione degli impianti esistenti è superiore alla materia prima disponibile, onde le Compagnie zuccheriere, che avrebbero interesse all'espansione della coltivazione della canna ma non possono fare la concorrenza sui mercati stranieri allo zucchero di altri paesi tropicali che impiegano mano d'opera di colore, devono necessariamente lavorare da meno della capacità dei loro impianti.

Recentemente esse fecero una proposta ai piantatori di canna per dare un nuovo sviluppo alla superficie coltivata, con l'intesa che il prezzo normale per tonnellata sarebbe sempre pagato per la quantità necessaria a produrre lo zucchero richiesto dal mercato australiano, mentre per il di più destinato alla produzione di zucchero per l'esportazione, specialmente sul mercato del Regno Unito, si darebbe un prezzo minore. Ma non si sa ancora quale risultato abbia avuto questa nuova proposta.

* * *

Di tutti gli stati della *Commonwealth* australiana il Queensland è certamente quello che ha finora offerte maggiori possibilità ad una nostra emigrazione. L'estensione del suo territorio e la scarsa popolazione (700.000 persone per un territorio che potrebbe ricoverare 12 milioni), il desiderio di quella comunità di mettere in valore i feracissimi terreni della zona tropicale, il cui clima, sebbene tollerabile, tien lontani molti britannici, che preferiscono invece le zone più temperate, sono tutti fattori a noi favorevoli. L'emigrante italiano è fra i più ardimentosi, il più adattabile, il meno esigente in materia di conforto all'inizio del suo pionierato. Sobrio ed economico, egli ha spesso saputo dalla qualità di giornaliero assurgere a quella di proprietario, tanto che in questi ultimi anni varie fattorie sono passate in mano ad italiani. Una statistica ufficiale dei trasferimenti di

terreni in libera proprietà nei distretti produttori di zucchero durante il periodo 1915-1925, segnala che gli italiani acquirenti furono 114.

Questo trapasso di terre australiane in mano di nostri connazionali ha suscitato a parecchie riprese appassionati dibattiti ed alte lagnanze per il timore che gli italiani a poco alla volta abbiano a divenire — nientemeno — arbitri dell'industria dello zucchero in tutto il Queensland. Ma l'evidente assurdità di questi sospetti è — se pur ce ne è bisogno — manifestamente dimostrata dal fatto che ai 114 acquisti italiani si contrappongono ben 695 acquisti britannici. Nè, d'altronde, gli italiani sono i soli stranieri che si siano resi acquirenti di terreni nei distretti produttori di zucchero, perchè l'elenco surricordato menziona anche 59 tedeschi, 40 cinesi, 4 indiani, 7 siriani, 10 russi, 25 scandinavi.

Altra caratteristica degli italiani è l'acquisto di terreni in forma cooperativistica, che ha dato eccellenti risultati, rilevati anche in un rapporto ufficiale, dove è detto che « gli italiani nei distretti di zucchero certamente lavorano insieme *meglio che i membri di qualunque altra razza* ». Ora, come si può far torto ai nostri connazionali dell'accessione alla proprietà, quando essa avviene per virtù delle loro mirabili qualità di sobrietà e di risparmio, e quando, a giudizio delle stesse autorità australiane, l'economia del Queensland ricava tanto profitto dall'industre fatica degli italiani ?

Mentre per l'addietro si ammetteva volentieri che l'immigrato italiano fosse facilmente assimilabile con profitto per la comunità australiana, da qualche tempo — e specialmente da che all'emigrazione italiana per l'Australia danno un forte contributo le nostre provincie del Sud — gli australiani rimproverano ai nostri di appartarsi dalla vita del paese e di costituire gruppi a sè, « circoli stranieri » chiusi all'influenza australiana. Ma è stato giustamente risposto che se « nei primi tempi », era molto raro di trovare « un accampamento di soli italiani », oggi i nostri sono « costretti » a cercare la compagnia gli uni degli altri a cagione del trattamento inflitto loro dai britannici, che non sanno sufficientemente distinguere immigrati da immigrati e che spesso chiamano tutti gli europei del Sud con il dispregia-

tivo di *dagos*. «Ciò naturalmente è risentito con molta amarezza dagli italiani e dagli spagnoli, che risiedono nel Queensland da molti anni e che a ragione sono stati sempre rispettati dai loro vicini britannici».

In ogni modo, poichè l'emigrazione italiana in Australia è ancora, si può dire, all'inizio, è interesse nostro che i contingenti dei nostri emigranti diano sempre di loro la migliore impressione e siano dello stesso stampo dei primi nostri pionieri colà stabilitisi. Tutti devono tener presente che l'immigrante straniero — quale esso sia — è molto discusso dai nativi, i quali sono generalmente diffidenti verso nuovi arrivati che non siano anglo-sassoni, e che non bisogna eccessivamente formalizzarsi di apprezzamenti ingiusti e infondati. Certe panzane diffuse contro gli italiani non potrebbero essere più ridicole: il tempo ne farà giustizia.

Anche quella delle abitudini meno igieniche degli italiani è storiella che comincia a non aver più credito neppure in Australia. Rappresentanti dell'Unione dei lavoratori australiani (*Australian Workers' Union*), di cui è ben nota l'avversione all'incremento d'immigrazione straniera nella *Commonwealth*, hanno lealmente riconosciuto che il tenore di vita degli italiani nulla lasciava a desiderare. Uno di essi così rispondeva ad una inchiesta governativa: «Io ho pranzato più volte con tagliatori italiani, e posso assicurare che, sebbene la qualità del suo vitto non sia la stessa della nostra, pure l'italiano vive bene. Vi è abbondanza di cibi, sul suo desco. Io presumo che il suo livello di vita sia elevato come quello britannico. Alcune delle case degli italiani sono molto graziose. Naturalmente, qualcuna delle case dei nuovi immigrati è abbastanza rozza. Alcuni britannici hanno da fare una vita assai dura prima di raggiungere il loro stato».

È perciò da credere che con una migliore conoscenza delle solide qualità colonizzatrici dei nostri immigrati, le altrui diffidenze a loro riguardo dovranno cedere il posto, anche in Australia, ad un'adeguata valutazione del magnifico apporto del lavoro italiano alla valorizzazione delle risorse del novissimo continente.

NOTIZIE SULLA EMIGRAZIONE E SUL LAVORO

ITALIA

L'emigrazione straniera in transito per Trieste. — Nel mese di luglio si è avuto un movimento complessivo di 446 partenti con una diminuzione di 36 nei confronti del mese antecedente. Considerando i suddetti passeggeri per classi, essi risultano così distinti:

Data	Piroscali	Destinazione	III		II		I		Totale	
			Ital.	Stran.	Ital.	Stran.	Ital.	Stran.	Emig.	I. II. III.
3/7	Sofia	America Sud	49	162	1	1	—	—	211	211
31/7	Belvedere	id. id.	83	87	4	7	—	—	176	181
10/7	Washington	id. Nord	13	18	7	9	3	4	44	54
Totale . . .			145	267	12	17	3	4	431	446

Per quanto riguarda la nazionalità, essi erano così suddivisi : nazionali 160 ; stranieri 286.

È da rilevarne la forte sproporzione tra l'emigrazione italiana e l'emigrazione straniera in partenza da questo porto, il che conferma l'importanza di Trieste come porto di transito per gli emigranti stranieri dell'*hinterland*. Se si considera la destinazione finale dei partiti dal porto di Trieste nel mese testè decorso si trova che essi erano così distinti :

54 emigranti per gli Stati Uniti d'America di cui quota preferenziale (agricoltori) 4, rientranti 10, mogli e figli di cittadini americani 3, turista 1, ex combattenti americani 4, in quota germanica 1, cittadini americani 19, stranieri nella quota dei vari paesi d'origine 12.

53 emigranti per il Brasile
328 emigranti per l'Argentina.
11 emigranti per l'Uruguay.

Il movimento di arrivo ha presentato sul mese di giugno un aumento di 16 persone, raggiungendo il numero di 270 passeggeri così distinti per quanto riguarda la loro nazionalità: nazionali 75; stranieri 195.

La piccola oscillazione tra le cifre dei due mesi considerati non ha carattere di anormalità e quindi non va attribuita a cause speciali.

Per la sua speciale posizione geografica Trieste offre lo sbocco più propizio a uno speciale movimento della emigrazione straniera. Le nazionalità che prevalentemente vi concorrono sono rappresentate da polacchi, russi, jugoslavi, cecoslovacchi, austriaci e in piccolissima parte, ungheresi.

Questo movimento ha segnato nel mese di luglio una diminuzione su quello del giugno in cui il numero degli emigranti stranieri di transito ammontarono a 830 mentre nel mese decorso se ne ebbero soltanto 550.

Per quanto riguarda la nazionalità gli stranieri in transito si suddividono in :

Jugoslavi, 264 ; Polacchi, 142 ; Greci, 35 ; Rumeni, 21 ; Palestinesi, 20 ; Siriaci, 10 ; Cecoslovacchi, 10 ; Austriaci, 9 ; Bulgari, 7 ; Nord Americani, 13 ; Albanesi, 1 ; Tedeschi, 1 ; Lituani 1 ; Russi 5.

Per quanto riguarda la provenienza gli stranieri si distinguono in :

Jugoslavia, 138 ; Polonia, 131 ; Francia, 94 ; Austria, 32 ; Grecia, 31 ; Argentina, 24 ; Cecoslovacchia, 18 ; Rumenia, 16 ; Brasile, 13 ; Ungheria, 11 ; Belgio, 10 ; Siria, 10 ; Italia, 9 ; Bulgaria, 5 ; Stati Uniti, 3 ; Cile, 1 ; Uruguay, 1 ; Albania, 1 ; Russia 1 ; Germania, 1.

Per quanto riguarda la destinazione, gli stranieri vanno distinti in transoceanici, mediterranei e continentali, rispettivamente così distinti :

1) *Transoceanici* : 142 in Argentina ; 23 in Brasile ; 45 negli Stati Uniti ; 27 nel Cile ; 9 in Australia ; totale n° 246.

2) *Mediterranei* : 96 in Palestina ; 2 in Egitto ; totale n° 98.

3) *Continentali* : 137 in Jugoslavia ; 27 in Francia ; 14 in Italia ; 10 in Serbia ; 6 in Rumenia ; 2 in Bulgaria ; 1 in Austria ; 1 in Russia ; totale n° 198.

Come ben rilevasi dai quadri su riportati, l'emigrazione straniera di transito si dirige di preferenza nell'America del Sud, specie nell'Argentina e nel Brasile. È notevole osservare il movimento continentale, il quale si riversa per lo più in Francia, e che è costituito quasi totalmente da jugoslavi. La corrente emigratoria verso la Palestina è costituita per lo più da polacchi e russi che vanno colà spinti, oltre che dalla necessità della vita, da motivi religiosi e dal rinnovato ideale di potersi riunire in uno Stato in-

dipendente. È da notare che detta corrente si mantiene *costante*, e ciò deve alla speciale attività delle organizzazioni sionistiche.

È cosa notoria che oltre due terzi del movimento emigratorio triestino sono costituiti da emigranti stranieri di transito. Infatti la Cecoslovacchia, la Polonia, l'Austria, l'Ungheria e la stessa Jugoslavia hanno qui il loro sbocco naturale.

Nel rilevare il decrescere della corrente straniera in questo ultimo anno, e specie in questi ultimi mesi, molti hanno creduto di dover ascrivere ciò alla concorrenza dei porti jugoslavi, specie di Sussac e di Spalato. Tale ipotesi non risponde alla realtà delle cose. Il vero, il naturale concorrente del porto di Trieste è il porto d'Amburgo. Infatti, nel dopo guerra, col risorgere della Germania, si è ricostituita una forte flotta mercantile tedesca, la quale attraverso una intelligente concorrenza sui noli ed una tempestiva applicazione del « dumping » è riuscita poco per volta a sottrarre alle Compagnie di Navigazione triestine una parte adeguata di emigranti stranieri.

È questa concorrenza non solo si è limitata ai trasporti transoceanici ma anche a quelli mediterranei. Risulta infatti che una parte del trasporto in Palestina di russi ebrei viene ora fatto da una Compagnia tedesca, la quale invia le sue navi *direttamente* a Costanza, ove imbarca detti contingenti e li trasporta in Palestina.

Un'inchiesta del Governo nazionale sui salari degli operai. — Il fenomeno delle fluttuazioni salariali è interessante per i rilievi che si possono trarre relativamente alle condizioni del mercato del lavoro. Il livello dei salari serve a indicare non soltanto quanto è pagata la mano d'opera nelle diverse branche della produzione, ma anche il grado di crisi o di prosperità delle varie industrie. Le fluttuazioni salariali danno rilievo anche a problemi correlativi, la cui osservazione non è senza importanza per chi vuol studiare le condizioni delle classi operaie e delle industrie che le occupano.

Si conoscono ora i risultati di un'interessante inchiesta compiuta dal Governo nazionale secondo criteri che hanno portata più vasta di quelle analoghe eseguite precedentemente in altri tempi. Mentre prima l'indagine si limitava ad alcuni stabilimenti *tipici* per ciascuna industria, a rilevare i salari *medi* o *più frequenti*, a desumere le tariffe dei salari anche dai concordati di lavoro, ora si è voluto opportunamente rilevare *i salari medi effettivi ponderati per determinate industrie e determinati gruppi di operai*.

Inoltre, dei tre principali scopi che può proporsi una statistica dei salari, e cioè la determinazione del guadagno degli operai come elemento da porre in rapporto al loro tenore di vita, la determinazione dei salari come elemento del costo di produzione, ovvero come elemento del reddito nazionale, l'inchiesta, pur senza trascu-

rare completamente elementi che possono essere utilizzati anche per i due ultimi scopi, ha soprattutto avuto di mira il primo di essi.

Si è dunque rilevato in modo sufficientemente preciso la misura dei salari medii effettivi corrisposti in un periodo determinato agli operai di alcune industrie; a tal fine è stato preso, quale elemento base dei rilievi, il salario medio ponderato ricorrente globalmente per gruppi di maestranze circoscritti e ben definiti, e cioè sufficientemente omogenei e confrontabili fra di loro nelle varie aziende e nella successione del tempo.

I dati sono stati raccolti dagli ispettori del lavoro e si riferiscono ai salari pagati nella prima quindicina del maggio 1925: solo per l'industria della seta l'epoca scelta è stata la seconda quindicina di agosto.

Le industrie sottoposte all'indagine.

Circa la qualifica professionale nell'inchiesta, si è tenuto conto per ciascuna industria dei reparti di lavorazione e delle categorie, essendosi ritenuta insufficiente una classificazione generica degli operai in qualificati, semiqualificati e non qualificati, perchè dipendente spesso da criteri troppo soggettivi. Per ogni branca di industria, oltre il numero degli operai occupati in ciascun reparto o categoria e l'orario normale, vennero richiesti i dati relativi all'ammontare dei salari, tenendo divisi quelli corrispondenti alle ore ordinarie dalle supplementari, lordi di multe e ritenute di qualsiasi specie, e comprendendo in essi anche il caroviveri e le indennità e premi formanti parte della normale retribuzione; la somma delle ore eseguite complessivamente da tutti gli operai del reparto o categoria nel periodo considerato, distinte in ore ordinarie e in ore straordinarie; il numero dei giorni di attività dello stabilimento durante il periodo di paga analizzato; la misura dello aumento percentuale per il lavoro straordinario.

I dati vennero desunti dai libri paga e furono controllati anche direttamente dagli ispettori. La rilevazione venne fatta per reparti di lavorazione o categorie professionali: la diversità delle lavorazioni ed il differente ordinamento tecnico di ciascuna industria hanno consigliato la adozione di criteri generali e di criteri intermedi per la maggior esattezza dei rilievi.

Le industrie sottoposte all'inchiesta salariale sono quelle che hanno assunto una speciale importanza per l'economia nazionale; sono state escluse invece dalle indagini, nonostante la loro importanza, le industrie delle costruzioni edilizie, idrauliche e stradali, perchè, trattandosi di industria stagionale, quello che principalmente interessa è la determinazione del guadagno annuale. I gruppi di industrie pei quali è stata eseguita la rilevazione sono, come

abbiamo detto, delle industrie tessili della lana, della seta e del cotone, delle industrie siderurgiche, meccaniche e navali, dell'industria della carta, dell'industria dei perfosfati e della industria elettrica.

La vastità dell'inchiesta.

Necessità pratiche inerenti alla difficoltà di rilevare dati per aziende di poca importanza, hanno consigliato di limitare l'inchiesta per talune delle industrie considerate alle aziende aventi un determinato numero minimo di operai. Quantunque non sia stato eseguito un raggruppamento dei salari secondo l'entità economica delle aziende (grande, piccola e media industria), perchè ragioni attinenti all'organizzazione della elaborazione dei dati non hanno per questa prima inchiesta consigliato detta indagine, tuttavia i risultati sono utilissimi per dare un'idea del livello dei salari operai che variano naturalmente talvolta anche proporzionalmente all'importanza dello stabilimento ed alla sua ubicazione.

Per indicare l'estensione avuta dalla inchiesta si riproduce la tabella col numero degli stabilimenti e degli operai per i quali fu possibile avere dati:

	N. degli Stabil. considerati	N. degli operai per i quali è stato rilevato il salario
Industria tessile laniera	422	65.708
Industria tessile cotoniera (filatura, torcitura, tessitura)	966	228.668
Industria tessile serica (trattura, tor- citura, tintoria, cascarnifici) . .	1.160	160.623
Industria della seta artificiale . . .	19	22.940
Industria siderurgica	67	48.384
Fonderia di seconda fusione	295	19.725
Industrie delle costruzioni meccaniche e navali	949	176.531
Industria dei perfosfati	72	4.772
Industria elettrica	330	14.734
Industria della carta	206	20.958
Totale	4.486 stab.	c. 763.043 op.

Per quel che riguarda gli *orari di lavoro* dei 763.048 operai di cui sopra, lavoravano ad orario normale inferiore alle 8 ore 26.867 (= 3,5 %), ad orario normale di 8 ore 703.872 (= 92,2 %), ad orario normale superiore alle otto ore giornaliere 32.344 operai (= 4,3 %).

Gli orari di lavoro.

Il maggior contingente di operai lavoranti ad orario normale inferiore alle otto ore è dato dalle industrie tessili della lana e del cotone, quello degli operai lavoranti con orario normale superiore alle 8 ore dalle industrie del cotone e della seta (specialmente trattura seta) e dalle industrie meccaniche varie. Però è da tenere presente che il numero degli operai compresi nel 1° gruppo (meno di 8 ore) e nel terzo gruppo (più di 8 ore) è minimo, e ciò si spiega per il 1° gruppo con la considerazione che nel periodo al quale si riferisce l'indagine, tutte le industrie lavoravano generalmente in pieno, non essendovi accenni a crisi industriale, e per il 3° gruppo col fatto che per il regime legale relativo alla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, gli orari giornalieri di più di otto ore possono considerarsi normali soltanto in casi determinati previsti dalla legge, dovendosi in tutti gli altri casi considerarsi le ore eccedenti le otto come straordinarie.

Il totale delle ore straordinarie lavorate complessivamente per tutte le industrie comprese nell'inchiesta nel periodo considerato, ammonta al 5,35 % del totale delle ore ordinarie lavorate in detto periodo. Percentuali notevoli per le industrie della seta artificiale (16,44 %), per l'industria delle costruzioni navali (13,60 %), per le industrie delle costruzioni di macchine in genere (10,42 %), per le industrie automobilistiche (10,31), per le fonderie di seconda fusione (10,36 %). Va peraltro in proposito tenuto presente che, dato il limitato periodo al quale si riferisce, la rilevazione, i dati sugli orari, di grande importanza per l'esatta valutazione dei salari medii calcolati, hanno valore di approssimazione particolarmente per la parte relativa al lavoro straordinario, ove siano dediti per determinare una situazione di fatto eccedente i limiti del periodo considerato.

I salari medi regionali.

La media regionale del salario orario per il Paese e per tutte le industrie considerate dall'inchiesta è di lire 2,07, quella del salario giornaliero senza straordinario di lire 16,62 e del salario giornaliero con straordinario di lire 17,77; è, dunque quest'ultimo inferiore di lire 1,26 a quello calcolato dalla Cassa Nazionale Infortuni nell'anno 1925 (lire 19,03). Nel determinare le ragioni di tale differenza è da tenersi presente la diversa compagine delle maestranze considerate dal punto di vista delle industrie, delle categorie professionali e del sesso.

L'ordine dei salari medii regionali per il gruppo di industrie prese in esame dalla inchiesta governativa è il seguente: Venezia Giulia (salario giornaliero L. 26,85), Liguria (25,07), Umbria (20,46),

Piemonte (19,78), Lazio (19,17), Emilia (18,94), Toscana (18,61), Campania (17,62), Puglie (17,45), Basilicata (16,65), Lombardia (16,46), Sardegna (16,44), Sicilia (15,92), Abruzzi (15,34), Veneto (13,23), Marche (13,15), Calabria (7,45).

Tale ordine, analogamente a quanto si è osservato circa il salario medio per il Paese, dipende oltre che dalla importanza che in ciascuna regione hanno le industrie considerate nella indagine, anche dalla diversa composizione della maestranza per sesso. A tal proposito va tenuto presente che le regioni, secondo l'ordine decrescente delle percentuali di mano d'opera maschile nelle industrie considerate, si presentano disposte come segue: Puglie (99,5 %) Sardegna (98,8 %), Venezia Giulia (94,7 %), Basilicata (94,3 %), Sicilia (92,1 %), Liguria (86,6 %), Abruzzi (78 %), Umbria (74,4 %) Emilia (74,3 %), Lazio (68,1 %), Toscana (65,5 %), Campania (65,2 %), Piemonte (51 %), Lombardia (37,8 %), Veneto (30,05 %), Calabria (16,2 %).

Più interessante può riuscire l'esame dell'altezza dei salari secondo le regioni per ciascuna delle industrie che hanno formato oggetto dell'indagine.

I salari orari più elevati per regioni.

Le regioni per le quali si riscontrano i salari orari più elevati per un maggior numero di industrie sono il Piemonte, la Lombardia, la Venezia Giulia e la Liguria. Il Piemonte, infatti, tiene il primo posto per le seguenti industrie: tessili della lana (salario medio orario lire 2,24), filatura del cotone (1,73), tessitura del cotone (1,88), torcitura della seta (1,18), cascami di seta (1,73), fabbriche di seta artificiale (1,90), fonderie di seconda fusione (3,25); la stessa regione occupa il secondo posto per le industrie della tessitura e trattura della seta, per la costruzione di automobili, costruzioni di materiale ferroviario, costruzioni meccaniche in genere, industrie meccaniche varie, fabbriche di carta da impacco.

La Lombardia ha il primo posto per i salari medi orari nelle industrie della trattura della seta (1,16), della tessitura della seta (1,87), della tintoria della seta (3,03), delle costruzioni di materiale ferroviario (3,25), ed il secondo posto nella tessitura del cotone, nella torcitura della seta, nelle fabbriche di seta artificiale, nelle fabbriche di materiale elettrico, nelle cartiere per la produzione di carta fina e semifina e di carta paglia, nella industria dei perfosfati.

La Venezia Giulia ha i salari medi orari più elevati di tutte le altre regioni d'Italia nelle seguenti industrie: cantieri navali (2,75), fabbriche di automobili (5,59), costruzione di macchine in genere (3,22), fabbriche di materiale elettrico (3,15), industrie meccaniche varie (2,98); la stessa regione occupa il secondo posto per i salari orari nelle fonderie di seconda fusione (2,92).

La Liguria ha il primo posto nell'industria dei perfosfati (lire 3,04); il secondo nelle seguenti industrie: industria siderurgica (lire 3,40) fabbriche di macchine in genere (2,98), industria elettrica (3,52) e il terzo posto nelle fonderie di seconda fusione (2,88) e nei cantieri navali (2,55).

La regioni che nelle singole industrie hanno generalmente salari medii più bassi sono sempre nell'Italia Centrale e nell'Italia Meridionale o Insulare. Particolarmente in quest'ultima si distingue per i bassi salari la Sicilia.

I più alti salari per industrie.

I salari più alti sono dati dall'industria automobilistica (lire 3,45 all'ora, lire 30,98 salario medio giornaliero con straordinario), dalla industria siderurgica (lire 3,23 all'ora, lire 28,06 al giorno), dalle fonderie di seconda fusione (lire 2,84 all'ora, 25,26 al giorno); seguono l'industria elettrica, le costruzioni navali, le altre industrie meccaniche, l'industria dei perfosfati, tutte al disopra del salario medio calcolato complessivamente per tutte le industrie considerate. Al disotto di questa media sono invece le industrie con largo impiego di mano d'opera femminile nel seguente ordine: industria della seta artificiale, industria tessile laniera, industria della carta, industria tessile cotoniera e, ultima, l'industria tessile serica. La maestranza femminile rappresenta in quest'ultima industria il 92,71 % degli operai pei quali è stata effettuata la rilevazione.

Dai risultati dell'inchiesta si rileva, dunque, anzitutto che l'orario di otto ore è generalmente rispettato e viene superato occasionalmente per le necessità tecniche delle singole aziende quando hanno bisogno di accelerare le consegne.

Circa i salari non è il caso di discutere sulla media generale constatata dall'inchiesta: il salario dev'essere valutato in considerazione della sua capacità di acquisto. Interessante è la differenza di salari che esiste tra una regione e l'altra: sarebbe stato ancora più interessante se l'inchiesta avesse potuto anche appurare le cause del dislivello. Esse sono varie e complesse: sul livello più alto e più basso del salario medio di una determinata regione possono influire a nostro avviso oltre l'abbondanza o la scarsità della mano d'opera disponibile, anche le condizioni locali delle varie industrie e il differente costo della vita. Il che dimostra che il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori è sempre collegato con la prosperità delle industrie.

BELGIO

La Convenzione di Washington dinanzi al Senato. — Nella seduta del 28 luglio il Senato belga ha ratificato la convenzione di Washington delle otto ore con 103 voti favorevoli, 16 contrari e

11 astensioni. L'on. Segers, deputato cattolico di Anversa, aveva proposto un emendamento allo scopo di ritardare l'applicazione della legge fino a quando « due grandi Paesi l'avessero pure ratificata », ed aveva fatto cenno nel suo discorso all'aumento di un'ora di lavoro introdotto in Italia per il miglioramento del corso della lira.

L'on. Vandervelde, presidente del Consiglio, intervenne nel dibattito dichiarando esplicitamente che, ove l'emendamento proposto dal deputato Segers fosse stato accettato, il voto avrebbe avuto per i ministri socialisti delle conseguenze sulle quali non conveniva insistere. La minaccia di dimissioni e quindi di una crisi politica nell'attuale momento così delicato ha influito certamente per la ratifica di un accordo già approvato dalla Camera dei Deputati.

La tassa di soggiorno per gli stranieri. — È andata in vigore la legge che a partire dal 15 agosto impone la tassa di soggiorno per gli stranieri in ragione del 10 al 20 % per le camere o appartamenti e dal 10 al 15 % per le pensioni complete. Gli stranieri appartenenti agli Stati a moneta deprezzata non sono sottoposti a tale tassa. Questi paesi sono: Francia, Bulgaria, Lussemburgo, Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Cecoslovacchia e Jugoslavia.

FRANCIA.

Le medaglie d'onore d'argento e di vermeil, istituite rispettivamente dai decreti 16 luglio 1886 e 18 ottobre 1913 a favore degli operai o impiegati dell'industria e del commercio di nazionalità francese, saranno d'ora in poi attribuite, come già si usa per gli operai belgi, anche a quelli lussemburghesi che lavorano in Francia, alle stesse condizioni che per i francesi e per i belgi.

Tale disposizione è stata presa con decreto presidenziale del 17 luglio 1926, su proposta del ministro del Commercio e dell'industria, essendosi il Governo lussemburghese dichiarato pronto ad accordare le distinzioni che ricompensano in quel paese gli impiegati e gli operai, ai lavoratori francesi residenti nel Granducato, alle stesse condizioni che ai sudditi lussemburghesi.

La carta d'identità agli stranieri. — È stato discusso e votato dalla Camera e dal Senato un progetto di legge *portant ouverture de crédits supplémentaires au titre du budget général de l'exercice 1926 et création de nouvelles ressources fiscales.*

L'art. 20 bis di detto progetto è così stabilito:

« I due primi paragrafi dell'art. 66 della legge del 13 luglio 1925 sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

« In occasione del rilascio o del rinnovo della carta d'identità di straniero, sarà riscossa una somma di 300 fr. per lo Stato, di

25 franchi pel Dipartimento e di 50 franchi pel Comune, in tutto 375 fr. senza aggiunta di alcun decimo.

« Queste somme saranno ridotte rispettivamente a fr. 25, fr. 5 e fr. 10, totale fr. 40, senza aggiunta di alcun decimo per gli stranieri padri o madri d'uno o più figli francesi, per gli studenti ed i lavoratori salariati, gli scienziati e gli scrittori stranieri che vivono in Francia ed adempiono le condizioni che saranno determinate per decreto. Ne saranno totalmente esonerati gli stranieri che abbiano servito come volontari nell'esercito francese durante la guerra ».

Durante la discussione dinanzi alla Camera, il deputato Salmon chiese che la riduzione ammessa per gli operai stranieri fosse estesa anche agli operai pensionati, che talora hanno lavorato per una trentina d'anni in Francia. « Ora come ora, disse l'on. Salmon, i salariati stranieri non versano che 10 fr. ed un paragrafo della legge prevede che questa somma è a carico del datore di lavoro. Gli operai stranieri pensionati, che non possono più guadagnarsi da vivere, sono assoggettati a una tassa di 68 fr. Sembra paradossale chiedere 68 fr. a un operaio che non può più lavorare e vive di una rendita modesta, mentre l'operaio in piena efficienza non paga che fr. 10. Sarebbe inverosimile che domani l'operaio pensionato vedesse questa tassa portata a 375 fr. ». Perciò, l'on. Salmon chiedeva alla Commissione delle finanze di volere aggiungere dopo le parole *lavoratori salariati* quelle: « i lavoratori pensionati ».

Ma il relatore generale dichiarò che la Commissione delle finanze non poteva accettare nessuna modifica al suo testo, e l'art. 20 bis, messo ai voti, venne approvato nel testo surriferito.

Al Senato l'art. 20 bis passò senza discussione.

Il « débauchage » della mano d'opera straniera. — Il sen. André Honnorat aveva chiesto al ministro del lavoro e dell'igiene se fosse esatto che uno straniero, che non è stato ammesso, a penetrare in Francia che a mezzo di un contratto di lavoro, possa fin dal suo arrivo, rompere questo contratto, ottenere, nondimeno, una carta d'identità e circolare liberamente nel territorio per esercitare un mestiere o una professione di sua scelta, e se non sia da temere, in caso affermativo, che l'afflusso della mano d'opera straniera sorpassi i bisogni dell'industria ed accresca — dal punto di vista economico e finanziario, come dal punto di vista igienico — le difficoltà che angustiano il paese.

A questa domanda è stata data la seguente risposta: « Le conseguenze deplorevoli che derivano dalla rottura ingiustificata del loro contratto da parte dei lavoratori stranieri e l'impiego di questi in una professione diversa da quella per la quale era stata autorizzata la loro introduzione, non sono sfuggiti al Governo. Per porre fine a queste pratiche pregiudizievoli all'equilibrio del mer-

cato del lavoro ed alla protezione della mano d'opera nazionale è stato presentato un progetto di legge, che la Camera dei deputati ha adottato, dopo averlo discusso il 7 e l'8 luglio 1926. Esso è stato trasmesso al Senato, al quale il Governo chiederà di adottarlo nel più breve termine possibile ».

La disciplina dell'emigrazione. — Con legge 18 luglio 1926 è stato ratificato il decreto 22 luglio 1922 che rende applicabile nei dipartimenti della Mosella, del Basso Reno e dell'Alto Reno la regolamentazione francese dell'emigrazione.

GRECIA

Il soggiorno degli stranieri. — Una nuova ordinanza della direzione della Polizia Generale della Macedonia centrale completa le disposizioni relative all'entrata ed al soggiorno degli stranieri in Grecia, disposizioni delle quali è stato dato a suo tempo un largo riassunto. Tra le nuove disposizioni sono da rilevarsi le seguenti: 1° Ogni straniero munito di carta d'identità definitiva o provvisoria, recandosi da una città della Grecia ad un'altra, è obbligato a far vistare tale carta 24 ore prima della sua partenza e 24 ore dopo il suo arrivo. Egli si presenterà per questo scopo all'autorità di polizia del luogo di partenza e dopo a quella del luogo di arrivo. 2° I datori di lavoro (industriali, commercianti, ecc) che assumano al loro servizio degli stranieri sono tenuti ad avvisare la Direzione della Polizia. Se essi risiedono fuori di Salonico si dirigeranno presso l'autorità politica locale. Essi sono tenuti responsabili della mancata osservanza, da parte degli stranieri al loro servizio, delle disposizioni del decreto sul soggiorno degli stranieri in Grecia (mancanza di carta d'identità o dell'autorizzazione di lavoro senza i quali gli stranieri non possono occuparsi nel paese).

POLONIA

Gli stranieri. — Il Governo polacco ha emanato nuove disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri. Tutti gli stranieri, arrivando in Polonia, devono essere in possesso d'un passaporto dal quale risulti la loro nazionalità. Nelle 24 ore successive al loro arrivo dovranno darne comunicazione all'ufficio di polizia della giurisdizione da cui dipendono e nel termine di otto giorni dovranno presentarsi personalmente avanti le autorità locali. Le nuove disposizioni contemplan anche l'espulsione dalla Polonia di coloro di cui la presenza sarà giudicata dannosa per gli interessi dello Stato.

SVIZZERA

L'ingresso dei lavoratori stranieri nella Svizzera secondo le statistiche elvetiche. — Con l'anno in corso si è iniziata nella Svizzera la regolare raccolta dei dati statistici riguardanti l'entrata di lavoratori stranieri ammessi o nel traffico di frontiera oppure con permesso stagionale. Poichè i permessi di soggiorno temporaneo per le categorie suddette di lavoratori immigranti sono di competenza cantonale, i relativi dati non risultano nelle statistiche della polizia federale degli stranieri, ma vengono invece raccolti dai singoli Cantoni e vengono poi forniti trimestralmente alle competenti Autorità Federali. È utile riferire sommariamente riguardo a taluni dei dati testè pubblicati per il trimestre dell'anno corrente, che però, è bene avvertirlo, sono ancora incompleti.

Nel cosiddetto *piccolo traffico di frontiera* si è avuta nel 1° trimestre 1926 la cifra di 4536 permessi di entrata di cui 3170 per uomini e 1366 per donne. Mancano però le cifre dei seguenti Cantoni: Ginevra, Vallese, Vaud, Berna e Grigioni (i dati di quest'ultimo Cantone sono compresi nella cifra degli « stagionali »).

Prevalgono di gran lunga nella cifra suddetta gli *operai edili* con 1485 e 4 donne cioè, in totale 1489 persone. Segue *l'industria tessile* con 302 uomini e 803 donne, cioè, in totale 1105 persone. In quanto alle specialità professionali vanno rilevate nella categoria dell'edilizia, al primo posto i *muralori* con la cifra di 782; i *gessatori e stuccatori* con 217 persone; i *pittori* con 152 persone e i *carpentieri* con 148 persone. La statistica non indica le singole nazionalità; si può, tuttavia, dire che nel traffico di frontiera del gruppo edile, oltre agli italiani si hanno gli austriaci e i tedeschi; trascurabile o addirittura nulla è la cifra dei francesi, mentre all'incontro un certo numero di italiani varca il confine francese con la carta di frontiera.

In quanto agli *operai stagionali* (soggiorno annuale) e alle *donne di servizio* (permesso di soggiorno biennale) si hanno dati più completi, perchè mancano soltanto quelli del Cantone di Vaud. D'altra parte, il traffico di frontiera dei Grigioni è compreso nella cifra degli stagionali.

Nel primo trimestre 1926 la cifra dei permessi d'entrata a favore di stagionali ammonta a 7852 di cui 4619 uomini e 3233 donne. Anche tra gli stagionali entrano in prima linea gli *operai edili* con la cifra di 2888, tutti uomini. Segue il personale di *impiego domestico* con 2089 persone, tutte donne. Vengono poi le *occupazioni libere* con 872 persone di cui 436 uomini e 436 donne (in prevalenza musicisti, artisti di varietà e circhi) e poi ancora il *personale alberghiero* con 714 persone (uomini 219, donne 495).

In quanto alle singole categorie professionali prevalgono i *muralori* con la cifra di 2111 persone, le *donne del servizio privato*

con 1945, i *ballerini* ed altri artisti con 516, i *musicisti* con 222, le *donne di cucina*, sguattere e simili pel servizio d'albergo con 212, i *boscaiuoli* con 200, le *serve di campagna* con 184 e gli *scalpellini* con 179 persone.

Anche riguardo agli stagionali manca la classifica per paesi di provenienza. Si può, comunque, dire che gli operai edili ed in particolare i *muratori* e gli *scalpellini* sono in modo assolutamente prevalente e nella quasi totalità *italiani*; che tra i *musicisti*, i *boscaioli* e il *personale di albergo* si ha una *forte percentuale di italiani*; che, invece, scarsa è la percentuale italiana tra le *serve di campagna* e trascurabile tra le *donne di servizio private*.

Le *persone ammesse nella Svizzera* con permesso federale per *soggiorno prolungato* sono state 1816, di cui 582 persone non occupate professionalmente e 1234 con occupazione professionale. Tra queste prevalgono le persone del servizio domestico con la cifra di 428. È bene notare che queste cifre del permesso prolungato si riferiscono non solo a nuovi arrivi ma anche a persone precedentemente ammesse a titolo temporaneo.

Ad ogni buon fine ed a titolo di raffronto generico, gioverà di indicare qui le *cifre dei contratti di lavoro visti dal R. Ufficio dell'emigrazione presso la legazione d'Italia a Berna nel 1° trimestre 1926*: gennaio 198, febbraio 935, marzo 3869, cioè, totale del trimestre 5002. A tale cifra andrebbe aggiunta quella di contratti visti dai vari Consolati italiani nella Svizzera. Convieni avvertire ad ogni modo che queste cifre non sono comunque compatibili con quelle della statistica svizzera per i tre motivi seguenti: 1) l'ingresso e il permesso svizzero non coincide con il rilascio del nostro contratto di lavoro; 2) una buona parte dei contratti si riferisce a persone che avevano, con il visto di ritorno, già sin dall'anno scorso il permesso svizzero di entrata; 3) solo in parte le persone che entrano dall'Italia con la carta di frontiera hanno richiesto ed ottenuto il nostro contratto di lavoro.

CANADÀ

L'immigrazione. — Il totale degli immigranti giunti nel Canadà nell'aprile 1926 è stato di 17.493 persone, mentre nell'aprile dell'anno scorso ne giunsero soltanto 10.984.

Divisi per categorie professionali, i 17.493 immigranti del mese di aprile appartengono in numero di 11.928 alla classe agricola, 760 a quella dei lavoratori comuni, e 1.413 sono persone di servizio; il restante è dato dal numero di immigranti sotto i diciotto anni. Già si è avuto occasione di accennare che il Canadà favorisce l'immigrazione di giovani che gli sono offerti da alcune istituzioni e per i quali è stata istituita in Inghilterra una stazione sperimentale di agricoltura.

Oltre agli immigranti su menzionati, il Dipartimento dell'Immigrazione segnala il fatto che ben 6.918 canadesi, già emigrati negli Stati Uniti con l'animo di risiedervi permanentemente, hanno fatto invece ritorno in patria nel mese di aprile dichiarando di rimanervi.

La politica del Governo verso l'immigrazione straniera.

— Il Ministro del Lavoro, rispondendo ad un'interrogazione alla Camera dei Comuni, il 25 maggio, ha esposto la politica del Governo del Dominio relativamente all'ammissione di operai provenienti da paesi esteri. L'interrogazione si riferiva alla domanda — rivolta, si diceva, al Governo da compagnie di carbone della Nuova Scozia — del permesso di importare minatori di carbone, perchè la produzione di carbone nelle miniere della provincia andava aumentando. Essendosi assicurato il Ministero del Lavoro che al Canada c'erano bastantemente operai disponibili per rispondere ai bisogni dell'industria, non si giudicò necessario o opportuno di aderire alla richiesta di lavoratori addizionali presi fuori del Canada. Il Governo, e per esso, il ministro supplente dell'immigrazione ha dichiarato che prima di dare il consenso all'importazione di mano d'opera straniera, si istituisce generalmente un'inchiesta completa per decidere se sia disponibile al Canada mano d'opera del genere di quella richiesta.

La pensione per la vecchiaia. — In uno dei precedenti numeri del *Bollettino* si accennò per sommi capi ad un progetto di legge per la vecchiaia la cui caratteristica era che la pensione gravava sui Governi federali e provinciali senza la minima contribuzione da parte dei beneficiari. Ora, il Senato federale canadese ha respinto l'8 giugno u. s. quel disegno di legge con 45 voti contro 21 favorevoli. Varie le ragioni addotte per respingere il progetto, cioè: che il carico delle pensioni di vecchiaia doveva essere di pertinenza piuttosto delle Province che della Federazione; che il Parlamento Federale, prima di legiferare in merito, doveva promuovere intese con i parlamenti provinciali per conoscere l'entità dei loro contributi; che gli Stati o Province dell'Est avrebbero dovuto sopportare un carico più gravoso per la proporzione maggiore di vecchi che vi abitano.

Collocamento e disoccupazione. — Delle due fonti d'informazioni periodiche, le ditte industriali e le Unioni di mestiere, le prime hanno dichiarato che nel mese di maggio impiegavano nei loro stabilimenti 773.471 operai, mentre nel mese di aprile ne impiegavano soltanto 750.323.

Le Unioni di mestiere mantengono invece le percentuali dei disoccupati nelle stesse proporzioni che nel mese precedente; cioè il 7,3 % dei membri iscritti, nei due mesi in esame, rimasero senza

lavoro. La dissonanza si spiega facilmente considerando che le Unioni di mestiere, che riferiscono sul collocamento e sulla disoccupazione al Ministero federale del Lavoro, sono 1.512 e raccolgono soltanto 151.972 operai specializzati, mentre il numero degli operai censiti è, per il mese decorso, di 773.471.

Costo della vita — La media dei costi di un bilancio familiare settimanale, per ventinove generi di consumo generale è stata nel mese di maggio di dollari 11.29, mentre era di \$ 11.36 nel mese precedente, di \$ 10.48 nel mese di maggio 1925, di \$ 9.89 nel mese di maggio 1924 e di \$ 7.43 nel mese di maggio 1914.

STATI UNITI

Per gli ex combattenti dell'esercito americano. — È bene ricordare che la legge che consente agli ex militari — anche se non naturalizzati — che prestarono servizio nell'esercito americano durante la guerra mondiale, e che ottennero un congedo onorevole, di rientrare negli Stati Uniti, è valida solo per la durata di un anno.

La legge può essere riassunta così: Tutti quegli stranieri che servirono nell'esercito o marina degli Stati Uniti dopo il 5 aprile 1917 e prima del 12 novembre 1918, e che hanno i requisiti necessari alla cittadinanza, verranno ammessi negli Stati Uniti senza tener conto della quota. I combattenti riammessi hanno diritto di condurre la propria moglie ed i figli che non abbiano oltrepassato il diciottesimo anno di età e di farsi da loro raggiungere nei sei mesi susseguenti alla loro data d'arrivo.

Questa legge non include stranieri non congedati onorevolmente dall'esercito o congedati perchè addussero la loro appartenenza ad una nazione straniera.

Benchè gli ex combattenti siano esenti da qualsiasi computo quotate, essi, però, debbono avere tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge di immigrazione del 1924, ma il pagamento della « head tax », imposta dall'art. 2 della Legge immigratoria del 1917, non sarà loro richiesto. Non potranno essere ammessi gli ex combattenti affetti da malattie contagiose, eccettuata qualunque forma di tubercolosi, nè coloro che professano bigamia, coloro che siano stati o che siano tuttora implicati in losche faccende di schiavismo bianco, o persone che siano state precedentemente deportate o condannate per crimini. Un veterano ammesso negli Stati Uniti in facoltà di questa legge non è deportabile anche se dopo la sua ammissione vivrà a carico della carità pubblica.

L'ultimo articolo della legge (art. 7) dà diritto al veterano straniero che risiede negli Stati Uniti, di naturalizzarsi sotto le stesse condizioni, termini ed esenzioni di cui avrebbe usufruito se

avesse fatto domanda prima dell'armistizio della guerra mondiale ; egli deve, tuttavia, presentarsi personalmente a prestare giuramento in piena corte.

I permessi di ritorno. — Giusta un nuovo ordine (*General Order* n. 66) emanato dal Dipartimento del lavoro, il sistema di spedire i permessi di ritorno direttamente ai richiedenti fu abolito a cominciare dal 1° luglio 1926.

Uno straniero residente negli S. U. che desidera di ottenere il permesso di ritorno nella grande Confederazione nord-americana dovrà ora seguire le seguenti istruzioni :

1) La domanda per il permesso (modulo 631) dev'essere inviata, come si è fatto finora, al Commissario Generale dell'Immigrazione a Washington, D. C. almeno 30 giorni prima della data della stabilita partenza.

Il richiedente deve indicare a quale degli uffici di immigrazione, elencati nella seconda pagina del modulo 631, intende recarsi per ritirare il permesso. Egli potrà scegliere o l'Ufficio d'immigrazione più vicino alla sua dimora, o l'Ufficio di immigrazione nel porto d'imbarco. Se però il richiedente non risiede a breve distanza da una città dell'interno avente un ufficio d'immigrazione, è consigliabile che egli indichi l'ufficio nel porto d'imbarco. L'indirizzo in New York è presso il Barge Office (non ad Ellis Island) e in San Francisco, il City Office (non Angel Island). Si noti che in Boston i permessi devono essere ritirati alla banchina il giorno dell'imbarco, negli altri giorni, all'ufficio di immigrazione in East Boston.

2) Il *Bureau* dell'immigrazione spedisce direttamente al richiedente una cartolina accusante ricezione della domanda se questa è correttamente preparata sul modulo 631. Il richiedente dovrà conservare accuratamente questa cartolina poichè essa contiene il numero ufficiale corrispondente alla domanda.

3) Una seconda cartolina che notifica al richiedente di recarsi a ritirare il permesso dall'ufficio d'immigrazione indicato nella domanda, sarà spedita dal *Bureau* direttamente al richiedente quando il permesso sarà pronto. Questa seconda cartolina dovrà essere presentata a quell'ufficio di immigrazione dal richiedente in persona. Dopo che l'Ispettore avrà confrontato il richiedente con la fotografia sul permesso, questo sarà senz'altro consegnato.

I permessi non saranno consegnati ad un membro d'una famiglia per consegna ad altri membri della stessa o suoi rappresentanti, a meno che l'Ispettore di immigrazione conosca personalmente il richiedente e sia al caso d'identificarne la fotografia sul permesso, quale riproduzione fedele della persona a cui è destinato il permesso stesso.

4) Un richiedente che si trovi nella necessità di partire prima che il permesso sia emesso dovrà, prima della partenza,

presentarsi all'ufficio d'immigrazione indicato nella domanda. Egli dovrà portare seco: *a*) la cartolina accusante la recezione della domanda, come è detto al 2° paragrafo; *b*) una fotografia firmata (possibilmente identica a quella unita alla domanda) e *c*) l'indirizzo al quale il permesso dovrà spedirsi. Il richiedente potrà quindi partire con l'intesa che il *Bureau* gli spedisce il permesso, appena pronto, all'indirizzo estero lasciato presso l'ufficio di immigrazione.

In casi d'urgenza, quando, cioè, il richiedente decide di recarsi all'estero pochi giorni prima della data di partenza, troppo tardi quindi per ricevere da Washington la cartolina accusante recezione della domanda, sarà permesso al richiedente di presentare la domanda, modulo seicento trentuno (unitamente ad una terza fotografia ed al proprio indirizzo all'estero) all'ufficio di immigrazione più vicino alla propria dimora o al porto d'imbarco. Questa ultima clausola tuttavia non ha effetto per gli italiani residenti agli S. U.; poichè essi, per potere ottenere il passaporto dai Consolati Italiani devono essere in possesso del permesso di ritorno o della cartolina accusante recezione della domanda.

Le leggi sulla emigrazione e sulla naturalizzazione nel 69° Congresso. — Nella prima sessione del 69° Congresso aggiornatasi il 3 luglio u. s. furono presentati circa 18.000 progetti di legge, cioè 13.263 nella Camera dei Rappresentanti e 4.549 nel Senato: di questi, però, solo una piccolissima proporzione furono favorevolmente accolti dalle varie Commissioni, e pochissimi vennero approvati e divennero leggi. Dagli ultimi rapporti si vede che alla Camera dei Rappresentanti furono fino al giugno 1924 approvati 394 progetti di legge e 236 dal Senato. Il 3 luglio ultimo scorso il presidente firmò 153 leggi.

Dei numerosi progetti di legge sull'emigrazione o naturalizzazione durante la passata sessione, 106 nella Camera dei Rappresentanti e probabilmente 48 nel Senato, solo i seguenti sei sono divenuti leggi: « The Alien Veteran's Act », legge per il ritorno fuori quota degli ex-militari e delle loro famiglie: una legge per convalidare la concessione della « Declaration of Intention » cosiddetta prima carta, nei trenta giorni che precedono un'elezione; una legge per esentare da certe disposizioni della legge quotate del 1924 certi cittadini spagnuoli residenti a Porto Rico; un progetto del senatore Johnson di California per semplificare la procedura della naturalizzazione; una legge del senatore Wadsworth di New York per la concessione agli ex-Veterani e famiglie che ritorneranno in seguito alla nuova legge, di una riduzione speciale nelle tariffe dei piroscafi delle Shipping Board; una legge che concede lo stato fuori quota alle mogli e figli al disotto dai 18 anni, dei ministri del culto e professori giunti negli S. U. prima del 1° lu-

glio 1924 quando il capo di famiglia abbia esercitato la sua professione o il suo ministero per almeno due anni prima dell'ammissione.

Dei progetti per la deportazione degli stranieri che si trovano negli Stati Uniti, nessuno è divenuto legge, benchè la Camera dei Rappresentanti approvasse il 7 giugno u. c. il progetto Holoday. Questo progetto di legge venne discusso nella Commissione senatoriale d'Immigrazione al quale tenne diverse sedute pubbliche, ma non fu mai presentato per la votazione al Senato.

Un progetto di legge per la deportazione dei marinai disertati fu presentato per la votazione al Senato, ma dietro mozione del senatore Reed della Pennsylvania fu deciso di attendere a novembre. I due progetti di legge Aswell e Sosnoski per la registrazione degli stranieri non furono definitivamente approvati dalla Commissione parlamentare per l'immigrazione. Durante la prossima sessione diverse leggi per l'estensione della quota a certe categorie d'immigranti, come mogli e figli di stranieri che hanno dichiarato la loro intenzione di divenire cittadini ecc. saranno discusse. Non è possibile prevedere però con quale successo.

La « Casa Italiana » all'Università di Columbia. — Il 6 agosto ebbe luogo, in forma semplice ma austeramente significativa, la cerimonia della posa della prima pietra della Cassa italiana dell'Università di Columbia. Erano presenti il R. Ambasciatore d'Italia S. E. De Martino, il presidente dell'Università prof. Murray Butler, il vice Sindaco, molti professori ed autorità cittadine.

Dopo che nella pietra fu murata una cassetta di metallo racchiudente una pergamena a ricordo dell'avvenimento e la lista dei contributori all'erezione dell'ente, prese la parola il presidente del Comitato organizzatore della costruzione, giudice Freschi, il quale pronunciò un breve discorso.

Quindi il presidente dell'Università prof. Murray Bulter esaltò in un nobile discorso il valore della cultura italiana e dichiarò che l'Università di Columbia era assai lieta di dare ogni aiuto alla casa italiana. Coloro che vivono in un paese nuovo — concluse l'oratore, molto applaudito — possono intendere la potenza di elevazione che viene da una civiltà che ha una storia di tremila anni.

Infine, salutato da grandi applausi, si alzò a parlare il R. Ambasciatore, S. E. De Martino. Egli cominciò con l'esaltare la nobile iniziativa che, con profondo ed alto significato, è diretta alla creazione della Casa italiana per lo sviluppo dei vincoli di cultura che uniscono il popolo italiano al popolo americano. S. E. De Martino aggiunse che, tuttavia, la cerimonia doveva essere rivestita anche di un altro significato: doveva rappresentare, cioè, una ma-

nifestazione della fiducia e della mutua cordiale comprensione che debbono ispirare ed ispirano le relazioni fra i due popoli. « La progressiva intensificazione della buona amicizia fra le nostre due Nazioni — proseguì il rappresentante italiano — è ormai un fatto evidente per ognuno. Un grande soffio animatore sospinge l'Italia nuova verso un avvenire luminoso. La nostra via è irta di ostacoli perchè la natura ha negato all'Italia ricchezza di materie prime : ma noi suppliamo e vogliamo supplire col lavoro e ne siamo felici ».

L'Ambasciatore De Martino poi illustrò la grande opera che il Governo fascista conduce per rafforzare l'economia italiana e terminò assicurando che il Governo di Benito Mussolini conduce il popolo italiano verso un avvenire sicuro e radioso. Vivissimi applausi accolsero la fine del discorso di S. E. De Martino. La prima pietra dell'edificio fu poi fatta calare e murare.

La « Italian Welfare League ». — È stato pubblicato il rapporto pel 1925 sull'attività spiegata dalla *Italian Welfare League*, che è risaputo essere la principale istituzione di assistenza dei nostri emigranti a Nuova York.

Col generoso concorso di associazioni consorelle, la Lega, la quale si propone di « adattare l'immigrato al suo nuovo ambiente, mettendolo lentamente a contatto con le influenze esterne, senza tentare di americanizzarlo mediante giuramenti, se prima egli stesso non siasi convinto degli ideali della cittadinanza americana », ha potuto soccorrere quattromila famiglie.

Varie sono le funzioni che la Lega disbriga con encomiabile zelo. Rientrano nel suo compito le visite agli infermi ed agli abbandonati negli ospedali e negli istituti, offrendo — quando occorra — abiti, indumenti di lana e generi diversi. La maggior percentuale dei casi di assistenza nello scorso anno fu data dalle famiglie che s'adopravano a « riequilibrarsi nella vita » dopo sventure causate da morte o malattia : in ogni singolo caso fu porto soccorso di cibo, denari, abiti, coperte e medicinali, fino al giorno in cui il capo della famiglia potesse riprendere il suo lavoro ordinario.

La sezione collocamento della Lega stessa ha trovato occupazione a 753 postulanti : numero non mai raggiunto per l'addietro. Numerosi consigli sono stati dati a organizzazioni che prima di allora non avevano impiegato maestranze italiane.

L'ufficio della *I. W. L.* di stanza ad Ellis Island compie utilissimo lavoro di assistenza, consistente soprattutto nello spedire lettere per gli emigranti ; nel tenere carteggio con gli ospedali ed i locali di destinazione ; nello sbrigare la corrispondenza per gli stranieri analfabeti ; nell'offerta di libri in lettura ; nelle riparazioni di vestiario, di biancheria, di calzature ; nel procurare denari per fornire cauzione a coloro che non ebbero il tempo di farlo prima del

loro arresto; nelle ricerche di parenti; nel procurare alloggio provvisorio, nell'occuparsi per casi di matrimonio, per questioni di trasferimento da un battello ad un altro, per acquisto di biglietti, e soprattutto nell'assistere ognuno, ascoltando il suo caso, spiegandogli ciò che più opportuno fosse da farsi, e aiutandolo per quanto e come fosse possibile.

L'ufficio dell'*I. W. L.* a Brooklyn nel 1925 ha assistito 2000 persone, col concorso disinteressato e devoto della Società medica italiana della città.

Il resoconto dell'ufficio esecutivo centrale, riepilogando lo stato di servizio della benefica istituzione, documenta eloquentemente lo sviluppo che l'attività della *I. W. L.* ha preso nel giro di pochi anni, dimostrandosi sempre più efficace in ogni sua forma di esplicazione. L'assistenza data all'immigrato — materiale e morale — si risolve in un vero conforto, in un rinnovato senso di gratitudine verso la madrepatria, che, pur essendo lontana, sorveglianza di un occhio vigile ed affettuoso i propri figli.

La *I. W. L.* è presieduta da Lionello Perera, ed ha per vice-presidenti il signor Felice Bava e le signorine Felicia Cafferata e Margherita De Vecchi. Quest'ultima, figlia dell'egregio connazionale cav. Paolo De Vecchi, è una delle più zelanti animatrici della benemerita istituzione.

BRASILE

Un messaggio del Presidente dello Stato di San Paolo.

— Il messaggio presentato al Congresso legislativo, il 14 luglio 1926, dal dott. Carlos de Campos, presidente dello Stato di San Paolo, accenna anche all'immigrazione, attorno alla quale fornisce i seguenti dati:

« Entrarono nello Stato, durante l'anno decorso, 73.335 emigranti, dei quali sbarcarono in Santos 63.979 e giunsero per ferrovia 9.538. Fra gli immigranti stranieri, quasi tutti sbarcati a Santos, figurano in maggior numero, in ordine decrescente, spagnoli, portoghesi, italiani, jugoslavi, giapponesi, tedeschi, rumeni, austriaci, siriaci, estoniani e polacchi.

« Nel medesimo anno uscirono dal porto di Santos 23.304 emigranti dei quali 7.787 per diversi porti del Brasile. Il saldo del movimento per Santos fu, dunque, di 37.493, il maggiore che si sia registrato dal 1914.

« Dei 73.335 immigranti entrati negli Stati erano « spontanei » 46.110 e sussidiati 27.225. Degli spontanei 18.661 furono ricoverati prima nella *Hospedaria* e poi lasciati liberi al loro destino. Furono alloggiate nella *Hospedaria* durante l'anno 54.678 persone, compresi gli immigranti sussidiati, gli spontanei ed i rientrati da diverse provenienze, per collocamento. Uscirono per l'interno 44.419;

si fissarono nella capitale 9.403 ; passarono negli stati vicini 238, e morirono 21.

« Il servizio del popolamento continua a farsi colla introduzione di immigranti destinati alla colonizzazione delle « fazende » ed alle proprietà di privati, che a somiglianza di quanto ha già fatto il Governo, hanno formato in diversi punti dello Stato piccoli nuclei ai quali le terre sono vendute a rate.

« Prosegue la liquidazione dei nuclei coloniali dello Stato, tutti già emancipati.

« Nei nuclei dello Stato vi sono lotti di terreno che furono comprati circa 10 anni fa per 1.500 \$ a rate, e che sono ora venduti per somme varianti da 50.000 \$ a 100.000 \$.

« Nella zona fra i fiumi Ribeira e Jucupiranga è stata consegnata alla Compagnia « Kaigai Gokyo Kaluseki Kaisha », d'accordo con il contratto concluso con il governo dello Stato, un'area di 9.333.561,4 metri quadrati di terreno. Il 31 dicembre 1925 risiedevano nella colonia 469 famiglie giapponesi con un totale di 2.572 individui ; 5 famiglie « nazionali » con un totale di 25 individui ; 20 agricoltori giapponesi, 220 agricoltori fra nazionali e di altri paesi : il tutto per un totale di 2.727 individui. Il valore della produzione della colonia, nell'anno 1925 è così stimato : riso 1.645.092 \$; granturco 284.300 \$; zucchero ed acquavite 511.190 \$; farina di mandioca 52.560 \$; caffè 41.184 \$; tabacco 136.800 \$; fagioli 113.300 \$; allevamento di bestiame 75.438 \$; diverse 86.800 \$; totale 2.946.774 \$.

« Il Patronato Agricolo ha continuato a prestare la sua opera di assistenza agli agricoltori di S. Paolo, opera che è venuta grandemente aumentando durante il decorrere del 1925. E crebbe non soltanto perchè emigranti provenienti da nuovi paesi giunsero a S. Paolo, ma anche perchè si ebbero a lamentare importanti scioperi, i quali per fortuna ebbero felice soluzione senza che maggiori perturbazioni ne venissero ai lavori agricoli. Ma crebbe anche perchè il Governo stabilì che il Patronato Agricolo si occupasse della restituzione dei passaggi agli emigranti spontanei, la qual cosa è stata fatta con grande vantaggio non soltanto degli operai agricoltori, ma anche del buon nome della amministrazione.

« I reclami degli operai agricoli rappresentano un totale di 1.235 persone. Il numero delle questioni prese in esame dal Patronato Agricolo, durante l'anno 1925 raggiunse 952 (ossia 420 di più che nel 1925). Tale aumento fu anche dovuto al servizio di restituzione dei passaggi, il quale, dall'aprile in poi, rimase a carico del Patronato e corrisponde a 223 pratiche.

« L'Ufficio fece in modo che gli operai agricoli di questo Stato, durante l'anno 1925, ricevessero somme calcolate in un totale di 812.848 \$ 151 così divise :

Per assistenza giudiziaria	568.006 \$ 751
Per restituzione di passaggi	244.841 \$ 400
Totale	812.848 \$ 151

« Dall'aprile 1925 il Patronato agricolo ha avuto in più il servizio di restituzione di noli ad immigranti che pagarono di tasca propria le spese di viaggio dalla terra di origine al nostro stato. Questo nuovo incarico gli fu attribuito pel fatto che numerosi lavoratori erano state vittime di persone poco scrupolose, che cagionarono ad essi di grave pregiudizio, sia esigendo commissioni esagerate, sia appropriandosi indebitamente di somme sulle quali non avevano nessun diritto.

« Il Patronato Agricolo, dalla sua fondazione nel 1912 al 31 dicembre 1925, ha raccolto 8.434 pendenze, il cui valore può essere stimato in 4.029.015 \$ 559. E per suo intervento si è ottenuto il recupero di 3.012.542 \$ 121. Conviene notare che in numerosissimi casi i reclamanti, dopo di essere stati intesi nei loro reclami e di avere ottenuto l'intervento del P. A., non si rivolgono più ad esso neanche quando ne siano sollecitati. Quei quantitativi, poi rappresentano il totale degli importi, la cui liquidazione è a conoscenza del P. A.

« È utile, inoltre, considerare che nella relazione sugli importi reclamati sfuggirono numerosi reclami, il cui valore, sia pel loro carattere, sia per altro motivo, non fu computato. Così stando le cose, il totale è molto inferiore al valore reale dei reclami di cui il servizio ha dovuto occuparsi. Resta in tal modo spiegata la sproporzione che si potrebbe notare fra le somme incassate e ricevute ».

PERÙ.

Concessione agricola. — Il Commissariato Generale dell'emigrazione comunica che è estraneo alla pubblicazione della notizia colla quale si è voluto asserire che i suoi dirigenti stiano esaminando un progetto di concessione agricola nel Perù che si presenterebbe come specialmente importante.

Si tratta invece di un progetto non molto dissimile da quelli che giornalmente sono sottoposti per competenza di ufficio al Commissariato, e che allo stato attuale non presenta affatto attrattive tali da giustificare in suo favore una particolare notorietà.

AMERICA CENTRALE

L'immigrazione nell'Honduras. — Poichè spesso si sente parlare di aspirazioni ad emigrare nei paesi d'America centrale, non sarà inutile ricordare quanto è stato di recente segnalato in merito agli scacchi di tentativi colonizzatori all'Honduras, che pure

è un paese scarsamente popolato e potrebbe accogliere un quantitativo di popolazione superiore all'odierno.

Un progetto preparato dall'amministrazione Lopez, e nel quale mal cautamente confidarono alcuni agricoltori australiani, è finito miseramente, prima anche di un tentativo di realizzazione. I coloni, stanchi delle ripetute e vane promesse, furono alla fine obbligati, per non incorrere in peggiori traversie, ad impiegare i loro peculii assottigliati in iniziative personali.

La domanda avanzata da un centinaio di esperti agricoltori prussiani espulsi dalla Polonia e che avevano intenzione di passare nello Honduras per dedicarsi alla coltivazione di cereali, non ebbe neppure un cenno di risposta dalle autorità honduregne. E la stessa sorte incorse una uguale sollecitazione del Governo austriaco, che chiedeva lotti di terra per un gruppo di emigranti.

AFRICA DEL NORD

La legislazione sociale al Marocco. — Il sen. Steeg, residente generale di Francia al Marocco, d'accordo col ministro del lavoro della metropoli, ha stabilito di organizzare l'ispezione del lavoro nel protettorato.

LE GRANDI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

ORGANIZZAZIONE PERMANENTE DEL LAVORO

Un parere della Corte permanente di Giustizia internazionale. — Nel corso della settima sessione (Ginevra, 1925), la Conferenza internazionale del Lavoro adottava un progetto di convenzione concernente il lavoro notturno dei fornai. Il progetto stipulava in special modo (art. 1° § 2) che l'interdizione di preparare — nelle ore notturne — pane, pasticceria o prodotti similari a base di farina « s'applica al lavoro di ogni persona tanto padronale quanto operaia che partecipi a tale preparazione ».

Quando la questione fu discussa dalla Conferenza, alcuni rappresentanti padronali espressero dubbi sulla competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro ad occuparsi del lavoro del padrone. Nondimeno, tanto la Commissione della Conferenza quanto la Conferenza stessa ritennero che l'Organizzazione poteva trattare tale questione ed il progetto di convenzione fu adottato con una forte maggioranza.

I padroni, non soddisfatti, domandarono al Consiglio di Amministrazione di riferirne alla Corte permanente di Giustizia Internazionale. Dopo un ampio dibattito il Consiglio d'Amministrazione votò la seguente risoluzione.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, al quale il gruppo padronale si è rivolto chiedendogli di sottoporre alla Corte permanente di Giustizia internazionale la questione della competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro circa il lavoro personale del padrone, pure stimando, nella sua maggioranza, che l'Organizzazione internazionale del Lavoro è competente nel caso contemplato dalla richiesta, e dichiarando che la sua decisione non saprebbe costituire un precedente, decide di trasmettere la domanda al Consiglio della Società delle Nazioni, a norma dell'art. 14 del Trattato di pace, formulando così la questione da sottoporre alla Corte :

« L'Organizzazione internazionale del Lavoro ha competenza per elaborare e proporre una regolamentazione che, per assicurare la protezione di certi lavoratori salariati, ri-guardi in pari tempo e accessoriamente lo stesso lavoro personale del padrone ? »

La Corte si è occupata di questa domanda nella sua undecima sessione odierna. Esaminati i documenti e i memoriali che le erano stati sottoposti in proposito e dopo avere udito i rappresentanti delle organizzazioni interessate, la Corte ha espresso il seguente parere :

« La Corte è di parere

« che l'Organizzazione permanente del Lavoro può elaborare e proporre delle norme, che, per garantire la posizione di certi operai salariati, contemplino nello stesso tempo ed accessoriamente lo stesso lavoro personale dei datori di lavoro ».

I principali motivi di questa risoluzione possono essere riassunti così :

La questione sottoposta alla Corte è generale e non concerne un ramo dell'industria in particolare. La Corte non è richiesta di emettere un parere sull'esistenza di una competenza generale qualsiasi allo scopo di regolamentare il lavoro del datore di lavoro ; si tratta di sapere se l'Organizzazione internazionale del Lavoro può esercitare la propria competenza in un caso in cui la regolamentazione proposta allo scopo di proteggere i lavoratori salariati regolamenterebbe accessoriamente lo stesso lavoro personale del padrone.

La questione sottoposta alla Corte è manifestamente una questione di diritto e la risposta da darvi dipende dai termini della Parte XIII del Trattato di Versailles in cui si trova definita la competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro.

L'esame delle disposizioni del Trattato mostra che la competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro è estesissima quando si tratta di studiare e discutere questioni di lavoro, sia per ciò che concerne l'adozione di una legge internazionale, sia per quanto riguarda la conclusione di accordi internazionali.

Tuttavia il Trattato non riconosce all'Organizzazione il potere di fare applicare le sue decisioni, finchè i Governi non abbiano ratificato le convenzioni, e anche in questo caso, il suo diritto è limitato. Del resto, ogni Stato Membro ha il diritto di contestare formalmente l'iscrizione di qualsiasi soggetto all'ordine del giorno della Conferenza, e tale opposizione è effettiva, a meno che la Conferenza non decida diversamente con la maggioranza dei due terzi di suffragi espressi dai delegati presenti. Di più, dopo l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, un progetto di convenzione o una raccomandazione non può essere adottato dalla Conferenza che con la maggioranza dei due terzi.

Così, oltre al ricorso alla Corte, a proposito di ogni questione o difficoltà (articolo 423) il Trattato prevede il mezzo di arrestare ogni tentativo dell'Organizzazione di eccedere dalla propria competenza.

L'esame delle disposizioni del Trattato mostra che la intenzione delle Alte Parti contraenti era decisamente quella di conferire alla Organizzazione internazionale del Lavoro dei poteri estesissimi, affinchè essa potesse collaborare con loro allo scopo di prendere quelle misure che fossero atte ad assicurare un regime di lavoro umano e la protezione degli operai salariati. Non può ritenersi che il loro scopo possa essere stato quello di impedire alla Organizza-

zione internazionale del Lavoro di studiare e di proporre le misure ed i provvedimenti essenziali per la realizzazione di tale fine.

Non soltanto l'intera economia della Parte XIII autorizza a concludere che l'Organizzazione internazionale del Lavoro non è privata del diritto di proporre provvedimenti protettivi dei salariati, perchè questi provvedimenti potrebbero accessoriamente regolamentare il lavoro personale del datore di lavoro, ma nel Trattato si trovano pure disposizioni speciali, nell'applicazione delle quali, secondo il senso che loro è generalmente attribuito, si può supporre che la regolamentazione accessoria del lavoro personale del padrone si trova virtualmente implicata. Se ne ha un esempio nella regolamentazione delle ore di lavoro (Parte XIII, preambolo) e nell'adozione di un riposo settimanale di almeno ventiquattr'ore che comprenderà la domenica ogni volta che ciò sia possibile (art. 727, principio 5). Le legislazioni nazionali ed internazionali offrono ancora numerose applicazioni di questo principio (chiusura di magazzini, officine e uffici durante certe ore della giornata; interdizione dell'uso del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi; interdizione dell'uso della biacca nelle pitture, ecc.).

Si è invocato l'argomento che dei provvedimenti destinati ad applicare i principi enunziati in convenzioni proposte dall'Organizzazione internazionale del Lavoro rientrano nel campo riservato ai membri che ratificano tali convenzioni, e, perciò, che toccherebbe esclusivamente a detti membri lo studiare ed applicare dei provvedimenti destinati alla protezione dei lavoratori salariati, per esempio, regolamentando accessoriamente l'uguale lavoro dei padroni. A questo riguardo, la Corte osserva che la Parte XIII fa distinzione fra i principii e le disposizioni destinate ad assicurarne l'applicazione.

Come appare dal fin qui detto, il parere emesso dalla Corte è importante, perchè dà l'interpretazione più lata della competenza dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel senso del maggiore intervento limitativo dell'attività e della libertà di privati produttori. E mostra così, indirettamente, che i corifei e gli amici sedicenti democratici della Organizzazione permanente del Lavoro non sono i più qualificati a protestare contro pretesi attentati italiani alle idee del puro liberalismo. Infatti, se la Organizzazione permanente del Lavoro può, secondo la tesi strenuamente sostenuta dai suoi amici e dirigenti, spingersi nella tutela dei salariati fino a regolare il lavoro di chi salariato non è, ma è produttore diretto, come si può, poi, accusare di liberticida la legislazione italiana, che tende a disciplinare, ad esempio, la vita sindacale e i conflitti collettivi del lavoro, per la più efficace tutela dei lavoratori e dell'interesse generale?

La Svizzera e la VII^a Conferenza internazionale del Lavoro. — Con un messaggio del 7 giugno 1926, il Consiglio federale svizzero ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea federale sulle decisioni prese dalla Conferenza internazionale del Lavoro nella sua settima sessione.

Dopo un resoconto completo dei lavori di detta sessione, il Consiglio espone l'attitudine che esso conta di prendere al riguardo delle convenzioni e delle raccomandazioni votate e sottopone alcune proposte all'Assemblea federale. Mette conto riassumere qui quanto concerne la *convenzione per l'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni del lavoro*.

In virtù dell'art. 90 della legge federale sull'assicurazione in caso di malattia e d'infortuni, gli stranieri residenti in Svizzera e i loro superstiti hanno diritto alle medesime prestazioni che gli assicurati di nazionalità svizzera, quando la legislazione degli Stati da cui dipendono offra agli svizzeri ed ai loro superstiti, in materia di previdenza contro la malattia e gli infortuni, vantaggi equivalenti a quelli che la legge svizzera consacra. Il Consiglio federale designa gli Stati che adempiono questa condizione. Gli assicurati sudditi di altri Stati hanno diritto alle cure mediche ed all'indennità di disoccupazione intera, ma a tre quarti soltanto della rendita d'invalidità e delle rendite di superstiti. Di più, il coniuge e i figli soltanto possono pretendere queste ultime.

Allorchè vigeva la legislazione federale sulla responsabilità civile dei fabbricanti e di altri imprenditori, gli stranieri godevano del medesimo trattamento che i cittadini svizzeri. Se la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni ha introdotto la distinzione stabilita dall'art. 90, ciò ha fatto pel duplice fine di evitare, da una parte, che il tasso elevato delle sue indennità abbia per effetto d'attrarre un troppo forte quantitativo di mano d'opera straniera che verrebbe ad ingombrare il mercato svizzero del lavoro e d'indurre, d'altra parte, gli altri Stati a migliorare le condizioni fatte agli svizzeri in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro. Ma fin dalla sua entrata in vigore l'art. 90 ha dato luogo a numerose discussioni. Attualmente, non sembra che la distinzione che esso stabilisce possa alla lunga essere mantenuta.

Da un lato, c'è la tendenza moderna di considerare la indennizzazione degli infortuni sul lavoro come una conseguenza del contratto di lavoro e di riconoscere per conseguenza in questa materia diritti uguali agli stranieri ed ai nazionali. Così, la maggior parte degli Stati hanno iscritto nella loro legislazione il principio dell'eguaglianza di trattamento di lavoratori stranieri e nazionali vittime d'infortuni sul lavoro.

D'altro canto, la disposizione dell'art. 90 ha condotto a questo risultato: che l'Italia, per esempio, non autorizza l'emigrazione dei

suoi nazionali a destinazione della Svizzera se non a condizione che essi godano d'indennità eguali a quelle che percepiscono i cittadini svizzeri. Ora, poichè nel caso particolare, la legge federale non permette questa assimilazione, i datori di lavoro svizzeri si vedono obbligati di contrarre assicurazioni supplementari destinate a integrare la indennità che la Cassa nazionale svizzera di assicurazione versa ai lavoratori italiani. Questo è proprio il caso dell'industria edilizia. Ne risulta che i datori di lavoro che, in virtù della legge, sono tenuti a pagare i medesimi premi agli stranieri ed ai nazionali, sono gravati da un doppio onere poichè debbono far fronte alle spese di una assicurazione supplementare. Perciò i datori di lavoro che si trovano in questa situazione reclamano da lungo tempo l'abrogazione della distinzione stabilita dall'art. 90. Di più, consultate sulla loro linea di condotta nei riguardi della convenzione, le Associazioni operaie e padronali hanno espresso parere favorevole alla ratifica. Queste ultime, tuttavia, hanno fatto valere che la loro acquiescenza non dovèva essere interpretata come acquisita a tutto il campo dell'assicurazione sociale, ma che era volutamente limitata all'introduzione dell'eguaglianza di trattamento in materia d'assicurazione contro gli infortuni.

Infine, è bene notare che dall'entrata in vigore della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni la legislazione della maggior parte degli altri Stati ha fatto notevoli progressi, e per conseguenza, che certi motivi che allora avevano giustificato la differenza di trattamento prevista dall'art. 90, non hanno più la stessa importanza.

Ragioni d'ordine internazionale e nazionale militano, dunque; in favore della ratifica della convenzione. Tuttavia, l'esperienza dimostra che la ratifica delle convenzioni internazionali del lavoro da parte di diversi Stati si compie con una certa lentezza. Occorrerà, di conseguenza, un po' di tempo perchè la ratifica della convenzione sull'eguaglianza di trattamento in materia di infortuni sul lavoro sia generale. D'altra parte, la ratifica di questa convenzione non implica l'obbligo di stabilire l'eguaglianza di trattamento che a riguardo dei sudditi degli Stati che abbiano pure notificato la loro ratifica. In queste condizioni, potrebbe darsi che la Svizzera sentisse il bisogno di concludere accordi speciali per l'eguaglianza di trattamento nel dominio dell'assicurazione contro gli infortuni, prima che la ratifica della convenzione si sia sufficientemente generalizzata o al di fuori della cerchia degli Stati che abbiano ratificato.

Per questi motivi sarebbe indicato che il Consiglio federale fosse autorizzato a ratificare la convenzione ed a concludere inoltre accordi internazionali sull'eguaglianza di trattamento degli stranieri e dei nazionali vittime d'infortuni sul lavoro.

Quanto alle ripercussioni finanziarie che il riconoscimento del principio dell'eguaglianza di trattamento importerebbe, necessita

notare che non ne risulterebbe alcun onere nuovo nè per i datori di lavoro nè per la Cassa nazionale svizzera d'assicurazione in caso d'infortuni. Per contro, la Confederazione che, in virtù dell'art. 90, gode attualmente della differenza fra le prestazioni versate agli stranieri e quelle versate agli svizzeri, non verrebbe a percepire più nulla da questa parte. Tale bonifica rappresenta annualmente una somma di circa 500.000 franchi da valere sui sussidi della Confederazione alla Cassa nazionale.

Come s'è detto più sopra, si sono fatte strada alcune apprensioni circa la ratifica. Si è detto che essa rischiava di creare un precedente in favore dell'estensione dell'eguaglianza di trattamento alle altre assicurazioni sociali. Ma queste apprensioni sono infondate. Difatti, bisogna fare una nettissima distinzione fra la riparazione degli infortuni, che è in fondo una delle conseguenze del contratto di lavoro, e le assicurazioni sociali, che sono istituzioni di diritto pubblico. Se, dunque, la Svizzera si decidesse a rinunciare al sistema da essa adottato verso gli stranieri in materia d'assicurazione contro gli infortuni, questo non significherebbe affatto che si impegnerebbe a riconoscere l'eguaglianza di trattamento per ciò che concerne l'assicurazione per la vecchiaia, l'assicurazione dei superstiti e l'assicurazione per l'invalidità.

Poichè le convenzioni e gli accordi internazionali, come quelli di cui sopra si parla, sono assimilati, dalla ratifica e dalla promulgazione, al diritto materiale interno ed inoltre non impongono l'elencazione di disposizioni esecutive, la loro applicazione può essere assicurata senza bisogno di rivedere l'art. 90 della legge federale.

Di conseguenza, il Consiglio federale ha sottoposto all'Assemblea federale un progetto di *determinazione (arrêté)* autorizzante, da una parte, il Consiglio federale a ratificare la convenzione e, dall'altra, a concludere con certi Stati accordi che concernano l'eguaglianza di trattamento di lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro.

Quanto alla *raccomandazione concernente l'eguaglianza di trattamento dei lavoratori stranieri e nazionali in materia di riparazione degli infortuni sul lavoro*, il messaggio del Consiglio federale osserva :

Le disposizioni della parte I a) della raccomandazione corrispondono alla pratica già inaugurata della Cassa nazionale svizzera d'assicurazione contro gli infortuni coll'autorizzazione del Consiglio federale : la sua esecuzione non sembra, dunque, debba sollevare difficoltà.

La questione posta nella parte I b) della raccomandazione dipende, per quel che riguarda la prima istanza, dalla procedura civile dei Cantoni e sfugge, di conseguenza, alla competenza della Confederazione. In seconda istanza, e salvo l'eccezione prevista

dall'*arrêté* federale del 28 marzo 1917, circa l'organizzazione del tribunale federale delle assicurazioni e la procedura da seguire dinanzi a questo tribunale, il difetto di comparsa delle parti non reca pregiudizio ai loro diritti (art. 45; al. 2). Tuttavia, in materia di prova, il tribunale può ordinare d'ufficio l'interrogatorio delle parti, e la parte che non compare personalmente, senza legittima scusa, è tenuta a sopportare le spese e ad indennizzare la parte avversa. Essa è citata per una nuova udienza, con avviso comminatorio che se non si presentasse una seconda volta senza causa d'impedimento legittimo, i fatti su cui avrebbe dovuto essere interrogata potrebbero essere ritenuti come constatati (art. 84-86).

Infine, per quel che riguarda i benefizi delle esenzioni dai diritti fiscali, ecc., da accordare agli stranieri [parte I c) della raccomandazione], l'art. 121 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni obbliga i Cantoni ad accordare al querelante povero, su sua richiesta, il beneficio dell'assistenza giudiziaria nonchè la dispensa da ogni deposito, cauzione, spese di perizia, emolumenti giudiziari e diritto di bollo. Esso non stabilisce nessuna distinzione fra svizzeri e stranieri. Gli altri vantaggi che le legislazioni cantonali possano consacrare, sfuggono alla competenza della Confederazione.

Di più, l'*arrêté* federale concernente l'organizzazione del Tribunale federale delle Assicurazioni prevede — senza stabilire distinzione fra svizzeri e stranieri — che una parte può usufruire del beneficio dell'assistenza giudiziaria ed essere resa libera dall'obbligo di fornire cauzione o di pagare le spese di giustizia.

Occorre rilevare pure che certi vantaggi previsti dalla raccomandazione sono già accordati in Svizzera, in virtù della convenzione internazionale del 17 luglio 1905 relativa alla procedura civile.

La parte II della raccomandazione non concerne la Svizzera, dove la legge federale del 13 giugno 1911 ha istituito l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.

Risulta da quanto precede che a prescindere dalla materia riservata alla competenza dei Cantoni, la Confederazione ha già dato effetto alle disposizioni della raccomandazione. Non c'è ragione, perciò, di prendere provvedimenti speciali a questo riguardo.

ISTITUTO INTERNAZIONALE D'AGRICOLTURA

L'ottavo Congresso internazionale di olivicoltura. —

Questo importante congresso, organizzato dall'Istituto Internazionale di Agricoltura, si terrà, come già la stampa quotidiana d'Italia e dell'estero ha annunciato, a Roma dal 16 al 21 di novembre. Saranno in esso esaminati e dibattuti nel modo più ampio i problemi della olivicoltura: così da un punto di vista strettamente

scientifico, come dal punto di vista della produzione e del commercio.

Il Comitato d'onore del Congresso è costituito da S. E. Benito Mussolini, Capo del Governo e Primo Ministro Segretario di Stato, e dalle LL. EE. Belluzzo, e Peglion, Ministro e Sottosegretario di Stato per la Economia nazionale. Il vasto lavoro di organizzazione del Congresso è diretto dallo stesso Comitato Permanente dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, coadiuvato da un Comitato tecnico-scientifico presieduto dal Prof. Brizi, direttore generale dell'Agricoltura al Ministero della Economia nazionale, e dall'on. Giuseppe Grassi, presidente della Società Nazionale degli olivicoltori italiani.

Vennero invitati già a partecipare al Congresso: Algeria, Argentina, Australia, Cile, Cina, Cipro, Egitto, Francia, Giappone, Gran Libano, Grecia, Inghilterra, Italia e colonie, Marocco, Palestina, Portogallo, Spagna, Stati Uniti dell'America del Nord, Regno Serbo-Croato-Sloveno, Tunisia, Uruguay, Unione dell'Africa del Sud.

Sono stati costituiti Comitati regionali, di preparazione per il più largo concorso possibile al Congresso, in Liguria, in Toscana, nel Lazio, nella Campania, in Puglia, in Calabria, in Umbria, nell'Abruzzo, in Sardegna, nell'Istria, etc. La Confederazione degli Agricoltori Fascisti ha diramato alle Federazioni provinciali delle zone olivicole un fervoroso invito a fare larga propaganda fra gli olivicoltori.

Anche in Francia, in Ispagna e in altri Paesi specialmente interessati alle questioni della olivicoltura, sono sorti, a fiancheggiare l'opera dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, singoli Comitati che hanno l'ufficio di far conoscere gli scopi e, nei suoi particolari, il programma del Congresso, di ricevere le adesioni, etc. Il programma è dei più importanti e interessanti, sotto l'aspetto scientifico-pratico e anche sotto l'aspetto turistico. Prima e dopo i lavori del Congresso propriamente detti, i congressisti parteciperanno a gite in varie regioni italiane, allo scopo di visitare impianti, oliveti, istituzioni agrarie, istituti sperimentali, oleifici, etc. Così, prima del Congresso, avrà luogo una escursione in Liguria, in Toscana ed in Umbria: in Liguria saranno visitati i più importanti stabilimenti industriali; in Toscana saranno visitati la R. Stazione di entomologia agraria di Firenze, la R. Scuola Media di Olivicoltura di Pescia, alcuni oliveti in provincia di Pisa, Livorno, Firenze; in Umbria saranno visitati l'Istituto Superiore di studi agrari di Perugia, l'Istituto sperimentale di olivicoltura di Spoleto e sarà fatta anche una visita ad Assisi. Il Governo italiano ha concesso notevoli agevolazioni ferroviarie ai partecipanti al Congresso e altrettanto han fatto le principali Società di navigazione.

Entro il mese di settembre si riunisce il Comitato tecnico-scientifico.

tifico cui sopra si è accennato. Il Comitato stesso, circa il contributo notevolissimo dell'Italia al Congresso, fa sapere che di particolare interesse saranno, durante i lavori del Congresso, la relazione del Prof. Antonio Berlese, direttore della R. Stazione di entomologia agraria di Firenze, sulle malattie parassitarie dell'olivo e specialmente sulla lotta contro la mosca olearia (convien qui ricordare che la lotta contro la mosca olearia è stata in quest'anno estesa in Italia a oltre quattordici milioni di piante); la relazione del Prof. Lionello Petri, direttore della R. Stazione di patologia vegetale di Roma, sulle malattie non parassitarie dell'olivo; la relazione del Prof. Ugo Brizi, docente di botanica nel R. Istituto Superiore di studii agrari di Milano, sulle varietà dell'olivo e sulla loro classificazione; le relazioni dei professori Flaminio Bracci, della Scuola di Agricoltura di Pescia, e Degli Atti, dell'Istituto Superiore di Portici, sulle innovazioni tecniche nella olivicoltura e nell'oleificio; la relazione dell'on. Grassi sulla difesa internazionale contro la concorrenza sleale all'olio di oliva; la relazione del Prof. Azzi, dell'Istituto Superiore di Perugia, sulla ecologia dell'olivo, etc.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Le condizioni del mercato del lavoro nei diversi paesi.

Il Commissariato Generale dell'emigrazione ha organizzato da tempo, per ordine di S. E. Mussolini, una rilevazione sistematica delle condizioni del mercato di lavoro nei diversi Paesi, giovandosi delle informazioni che gli forniscono i suoi Ispettori e Corrispondenti, i Regi Uffici Diplomatici e Consolari, le Camere di commercio, i Fasci e le associazioni italiane all'estero.

Tali informazioni vengono pubblicate in forma riassuntiva per dare una visione sintetica delle possibilità che i vari paesi esteri offrono alla nostra mano d'opera.

Un opuscolo ora pubblicato, e che è il terzo della serie, contiene i dati raccolti al 30 giugno 1926.

Le condizioni economiche, lo sviluppo agrario, lo stato del lavoro e della disoccupazione, i principali lavori in corso o in progetto suscettibili di impiego di mano d'opera nei diversi paesi, vengono rapidamente presi in esame ed esposti nella pubblicazione, che può dunque fornire a chi legga una conoscenza generica, ma esatta e fondata su dati recenti, delle attuali capacità di occupazione offerte ai lavoratori delle varie categorie, quelli intellettuali compresi, da parte dei vari Paesi mondiali. Il volumetto potrà inoltre fornire utilmente a chiunque, il modo di controllare le molte notizie — spesso errate o inesatte — che non di rado appaiono circa i vantaggi e le possibilità che questo o quel Paese offrirebbe alla nostra emigrazione.

Si ritiene opportuno di riassumere qui le notizie contenute in detto opuscolo, aggiornandole per alcuni Paesi al 31 luglio 1926.

STATO

NOTIZIA

EUROPA

Albania

Connazionali residenti nel distretto di Scutari e Còssovo un centinaio circa. Le condizioni del mercato del lavoro permangono precarie e le condizioni di vita non sono favorevoli agli stranieri. La mano d'opera indigena risulta esuberante agli effetti delle rudimentali e primitive industrie locali: anzi si nota una certa disoccupazione. La massa della popolazione è dedita alla pastorizia e all'agricoltura.

STATO	NOTIZIA
<i>Segue</i> ALBANIA	Da qualche mese è stata iniziata la ricostruzione del ponte sul fiume Mathi, affidata all'impresa Ing. Mazorana & C. di Trieste, la quale impiega anche un gruppo di operai italiani.
Austria	<p>Le condizioni del mercato del lavoro sono tristi e in questi ultimi tempi hanno alquanto peggiorato. Dal settembre 1924 all'aprile 1925 la disoccupazione è salita da 77.540 a 148.503 disoccupati, con un massimo di 188.919 nel febbraio 1925.</p> <p>Complessivamente sono stati licenziati circa 100.000 funzionari, di cui molti senza alcuna pensione.</p> <p>Gli operai italiani sono occupati principalmente nella industria dei laterizi, e si è constatata una certa richiesta di mano d'opera italiana per i lavori di sterramento, la quale però non venne autorizzata dal competente ufficio di controllo (Wanderungsamt). Lavorano in Austria molti gelatieri, pasticciieri ed arrotini italiani. Ma la possibilità d'impiego dei nostri connazionali può ora considerarsi assolutamente nulla. Nè l'investimento di capitali italiani nelle imprese austriache appare attualmente troppo consigliabile, fatta forse eccezione per le imprese edilizie. Ma il carattere politico (piattaforma elettorale del partito democratico sociale) che si è voluto annettere a tali lavori escluderebbe qualsiasi possibilità di partecipazione. L'emigrazione intellettuale non va neppure presa in considerazione.</p> <p>In tutta la Carinzia lavorano 36 ditte italiane.</p> <p>Merita speciale menzione l'iniziativa italiana (Ditta Guarneri di Feltre) della « Talkum-Werke » per la estrazione del talco ad Hirt-bei-Frisach.</p>
Belgio	<p>Condizioni generali del mercato del lavoro tendent al miglioramento, avvantaggiate dalle conseguenze dello sciopero minerario inglese.</p> <p>Sensibile crisi nelle industrie del tabacco, delle pelli e dei mobili.</p> <p>Costo della vita in aumento (indice 558 contro 528).</p> <p>Salari in aumento del 5 % in media, in concordato fra padroni ed operai.</p> <p>Si annuncia per prossima l'aggiudicazione dei lavori per il canale <i>Liegi-Anversa</i>, lungo 125 km. (circa 500 milioni franchi).</p>

STATO	NOTIZIA
<i>Segue</i> BELGIO	Situazione agricola non molto soddisfacente, causa le piogge eccessive. Situazione politica incerta.
Bulgaria	Il Paese attraversa una grave crisi economica. Gli operai stranieri non sono quasi tollerati ed a stento trovano da collocarsi. Causa il freddo eccessivo, dal novembre al marzo sono sospesi i lavori edilizi. La media dei salari è inferiore a quella italiana. Non è permesso l'esercizio di professioni liberali da parte degli stranieri se non in forza di speciale autorizzazione del Parlamento, convalidata da successivo esame, e si considera essenziale la conoscenza della lingua bulgara. Non è consigliabile l'emigrazione di operai italiani e tanto meno quella intellettuale.
Cecoslovacchia	Il livello dei salari è molto disceso nell'ultimo anno ed il costo della vita risulta oltremodo gravoso nelle città, soprattutto in rapporto alla rilevata svalutazione della moneta circolante. È stato possibile appena qualche modesto arruolamento di nostri terrazzieri e braccianti.
Cipro	Il numero dei connazionali residenti nell'Isola di Cipro si aggira attorno ai 110, in maggiore parte negozianti ed impiegati di commercio. Il mercato di lavoro non offre alcuna possibilità.
Danimarca	In Danimarca vi sono circa 250 connazionali, disseminati nel paese. Le condizioni generali del lavoro sono depresse specialmente in rapporto alla crisi industriale. La richiesta di mano d'opera è quindi minima. Lo Stato ed i Comuni hanno deciso di eseguire lavori edilizi e stradali eccezionali appunto per lenire in parte gli effetti della disoccupazione.
Estonia	Non offre condizioni favorevoli alla nostra emigrazione, soprattutto per le difficoltà del clima.
Finlandia	Condizioni generali del mercato del lavoro mediocre. Nelle industrie sono occupati esclusivamente operai locali ed i permessi per una lunga permanenza vengono concessi soltanto in via eccezionale.

STATO	NOTIZIA
<i>Segue</i> FINLANDIA	La Finlandia non offre alcuna possibilità alla nostra emigrazione.
Francia	<p>a) <i>Parigi</i>. — Si riscontrano spontanei aumenti di salario (di 3 e 6 franchi al giorno) ma l'indice del costo della vita è salito dal 664 (aprile) a 702 (maggio). Industrie tessili in piena attività. Depressione nelle metallurgiche. Nei lavori pubblici notevole attività per le ferrovie. Nelle regioni devastate perdura la quasi totale sospensione dei lavori di ricostruzione.</p> <p>La fine della campagna al Marocco e la bene avviata pacificazione della Siria lasciano sperare in una maggiore estensione del mercato del lavoro.</p> <p>b) <i>Tolone</i>. — Connazionali residenti circa 50 mila in buone condizioni. Situazione del mercato di lavoro stazionaria. Richiesta di mano d'opera per agricoltura, miniere, strade, ecc. Costo della vita e salari in aumento. Colonia generalmente stabile. Nessuna emigrazione intellettuale.</p> <p>c) <i>Reims</i>. — Ripresa del mercato di lavoro. Richiesta continua di muratori. Non esiste disoccupazione.</p> <p>d) <i>Modane</i>. — Connazionali residenti più di 4000, in condizioni di vita soddisfacenti.</p> <p>Costo della vita in aumento; salari in aumento. Relativamente considerevole il collocamento di elementi italiani specialisti in ragioneria.</p>
Germania	<p>a) <i>Berlino</i>. — Lieve miglioramento nel mercato del lavoro. L'economia del Paese permane dominata dalla necessità di smercio dei prodotti industriali, sia all'interno che all'estero. Prevale l'opinione che la situazione economico-finanziaria e la disoccupazione del paese troveranno una favorevole soluzione soltanto quando i più importanti paesi di Europa godranno di una circolazione monetaria sana, stabilizzata.</p> <p>Un insignificante miglioramento si è verificato nella disoccupazione.</p> <p>Limitatissimo collocamento di mano d'opera italiana: anzi, degli italiani occupati non potranno mantenersi al lavoro che quelli residenti da tempo sul posto.</p> <p>b) <i>Stoccarda</i>. — Connazionali residenti circa 1300, in buone condizioni di vita. Forte disoccupazione. Situazione del mercato del lavoro difficile. Misure di</p>

STATO

NOTIZIA

Segue GERMANIA

ordine generale hanno precluso il mercato germanico in genere a tutti i lavoratori stranieri, fatta eccezione per alcuni piccoli gruppi di contadini polacchi destinati alle regioni del Nord-Est.

Senza previa regolare autorizzazione statale è da evitarsi qualsiasi emigrazione italiana nel Wurtemberg.

Gran Bret. e Irlanda

Le condizioni del mercato di lavoro inglese non potrebbero essere più difficili. Persiste una enorme disoccupazione, ed il Governo sussidia oltre un milione di disoccupati. Si esclude ogni possibilità di collocamento di mano d'opera.

Nello Stato Libero d'Irlanda, molto meno industriale dell'Inghilterra e della Scozia, la depressione economica è ancor più accentuata che nel Regno Unito, e perciò gli effetti della disoccupazione si fanno maggiormente risentire.

Un rigidissimo controllo è imposto dalle autorità locali alla immigrazione degli stranieri di ogni nazione, fino al punto che, spesso, i permessi d'immigrazione rilasciati dalle autorità irlandesi non sono riconosciuti validi da quelle inglesi.

Grecia

Condizioni economiche della collettività italiana (pescatori, marinai, braccianti, operai, contadini, ecc.) non miserevoli ma non floride. Crisi commerciale e crisi finanziaria. Costo della vita elevatissimo. Nessuna richiesta di mano d'opera. Nessun progetto di colonizzazione. È in progetto la costruzione del tronco ferroviario Tripolitza-Sparta-Gythion.

Non esistono leggi per l'assicurazione obbligatoria sociali.

Nessuna possibilità per l'emigrazione intellettuale.

Jugoslavia

Belgrado. — La situazione economica, già malsicura, ha risentito un serio aggravio a causa delle disastrose inondazioni che hanno prodotto danni incalcolabili.

Data la preferenza che la legge assicura alla mano d'opera locale, gli operai stranieri non trovano facile collocamento.

Nella circoscrizione consolare di Belgrado vivono un centinaio di nostri connazionali, in maggior parte negozianti, agenti commerciali ed impresari di lavori, ivi stabiliti da molti anni. Il mercato finanziario

STATO	NOTIZIA
<i>Segue JUGOSLAVIA</i>	<p>è debole ed il tasso d'interesse raggiunge talvolta il 20 per cento. Il costo della vita è elevatissimo. Non vi è alcuna richiesta di mano d'opera. Manca totalmente l'emigrazione intellettuale.</p> <p>Nella <i>circoscrizione consolare di Lubiana</i> (Slovenia) le condizioni generali del lavoro sono più soddisfacenti. Le industrie che eventualmente potrebbero assorbire nostra mano d'opera sono quelle del legno e delle mattonelle, nonchè le edilizie. L'agricoltura e l'allevamento del bestiame meritano pure speciale riguardo.</p> <p>Nella <i>Bosnia-Erzegovina</i> il mercato del lavoro è instabile: comunque, i nostri lavoratori potrebbero trovare collocamento come muratori e affini, come minatori e boscaioli.</p> <p>Nella <i>circoscrizione consolare di Skoplje</i> (Uskub) non vi è richiesta di mano d'opera, essendo sufficiente quella locale. Inoltre la crisi finanziaria (influenzata dalla cattiva raccolta del papavero) è tale da escludere ogni e qualsiasi possibilità di immigrazione. Il costo della vita è sempre in aumento.</p> <p>Nella <i>circoscrizione consolare di Spalato</i> esistono cinque grandi fabbriche di cemento, ma gli operai stranieri hanno scarsissima probabilità di essere collocati.</p> <p>Nella <i>circoscrizione consolare di Zagabria</i> le condizioni generali del lavoro peggiorano ogni giorno e la disoccupazione assume sempre maggiori proporzioni.</p>
Lettonia	<p>Per la politica di esclusiva protezione del lavoro nazionale agli stranieri in cerca di occupazioni si rifiutano persino i permessi di soggiorno.</p>
Lituania	<p>La Lituania potrebbe offrire un certo sbocco alla nostra mano d'opera qualificata, specialmente per il ramo edilizio. Il Paese si dibatte, tuttavia, in notevole strettezza finanziarie, e perciò ogni tentativo di collocamento di mano d'opera dovrà essere preceduto da corrispondenti combinazioni finanziarie.</p>
Lussemburgo	<p>Il mercato del lavoro può considerarsi relativamente discreto. I nostri lavoratori trovano collocamento nelle grandi industrie minerarie e metallurgiche, e nell'edilizia. Dal 1° gennaio 1926 è entrata in vigore la nuova legge sulle assicurazioni sociali. Il costo della vita tende all'aumento. Al 31 dicembre 1925 il numero degli italiani residenti nel Lussemburgo ascendeva a circa 11.000.</p>

STATO	NOTIZIA
Malta	<p>Il mercato del lavoro non presenta notevole interesse, data l'esiguità del territorio e le speciali condizioni dell'isola. Vivono a Malta non più di mille connazionali, in massima parrucchieri, sartì, calzolai, falegnami e commercianti.</p>
Monaco (Principato di).	<p>La estrema esiguità del territorio non permette neppure di parlare di un vero e proprio mercato di lavoro nel Principato di Monaco. D'altronde, quel poco di lavoro che ivi esiste può considerarsi del tutto assorbito dalla mano d'opera straniera; e soltanto negli impieghi ad alto stipendio e con funzioni direttive, l'elemento italiano è ostacolato dall'elemento francese, trattandosi quasi sempre di amministrazioni od imprese di origine francese, ovvero dell'elemento locale (monagaschi).</p> <p>La richiesta di mano d'opera è in relazione alla maggiore o minore affluenza dei forestieri.</p>
Norvegia	<p>Il Paese, sebbene possenga alcune ricchezze naturali ed una grande flotta mercantile, non ha ancora superato la crisi finanziaria del dopo guerra, e la mano d'opera indigena, fortemente organizzata, si dimostra sistematicamente ostile all'immigrazione straniera.</p>
Olanda	<p>Esistono limitatissime possibilità di collocamento per minatori, muratori e mosaicisti da pavimenti, ma sempre su richiesta degli impresari.</p>
Polonia	<p>Perdurano e peggiorano le sfavorevoli condizioni generali del lavoro, e l'estensione della disoccupazione locale non permette alcun collocamento di mano d'opera straniera. Anzi, la Polonia alimenta una certa emigrazione, specialmente in Francia, in America e, recentemente, anche in Romania.</p> <p>A fine agosto si contavano circa 162.000 disoccupati, con una leggera diminuzione di fronte alle statistiche precedenti (181.000) da attribuirsi al maggior impiego di mano d'opera agricola, proprio della stagione. Nell'industria invece, la disoccupazione aumentava, specialmente nell'Alta Slesia, per la grave crisi della industria carbonifera,</p>

STATO

NOTIZIA

Portogallo

Il mercato del lavoro portoghese non presenta alcun interesse essenziale per la nostra emigrazione. Esiste solo una nostra limitata emigrazione temporanea durante il periodo della pesca, ma gli stabilimenti interessati richiedono quasi sempre lo stesso personale specializzato.

Romania

Crisi di lavoro dovuta in gran parte alla deficienza di medio circolante.

Nel *distretto consolare di Bucarest* (Valacchia, Transilvania e Banato) risiedono circa ottomila connazionali, e cioè circa duemila in meno dell'anno precedente, a causa della crisi generale del lavoro, che vieppiù si è aggravata, costringendo molti operai italiani ad emigrare altrove, e specialmente in Turchia, in cerca d'impiego od occupazione. I nostri operai vengono collocati specialmente in imprese edilizie ed in lavori di fornai e boscaioli. La stagione del lavoro va dall'aprile al novembre.

Russia (U. R. S. S.) .

Il mercato di lavoro presenta ancora una notevole disoccupazione della stessa mano d'opera russa, dovuta in parte alla stasi stagionale di talune industrie come quelle dello zucchero, della torba e del carbone, ed in parte alla continua immigrazione interna dei contadini nelle città, ove però le condizioni delle industrie - per mancanza di credito ed altre cause generali - non sono tali da assorbire nuove masse di lavoratori.

Per quanto si attiene al collocamento di lavoratori stranieri nelle industrie russe, esso potrà svolgersi in misura molto limitata (operai di alta qualifica, meccanici, tessili, chimici). Eccezione fatta per gli emigranti politici, il Governo Sovietista - che è il principale datore di lavoro del Paese - si è dimostrato fino a poco favorevole all'immigrazione di operai industriali stranieri in Russia. Anche nei contratti di concessione di imprese al capitale straniero, esso insiste sull'assoluta prevalenza della mano d'opera indigena. D'altra parte, le condizioni di vita degli operai - sebbene migliorate in confronto degli anni precedenti - sono in genere inferiori al livello medio dei paesi europei.

L'immigrazione di mano d'opera agricola trova pure difficoltà in seguito alla sovrappopolazione delle regioni centrali della Russia e in seguito ai vasti progetti

STATO

NOTIZIA

Segue RUSSIA (U. R. S. S.) . . .

di colonizzazione nazionale che il Governo si propone, riservandosi le terre migliori e più accessibili.

Soltanto nelle regioni remote e vergini del Paese (Siberia, Urali, Murmansk, Turkestan) ed a condizione di notevoli investimenti di capitali, potrebbe forse dirigersi una certa immigrazione di agricoltori stranieri.

Il numero dei nostri connazionali registrati nei Consolati di Mosca, Leningrado ed Odessa, raggiunge, i 1100. Aggiungendovi i connazionali in altre regioni e compresi gli emigrati politici (il cui controllo riesce difficile, per non dire impossibile) si ha un totale non minore di 2000 italiani attualmente residenti nell'Unione dei Soviet.

Nella *circoscrizione consolare di Tiflis* (Transcaucasia) risiedono circa cento capi di famiglie italiane. Il costo della vita è elevatissimo.

Spagna

Le condizioni generali del commercio, dell'industria e dell'agricoltura risultano poco buone nelle provincie occidentali e migliori in quelle meridionali (Andalusia), ove soltanto potrebbero trovare un limitato collocamento operai specializzati in lavori di vetreria, elettrotecnica e meccanica.

Nel *distretto consolare di Barcellona*, vi sono circa 3000 nostri connazionali, ma si sconsiglia l'immigrazione di qualsiasi elemento poichè si nota una rilevante disoccupazione causata dalla crisi industriale della regione.

Nel *distretto consolare di Valenza* (Valenza, Alicante, Cartagena, Malaga, Almeria) vivono circa 300 nostri connazionali, in condizioni economiche generalmente buone. Ma pure qui si rileva una certa crisi fatta eccezione per le costruzioni edilizie. L'industria dei cappelli di paglia è l'unica che impiega alcuni pochi operai italiani generalmente toscani.

Svezia

Condizioni generali del mercato del lavoro molto migliorate. I nostri connazionali potrebbero avere una qualche probabilità di impiego in qualità di stuccatori, terrazzieri, camerieri d'albergo, ecc.

Svizzera

a) *Berna*. — Mercato del lavoro in continuo ben deciso sviluppo, in tutti i rami, fatta eccezione l'orologeria. Specialmente interessante per noi l'industria edilizia. Perdurata tuttora la richiesta di muratori italiani nono-

STATO

NOTIZIA

Segue SVIZZERA

stante l'avvenuto anticipo negli arruolamenti di quest'anno.

b) *San Gallo*. — Connazionali residenti circa 9000.

Le fabbriche di merletti, che attraversano una forte crisi, si mantengono in vita grazie al sussidio di un milione di franchi loro concesso dal Governo Svizzero. Costo della vita in aumento. La situazione del mercato di lavoro tende a peggiorare, causa le gravi condizioni dell'industria del ricamo. Richiesta di musicanti di genere fine.

Condizioni agricole ottime. Non buone le industrie.

Si è elaborato il progetto per la costruzione di un immenso campo di aviazione lungo il lago di Costanza ed altro per la restaurazione del Duomo di San Gallo.

Turchia Europea ed Asiatica.

Le condizioni generali del mercato di lavoro in Turchia sono, finora, sfavorevoli. La richiesta di mano d'opera non aumenta, e ciò ha portato ed un inasprimento nella disoccupazione, mentre aumenta viepiù il costo della vita.

Nella *circonscrizione consolare di Costantinopoli* vivono circa 10.000 connazionali, in gran parte residenti stabilmente in Turchia, ed in prevalenza operai. Il Paese soffre oggi di una grave crisi economica in ogni campo. Soltanto ad Angora, nuova capitale, si rileva una limitata attività in lavori murari. Nell'interno dell'Anatolia sono in costruzione le linee ferroviarie Angora-Sivas e Sansum-Sivas per le quali si riscontrava una certa richiesta di mano d'opera. Secondo il Trattato di Losanna gli operai italiani devono essere trattati alla stregua dei sudditi locali.

Nella *circonscrizione consolare di Mersina*, che comprende i distretti di Adalia e Adana, e i vilajetti di Mersina, Adana, Adalia, Seleucia, Konia, Kozan, Malattia, Urfa, Djebel, Barakat, Marrache, Nidgé e Cesarea, vivono circa 250 connazionali (muratori, meccanici, ecc.) e vi si nota una certa richiesta di mano d'opera per lavori edilizi, ferroviari, meccanici, ecc. Forte richiesta di cameriere e cuoche. Ma è da escludersi a priori, per ora, qualsiasi possibilità di emigrazione in massa.

Nella *circonscrizione consolare di Smirne* vivono circa 5000 nostri connazionali, quasi tutti residenti da lungo tempo in Asia Minore. Mercato del lavoro quasi nullo o riservato agli indigeni. Si sconsiglia ogni immigrazione.

STATO

NOTIZIA

Segue TURCHIA EUROPEA ED
ASIATICA

Nella *circoscrizione consolare di Trebisonda*, dove vivono alcune poche decine di connazionali in condizioni non floride, esiste una certa richiesta di mano di opera per lavori manuali, ma per gli stranieri vi-gono vari ostacoli d'esercizio.

Ungheria

Pur essendo paese di larghe risorse agricole, l'Ungheria alimenta essa stessa una certa emigrazione. Il movimento emigratorio italiano può considerarsi nullo; anzi, la situazione economica generale e l'esiguità dei salari; costringe molti connazionali al rimpatrio.

ASIA

Afganistan

Paese povero di risorse agricole; soltanto alcune zone si prestano alla coltura dei cereali, del tabacco, del sesamo, delle frutta. Avvenimenti recenti hanno dimostrato come per tutto ciò che si riferisce alla emigrazione dei nostri connazionali non solo si renda necessaria la rigorosa applicazione delle precauzioni generali, ma sia indispensabile una cautela del tutto particolare, sia per quel che si attiene ai contratti di lavoro sia per quel che si attiene alla scelta delle persone.

Restano sempre sospese ed incerte le questioni relative allo stato giuridico degli stranieri e all'esercizio del potere giudiziario.

Arabia

Mercato di lavoro negativo, per la mancanza quasi assoluta d'industrie e lo stato primitivo dell'agricoltura. Difficilissimo l'impiego di lavoratori non musulmani.

Cina

Crisi finanziaria, commerciale e politica che esclude ogni e qualsiasi possibilità d'immigrazione. La mano d'opera indigena è sovrabbondante ed i salari sono bassissimi, mentre il costo della vita risulta oltremodo elevato. La situazione, poi, è aggravata dal perdurare dei movimenti rivoluzionari e guerreschi. Nella *circoscrizione consolare di Harbin* (Manciuria) vivono poche decine d'italiani, generalmente profughi dalla Russia in una situazione misera; in quella di *Hong-Kong*, circa 70 nostri connazionali, in mag-

STATO	NOTIZIA
<i>Segue CINA</i>	gioranza religiosi (missionari e suore); in quella di <i>Scianghai</i> , circa 300 nostri connazionali in buone condizioni. Dovunque imperversa la crisi economica ed il costo della vita risulta elevatissimo. Nessuna richiesta di mano d'opera.
Giappone	Nella <i>circoscrizione consolare di Tientsin</i> risiedono circa 125 connazionali, in condizioni soddisfacenti. Ma il mercato del lavoro non offre alcuna risorsa ai bianchi.
India Brittan. e Ceylon	Mercato di lavoro permanentemente ed esclusivamente giapponese, non esistendo più alcuna immigrazione nè alcuna qualsiasi possibilità di attecchimento con partecipazione di mano d'opera occidentale. La domanda di mano d'opera s'affievolisce vieppiù con graduale e pernicioso riflesso sulla crescente disoccupazione.
India Olandese	Ragioni etniche, sociali e politiche non hanno mai reso accessibile il mercato indiano ad alcuna immigrazione straniera. Nella <i>circoscrizione consolare di Bombay</i> risiedono circa 200 nostri connazionali (commercianti, pasticciieri, barbieri, minatori) in condizioni discrete e in quella di Calcutta 200. Ma non vi è alcuna possibilità d'impiego per altri.
Indocina francese	Negli ultimi tempi la crisi economica si è violentemente accentuata. Il Governo locale ha deciso di licenziare tutti gli stranieri impiegati nelle varie amministrazioni per collocare gli olandesi disoccupati a causa della crisi in parola.
Mesopotamia	Il paese non può costituire uno sbocco per la nostra emigrazione collettiva, causa il clima torrido e la concorrenza dell'elemento indigeno locale. Nella <i>circoscrizione consolare di Saigon</i> (Cocincina): circa 80 nostri connazionali, in maggioranza occupati in imprese edilizie.
Mesopotamia	Per ora, nessuna possibilità di avviamenti emigratori in questo paese, che pur presenterebbe — con riferimento ad alcune ricchezze agricole e minerarie (petrolio) — le condizioni favorevoli per opere di vasti sfruttamenti e quindi per l'impiego dei capitali e mano d'opera.

STATO	NOTIZIA
Palestina	<p>Campo aperto all'immigrazione ebraica, che ha preso notevoli sviluppi. Esiste un grandioso progetto della Società « Rutemberg » per lo sfruttamento delle energie idriche nella valle del Giordano: la concessione n'è toccata alla Ditta Mavromatis, alla quale è stato assegnato il periodo di un anno per iniziare i lavori. Si è altresì progettata la costruzione dei porti di Caifa e Giaffa. Ma ciò nonostante si esclude ogni possibilità di nostra emigrazione in massa.</p>
Persia	<p>È sentita la necessità d'importanti lavori, specie di costruzioni ferroviarie, per la valorizzazione delle risorse locali; ma le condizioni finanziarie non consentono - per ora - l'attuazione di tali progetti; onde è esclusa la possibilità di un avviamento emigratorio, tranne che non sia appoggiato da imprese italiane fornite d'ingenti capitali per sfruttamenti agricoli e minerari. In Persia vivono una sessantina di italiani, in buone condizioni, quasitutti commercianti. Potrebbe forse trovare collocamento qualche conduttore di autoveicoli.</p>
Siam	<p>Poichè il paese non è troppo adatto alla vita dei bianchi, è sconsigliabile recarvisi senza una formale assicurazione d'impiego o senza un preventivo contratto di lavoro. Nel Siam esiste soltanto una mano d'opera siamese e cinese.</p>
Siria	<p>La colonia italiana si compone di circa 1100 persone. La turbata situazione politica, che ha naturalmente un grave riflesso sulle condizioni economiche della Siria, determinando una profonda crisi, non sembra vicina a comporsi ed a trovare una sistemazione definitiva. Nella circoscrizione consolare di Aleppo risiedono circa 350 nostri connazionali, in discrete condizioni economiche; ma la situazione generale ed il fatto di una forte concorrenza operaia armena non lascia sperare in una eventuale possibilità d'impiego della nostra mano d'opera, fatta, forse, eccezione di quella specializzata per l'industria meccanica. Nella circoscrizione consolare di Damasco le condizioni della collettività italiana (circa 220 connazionali e 600 tripolini) possono considerarsi soddisfacenti. Ma la crisi economica permane gravissima ed il costo della vita è molto elevato. Non esiste alcuna richiesta di mano d'opera.</p>

AFRICA

- Abissinia** Il mercato di lavoro presenta ivi una fisionomia del tutto speciale di cui hanno profitto e profitano aziende individuali greche, armene, arabe e indiane. Qualche possibilità di collocamento nel campo operaio - muratori, falegnami e fabbri, - e nel campo professionista - medici, dentisti e veterinari. L'industria è limitatissima. In massima, il mercato di lavoro non è favorevole all'immigrazione di lavoratori stranieri, e soltanto coloro che dispongono di un certo capitale trovano da guadagnare dedicandosi al piccolo commercio; donde la fortuna della immigrazione greca ed armena.
- Africa Equat. francese** Mercato del lavoro sfavorevole alla nostra emigrazione.
- Africa Orientale britannica** Il Kenia è tra le colonie britanniche dell'Africa orientale la più fiorente. Ma in questi ultimi tempi essa è funestata da una grave crisi, e perciò, si sconsiglia qualsiasi emigrazione italiana.
- Africa Portoghese (Angola)** L'Angola può ritenersi, alla pari del Kenia, la migliore colonia africana di sfruttamento da parte degli europei. Non adatta all'immigrazione di mano d'opera non qualificata, poiché il bracciante straniero si troverebbe in condizioni insostenibili con il negro, offre invece ad un'emigrazione organizzata per gruppi ottime possibilità di successo, specialmente se sorretta da una combinazione finanziaria italo-portoghese. In complesso, l'Angola presentasi come mercato sfavorevole per emigranti isolati, particolarmente se non specializzati.
- Algeria** Per la prosecuzione dei lavori iniziati e per l'inizio di quelli in progetto, l'Algeria è destinata a riprendere il suo posto nel mercato generale del lavoro, e - per la sua prossimità all'Italia - ad essere uno dei più agevoli sbocchi alla nostra emigrazione - oltre che agricola - anche operaia (terrazzeri, scalpellini, muratori, fonditori, meccanici). Complessivamente risiedono in Algeria circa 40.000 italiani nelle modeste condizioni di operai piccoli commercianti. L'attuale mercato di lavoro non richiede che scarso numero di emigranti e si valuta l'eventuale capacità immigratoria a 500 persone annue.

STATO

NOTIZIA

Congo belga

Colonia non d'immigrazione ma di sfruttamento, perchè il clima, è difficilmente sopportabile dal bianco. Nelle condizioni attuali, il Congo Belga non è adatto ad assumere una larga e continua corrente di nostri operai. Gli italiani ivi residenti, più di 500, sono occupati quali commercianti, medici, ingegneri ed impiegati della Colonia. Durante gli anni 1924-25 nel Congo Belga vi è stata richiesta ed impiego di mano d'opera straniera, altamente specializzata, necessaria per le costruzioni edilizie e ferroviarie. Vi è stata anche, sebbene in piccolo numero, ricerca di medici ed ingegneri, e di qualche altro professionista. Seguendo le direttive del Governo, le ditte belghe vieppiù si studiano d'impiegare esclusivamente loro connazionali. I terreni della colonia, principalmente nella regione costiera, si prestano a numerose colture, che esigono, tuttavia, cure costanti, speciali cognizioni e richiedono un periodo di tempo abbastanza lungo — da tre ad otto anni — prima di dare frutti. Il futuro colono deve dunque poter disporre di un capitale molto importante per sostenere le difficoltà dell'inizio. È da notare poi nelle regioni tropicali l'europeo non può, salvo rare eccezioni, dedicarsi ad un lavoro manuale continuo: egli deve limitarsi a dirigere o sorvegliare il lavoro altrui. Per la messa in valore della sua concessione, il colono non deve contare che sulla mano d'opera indigena, il cui rendimento è molto ineguale.

Egitto

Malgrado le sue grandi ricchezze, l'Egitto, non offre sbocco ad una corrente emigratoria importante, sia perchè già esuberante di mano d'opera indigena a buon mercato, sia perchè l'industria — nel senso in cui questa è intesa in Europa — vi è ancora sconosciuta. Complessivamente in Egitto risiedono circa 45.000 italiani.

Una recente crisi economica, che colpì specialmente la industria del cotone, sembra vada orientando più decisamente il Paese verso l'industrializzazione delle sue varie risorse: e ciò potrebbe costituire l'inizio di un più intenso avviamento di operai italiani in quel Paese. È da notare però, che il Governo egiziano tende ad adottare misure protettive, specialmente circa la qualità e le condizioni dell'immigrante.

Madagascar

Il Governo generale dell'isola s'adopra ad aumentare l'attuale scarsissima mano d'opera indigena. Non

STATO	NOTIZIA
<i>Segue</i> MADAGASCAR	si pensa, tuttavia, a promuovere l'afflusso di valori europei, e perciò — nonostante i vari progetti di imprese per l'utilizzazione delle foreste e la valorizzazione delle risorse agricole — manca ogni possibilità di sbocco per i nostri emigranti.
Marocco	<p>Il Marocco non ha avuto finora, come sbocco della nostra emigrazione, quell'importanza che potrà assumere quando sarà iniziato il vasto programma di lavori pubblici progettati (strade, ponti, ferrovie, edifici), per il quale il Governo francese ha stanziato circa due miliardi di franchi.</p> <p>L'immigrazione italiana è ancora limitata: la nostra colonia supera appena i 12.000 individui.</p> <p>Il Governo scerifiano ha emanato varie disposizioni per incoraggiare la media e la piccola colonizzazione, ma di questo regime estremamente favorevole solo i francesi possono profittare. I nostri operai potrebbero forse tentare una qualche possibilità di collocamento nei lavori edilizi. In massima, la crisi economica non accenna a comporsi, e ciò per le malcure condizioni politiche. Presentemente non perviene alcuna richiesta di mano d'opera e si ritiene sconsigliabile l'immigrazione. Forse soltanto imprese finanziate da italiani potranno trovare, in seguito, un impiego redditizio di capitali sia nel ramo agricolo che in quello commerciale.</p>
Nigeria	<p>Il mercato di lavoro risulta negativo per mano d'opera bianca, sopra tutto a causa delle condizioni sanitarie non confacenti per gli europei.</p>
Tunisia	<p>Nonostante la progettata immigrazione polacca e quella avviata di serbi e di russi, la mano d'opera più apprezzata è sempre l'italiana. I nostri operai vengono di solito richiesti come segantini per la lavorazione di traversine ferroviarie, come muratori e manovali nelle costruzioni edilizie e come marinai e pescatori: tutti però in seguito a regolare chiamata dell'impresa.</p> <p>Non vi sono possibilità d'impiego per l'emigrazione intellettuale, fatta forse eccezione per i medici, qualora questi si adattassero a fissarsi nei centri minori dell'interno.</p> <p>La colonia italiana della Tunisia, in base ai risultati del censimento del 1921, conterebbe 85.000 individui.</p>

STATO

NOTIZIA

Segue TUNISIA

Ma secondo le più recenti valutazioni francesi essa forse supera i 100.000, malgrado la perdita di 5000 nostri cittadini per snazionalizzazione. Attualmente si rileva una certa stasi nei lavori governativi causa le condizioni del bilancio e la svalutazione del franco.

Nella *circonscrizione consolare di Biserta* le condizioni generali del mercato di lavoro sono in genere poco floride, con richiesta di mano d'opera quasi nulla, essendo sufficiente quella disponibile sul mercato.

Nella *circonscrizione consolare di Susa* le condizioni del mercato di lavoro no migliorato causa l'aumento dei prezzi dell'olio di olive, che è la principale risorsa del luogo. In generale i nostri connazionali trovano lavoro nelle costruzioni edilizie, ma per ora non vi è alcuna richiesta di mano d'opera.

Unione Sud-Africana

Anche nel Sud-Africa si risentono attualmente gli effetti della crisi che imperversa nel mondo intero, specialmente per quanto riguarda il mercato del lavoro. Anche ivi si manifesta la tendenza dei datori di lavoro a limitare le nuove assunzioni di mano d'opera mentre si va rendendo sempre più difficile il collocamento di operai non adatti a lavori pesanti, con tendenza generale alla riduzione dei salari.

La mano d'opera locale, più che sufficiente, si può dire abbondante ed è senza eccessive pretese.

In massima, la situazione economica del Paese attraversa un periodo di depressione tale da sconsigliare l'immigrazione di elementi isolati stranieri. Il numero dei connazionali residente nell'Unione tende a diminuire anzichè ad aumentare.

AMERICA

Antille

Nessuna richiesta di mano d'opera nè italiana nè di altre nazionalità. L'elemento indigeno è più che sufficiente ai lavori locali.

Argentina

Nel 1925 le condizioni generali del mercato del lavoro argentino sono peggiorate di fronte all'annata precedente, ma la diminuita immigrazione fa sperare che nel 1926 la disoccupazione non raggiungerà cifre superiori a quelle dei corrispondenti periodi degli anni precedenti. La campagna agricola che si era

STATO

NOTIZIA

Segue ARGENTINA

aperta in condizioni eccezionalmente buone è stata poi avversata da sfavorevoli condizioni metereologiche, specialmente per il grano (province di Santa Fé e Cordoba).

Per quanto si attiene ai lavori pubblici, è continuata una relativa stasi, causa le difficoltà di bilancio e la persistente inattività del Congresso. Il Municipio di Buenos Aires non ha ancora intrapreso i lavori per le grandi linee sotterranee urbane, ma si spera che i lavori siano iniziati nel corso del 1926.

Le costruzioni edilizie sono in continua decrescenza e già si avverte una leggera eccedenza di mano d'opera muraria.

In complesso, tuttavia, la situazione generale del lavoro si può considerare pressochè normale e anche discreta se saranno risolte varie questioni di politica interna che travagliano il Paese da circa tre anni.

Le autorità argentine si dimostrano particolarmente soddisfatte dell'immigrazione italiana, che, a differenza di altre, continua ad affluire sopra tutto nelle regioni agricole interne. Non trovano occupazione gl'impiegati in genere ed i commessi di commercio. Sono consigliabili, per chi conosca bene la lingua e l'ambiente, imprese di colonizzazione con capitali e mezzi tecnici adeguati.

Nella circoscrizione consolare di Rosario, ove risiedono circa 320 mila connazionali in ottime condizioni generali, la situazione del mercato del lavoro è buona; ma si sconsiglia ogni emigrazione individuale. Costo della vita in aumento. Nessun progetto di colonizzazione in vista.

Bolivia

La colonia italiana, già esigua prima della guerra, si è ancor più ridotta (circa 1300 persone), ma, per la sua encomiabile attività, gode le simpatie generali (commercianti, impiegati, professionisti, muratori, operai, ecc.). Per quanto si attiene al mercato del lavoro, sebbene le attuali condizioni del paese non facciano troppo sentire il bisogno di mano d'opera, non si esclude la possibilità di collocamenti agricoli, specie nelle vallate e nelle regioni orientali del Beni, solcate in tutti i versi da fiumi che offrono naturali mezzi di comunicazione e di colonizzazione. Ma occorrono capitali non indifferenti per acquistare le terre dai proprietari e per la loro messa in valore mercè le redditizie colture della canna da zucchero, del caffè, del cacao, del cotone, ecc.

STATO

NOTIZIA

<p>Brasile</p>	<p>Il mercato del lavoro continua a presentare, in Brasile, la solita anomalia: salari troppo bassi (in rapporto al costo della vita) e nessuna tendenza ad aumentare sensibilmente. Indi una continua deficienza di braccia (in rapporto alla offerta di lavoro) contrastante con la permanente esiguità dei salari, già nota. Risulta pure evidente una certa resistenza della classe padronale all'aumento dei salari fino al punto di poter naturalmente arrestare l'affluenza di lavoratori dall'estero.</p> <p>Nello Stato del Rio Grande del Sud (Porto Alegre) ove risiedono circa 350.000 italiani, alla fine del 1925 situazione economica generale alquanto migliorata, con ripristino dell'attività commerciale scossa all'interno dai moti rivoluzionari. D'altronde, scarsa richiesta di mano d'opera, con aumento di salari di circa il 20 per cento. Nessuna richiesta di tecnici o professionisti, fatta eccezione dei medici e veterinari, che quasi sempre trovano da occuparsi nello Stato di San Paolo.</p> <p>Mercato di lavoro stazionario, senza disoccupazione anzi con una certa mancanza di braccia. Tenuto conto, però, del basso tenore di vita consentito dai salari correnti non è consigliabile l'emigrazione dall'Italia.</p> <p>Grandi progetti di lavori edilizi, sopra tutto per la pavimentazione delle strade della città di San Paolo (circa 4 milioni di metri quadrati, esclusi i marciapiedi) che va rapidamente trasformandosi e sviluppandosi, grazie anche al grande incremento demografico (circa 1000 anime al mese).</p> <p>Si rileva una notevole emigrazione di tedeschi che vanno sistemandosi in tutti i rami del lavoro.</p>
<p>Canadà</p>	<p>In forza della nuova legge sull'immigrazione vien allargato il criterio dei gruppi familiari e delle categorie professionali a favore degli stranieri. Mercato di lavoro stazionario. Costo della vita elevato. Colonizzazione in via di incremento.</p>
<p>Cile</p>	<p>Paese destinato a grande avvenire industriale, per l'abbondanza dei suoi giacimenti minerari, specialmente di salnitro e di rame, per la ricchezza delle sue forze idrauliche, per la facilità di trasporto dei suoi prodotti naturalmente agevolata da numerosi sbocchi fluviali e dalla sua configurazione geografica.</p> <p>In generale, le condizioni del mercato di lavoro permangono difficili e la richiesta di mano d'opera si mantiene piuttosto scarsa, sopra tutto per la con-</p>

STATO

NOTIZIA

Segue: CILE

concorrenza dell'elemento indigeno. Disoccupazione notevole, con tendenza all'aumento. Nostri emigranti potrebbero trovare occupazione sporadicamente, qua e là, come meccanici e buoni artefici, e nel commercio al minuto. Per possibili imprese dirette di colonizzazione, occorrono capitali e personale adeguato. Soltanto imprese convenientemente finanziate, organizzate ed attrezzate, potrebbero non solo assumersi il carico di fondare importanti colonie, ma anche l'onere complesso delle varie attività di carattere industriale e commerciale, inerenti ad imprese quali si potrebbero lanciare in Cile.

Colombia

Gli italiani residenti nella Colombia non superano il migliaio. Non esiste attualmente alcuna richiesta vera e propria di mano d'opera, la quale, d'altronde, non potrebbe sostenere la concorrenza di quella indigena che si accontenta di salari bassissimi. Il grandioso progetto di canalizzazione del Rio Magdalena, dalla foce al porto principale di Barranquilla, non sembra di prossima attuazione.

Costarica

Come in tutte le regioni equatoriali, condizioni economiche del paese e generali del lavoro non favorevoli alla mano d'opera europea; per le coltivazioni tropicali esercitate su vasta scala i proprietari preferiscono servirsi della mano d'opera indigena e dei negri delle Antille.

Ciò non esclude, d'altronde, eventuale opportunità di organizzare un'emigrazione da noi adeguatamente finanziata.

Cuba

Il Governo cubano cerca, con leggi liberali, di attrarre mano d'opera straniera e calcola che il paese potrebbe mantenere una popolazione di oltre dieci milioni di abitanti. Lavoratori giovani, dai venti ai trent'anni, dotati di energia, risoluti e resistenti, potrebbero trovare infatti, nell'isola, un'occupazione remunerativa. Attualmente, la Repubblica è avvilita da una grave crisi economica generale determinata dai forti ribassi verificatisi nel prezzo dello zucchero e le possibilità di lavoro da parte dei nostri emigranti si sono ancor più ridotte.

Nel campo della legislazione del lavoro segnalasi un nuovo disegno di legge diretto a proteggere il lavoratore cubano dalla concorrenza della mano d'opera straniera.

STATO

NOTIZIA

- Equatore** La colonia italiana risiede in massima a Guayaquil, poco numerosa (circa 1200 connazionali), ma agiata e tenuta in grande considerazione. Ciò nonostante, il movimento della nostra emigrazione risulta alquanto scarso ed irregolare.
- Paese eminentemente agricolo, ricco di risorse naturali, l'Equatore si presterebbe ad iniziative individuali o collettive qualora esse fossero assecondate da mezzi finanziari adeguati, capaci di valorizzarle.
- Si è costituita una « Compagnia Italiana dell'Equatore » la quale, con l'aiuto del Governo equadoriano e del Commissariato Generale dell'Emigrazione, sta provvedendo ad ottenere un piano di colonizzazione in grande stile, che potrà eventualmente dar luogo al collocamento di parecchie famiglie di agricoltori.
- Guatemala** Connazionali residenti un migliaio circa, in condizioni abbastanza buone (commercianti, industriali, professionisti, ecc.).
- Mercato del lavoro saturo e sfavorevole ai bianchi, stante la concorrenza degli indigeni che lavorano a salari infimi. Costo della vita elevato. Emigrazione intellettuale nulla o quasi. Non esistono leggi per le assicurazioni operaie. Paese eccezionalmente agricolo, produce principalmente caffè e zucchero. Nessun progetto di colonizzazione. Si sta costruendo il tronco ferroviario Zacapa-Frontiera Salvadorese, ma con impiego di sole maestranze locali. Il commercio con l'Italia va riprendendo le debite proporzioni. La Navigazione Generale Italiana tocca Porto Barrios. La nostra emigrazione sarebbe possibile solo a condizione di un'organizzazione finanziaria e tecnica perfetta studiata e messa in pratica da veri conoscitori del Paese.
- Haiti** I nostri connazionali trovano lavoro remunerativo come calzolari. Possibilità di proficuo impiego per sarti. Anche qualche medico-chirurgo italiano potrebbe stabilirsi nella Repubblica, a condizione che egli conosca il francese e superi un esame necessario per l'esercizio professionale.
- Messico** Grave squilibrio nel campo del mercato di lavoro a scapito dell'offerta di mano d'opera, a causa, anche, dell'avvenuto licenziamento di varie maestranze e di non pochi impiegati da parte di enti privati e statali; i primi costretti dalla necessità di impedire

STATO	NOTIZIA
<i>Segue MESSICO</i>	<p>la morte di imprese che da anni vivevano in agonia per il peso enorme di una mano d'opera esuberante imposta dai Sindacati; i secondi per applicare praticamente il programma di rigida economia instaurato dal Presidente Calles. Ne consegue che anche il collocamento dei nostri operai, sopra tutto non qualificati e specializzati è reso estremamente difficile.</p> <p>Le lavorazioni agricole sono generalmente affidate agli indigeni. Si può consigliare, con estrema cautela, l'emigrazione di gruppi di agricoltori che dispongano però del capitale necessario per l'acquisto dei terreni e per le spese d'impianto e di esercizio.</p>
Nicaragua	<p>Colonia di 165 italiani, di cui un centinaio agricoltori e gli altri professionisti e commercianti.</p> <p>Condizioni generali del mercato di lavoro poco buone. Non esistono importanti imprese ed organizzazioni che offrano garanzie di continua e proficua occupazione. Mano d'opera locale più che sufficiente.</p>
Panama	<p>500 italiani in maggioranza braccianti.</p> <p>Le condizioni finanziarie, commerciali e sanitarie del Paese ed il crescente costo della vita sconsigliano in modo assoluto l'invio di contadini ed operai.</p>
Paraguay	<p>Il Governo paraguayano va promovendo da decenni l'immigrazione di mano d'opera straniera e la costituzione di colonie agricole, oggi abbastanza numerose e fiorenti. Ma attualmente non è conveniente emigrare nel Paraguay, stante l'attuale sua situazione economica, non favorevole. Non vi è alcuna richiesta di professionisti e di tecnici, anzi gli elementi indigeni sono costretti ad emigrare.</p> <p>Paese ricco di risorse agricole e minerarie, che però non può utilizzare le sue ricchezze naturali perchè manca d'industrie, di mezzi di comunicazione e di capitali.</p>
Perù	<p>Data la mancanza di mano d'opera in molti distretti, non è prudente investire grandi capitali nella agricoltura, se non dopo un attento esame delle condizioni locali. L'allevamento del bestiame offre invece un avvenire molto più promettente ed anche meno fallace. Non è tuttavia prudente emigrare senza mezzi sufficienti (ogni famiglia dovrebbe disporre di un minimo di 5000 lire). Gli agricoltori colonizzatori</p>

STATO

NOTIZIA

Segue PERÙ

dovrebbero trascorrere un breve periodo in una *hacienda*, per formarsi un concetto esatto delle colture locali. I nostri connazionali sono ben visti, ma per il momento la richiesta di mano d'opera è quasi nulla. Comunque, poichè l'italiano vi incontra un ambiente simile a quello della sua origine, con la stessa religione, costumi analoghi e lingua non troppo dissimile, gli uffici pubblici di emigrazione italiani e peruviani intendono valersi di tutte le buone occasioni per creare metodicamente i nuclei iniziali delle nuove colonie agricole.

Maggiore prudenza necessita l'introduzione degli operai onde non porre in agitazione l'elemento operaio locale che lavora a prezzi più bassi e a condizioni più onerose, e che in molti casi si riconosce insostituibile.

Portorico

Condizioni generali del mercato di lavoro non favorevoli, poichè abbondano i lavoratori indigeni, che cercano persino di emigrare.

Nessun progetto di grande lavoro o di colonizzazione. Vigono le norme restrittive nord-americane per l'emigrazione.

Salvador

Non ha bisogno di mano d'opera straniera e non deve essere ritenuto, quindi, paese d'immigrazione. Si preferisce la mano d'opera indigena, che si contenta di bassi salari.

San Domingo

Nessuna possibilità per un'immigrazione di elementi commerciali e professionali. Un'immigrazione di elementi isolati potrebbe correre il rischio di riuscire solo a soppiantare, nelle coltivazioni della canna da zucchero, la mano d'opera di colore che abbonda e viene scarsamente retribuita. Non mancano progetti per promuovere a favorire un'immigrazione organizzata, ma è bene dimostrarsi molto prudenti al riguardo.

Stati Uniti di America

La situazione economica generale si considera con un certo ottimismo nonostante i ribassi verificatisi nel corso dei titoli. Nuovi «records» hanno raggiunto specialmente le industrie siderurgiche, tessili ed automobilistiche. Non rilevassi disoccupazione in alcuna parte del Paese. Ma vari economisti ritengono che la produzione abbia raggiunto il livello

STATO	NOTIZIA
<i>Segue STATI UNITI D'AMERICA</i>	<p>massimo e che ben presto debba iniziarsi un periodo decrescente, durante il quale la richiesta di mano d'opera dovrebbe diminuire. È ciò che preoccupa alquanto, poichè la prosperità attuale si basa completamente sul raggiunto equilibrio fra produzione e consumo.</p>
Uruguay	<p>Sembra che il Governo uruguayano voglia dare maggior sviluppo ai lavori agricoli propriamente detti, mettendo a coltura grandi estensioni terriere, e pare che a tale scopo si intenda promuovere una larga immigrazione. Data però la crisi economica che infaucisce, è dubbio che una copiosa mano d'opera straniera possa ivi trovare un impiego remunerativo.</p> <p>La colonia italiana in Uruguay è la più numerosa fra le straniere, conta 130.000 persone ed è egregiamente quotata.</p> <p>Condizioni generali del mercato del lavoro discreto, ma richiesta di mano d'opera relativamente scarsa. Vari progetti di colonizzazione, allo studio, da parte di privati, non offrono sicuri affidamenti per la mancanza di congrui finanziamenti.</p>
Venezuela	<p>Scarsissime probabilità per la nostra emigrazione. Tenore di vita incredibilmente basso e non igienico; costo della vita molto elevato. Nelle campagne e nei piccoli centri non vi è possibilità di proficua occupazione se non nel commercio. In complesso, soltanto connazionali sobri e lavoratori intelligenti, forniti di mezzi e disposti ad adattarsi a duri sacrifici, almeno durante il primo periodo del loro soggiorno, potrebbero crearsi una discreta posizione.</p>
OCEANIA	
Australia	<p>Italiani residenti in Australia circa 13.000, in massima minatori, delle nostre provincie alpine.</p> <p>Le condizioni sfavorevoli della nostra emigrazione in Australia sono specialmente determinate dalla preferenza concessa all'elemento anglo-sassone e dalla resistenza delle corporazioni operaie, che vedono nella immigrazione una dannosa concorrenza alla mano d'opera locale, quantunque i lavoratori agricoli italiani siano giustamente apprezzati.</p>

STATO

NOTIZIA

Segue AUSTRALIA

Complessivamente in Australia l'immigrazione italiana non può essere impiegata su vasta scala, ma vi può accedere in piccolo numero, sotto determinate condizioni con buone prospettive. Il Dipartimento dell'Agricoltura dispone di vasti terreni boscosi da cedere a gruppi di persone od a singoli, dietro indicazioni fornite da un ufficio speciale. Potrebbero essere avviati a tale impresa quei nostri emigranti agricoltori che disponessero di un tenue capitale necessario per il lavoro iniziale del disboscamento e della coltura mista. Le regioni che eventualmente potrebbero offrire maggiori possibilità d'impiego agli italiani sono: Queensland, Vittoria e New South Wales.

Nuova Zelanda

Quanto si è detto per le condizioni dell'emigrazione in Australia e sulla opportunità e possibilità di avviarsi una forte corrente emigratoria nostrana, si può ripetere con poche varianti per la Nuova Zelanda. Anche qui le maggiori difficoltà consistono nella grande distanza di quei paesi e nei provvedimenti restrittivi che quel Governo pone alla immigrazione di mano d'opera straniera. Tuttavia, negli ultimi tempi si nota una tendenza più liberale, intesa a favorire maggiormente l'afflusso di mano d'opera straniera, sopra tutto per compensare l'arresto quasi completo verificatosi negli anni di guerra.

Corsi professionali femminili di organizzazione domestica e di economia rurale. — Fra i corsi professionali istituiti dal Commissariato Generale dell'emigrazione meritano un particolare cenno tre corsi femminili di organizzazione domestica e di economia rurale tenutisi di recente con grande e legittimo successo ad Este, a Musile di Piave ed a Montagnana.

Per l'istituzione ad Este di un corso femminile di organizzazione domestica e di economia rurale, si dovettero affrontare varie difficoltà, alcune delle quali non lievi, ma esse poterono, mercè il buon volere e la tenacia del delegato dell'Emigrazione, della direzione del corso e degli insegnanti, essere felicemente superate. Con il valido concorso dell'autorità ecclesiastica locale, del direttore della fabbrica di fiammiferi e del segretario comunale capo di Este, le iscrizioni furono numerose. Il totale iniziale di iscritti

si andò poi riducendo, sia perchè furono escluse le allieve di età inferiore ad anni 18, sia perchè parecchie avevano residenza in paesi vicini ad Este e quindi erano costrette a ritornare a casa in bicicletta a sera inoltrata, sia perchè alcune si trasferirono altrove. Di conseguenza, circa cinquanta poterono frequentare il corso con assiduità e con diligenza fino alla chiusura; di esse 39 si presentarono agli esami e 29 furono le promosse.

Nelle esercitazioni di lavoro femminile furono eseguiti sulla lavagna, nel quaderno, sulla carta esercizi di misure e di tagli di camicie, mutande, abitini per bambini ecc. Le allieve lavorarono a mano con molta cura anche un bel quadro con la riproduzione dell'effigie di S. E. Mussolini.

Nel mese di giugno u. s. le allieve vennero condotte a Padova, ove, insieme con il delegato provinciale dell'Emigrazione, visitarono tutti i padiglioni della Fiera Campionaria. In tale circostanza vennero tenute brevi lezioni dimostrative di pollicoltura, apicoltura, coniglicoltura, e di lavoro femminile.

Il direttore del corso, prof. Federico Apollonio, impartì lezioni di economia domestica, contabilità rurale, agronomia; le lezioni d'igiene e di pronto soccorso furono impartite dal prof. cav. Vasoin, direttore e medico primario di quell'Ospedale Civile; le lezioni di tecnologia rurale dal cav. Poli, dottore in zootria; il lavoro femminile da suor Stanislava della Misericordia, della Pia Casa di Ricovero di Este. Tutti gli insegnamenti furono tenuti in forma facile, piana e con metodo pratico e dimostrativo.

Per l'agronomia, si potè ottenere un appezzamento di terreno. Ad ogni allieva venne assegnata una parte sufficiente per coltivarvi piante da orto o piante da giardino. Si fecero, quindi, esercitazioni sul terreno con l'assistenza d'un esperto orticoltore e fioricoltore. Per qualche lezione dimostrativa di pronto soccorso le allieve furono condotte all'Ospedale.

Per la tecnologia rurale ebbero luogo lezioni dimostrative di pollicoltura, bachicoltura, apicoltura e le allieve furono condotte a Bovolenta in gita istruttiva per le lezioni pratiche intorno al latte ad all'industria casearia.

È bene tener presente che tutte le allieve avevano frequentato soltanto le prime classi elementari e che molte di esse, prima di seguire questo corso, non conoscevano neppure l'uso dell'ago per semplici rammendi e rattoppi.

Negli anni venturi il corso potrà essere migliorato in modo da raggiungere totalmente lo scopo che il Commissariato Generale dell'emigrazione s'è prefisso nell'istituirlo: cioè elevare non solo le condizioni della vita domestica e rurale delle mogli e delle figlie dei nostri emigranti all'estero, ma rendere possibilmente più proficuo il rendimento d'importanti risorse domestiche, come l'orto, il verziere, il giardino, il pollaio, l'alveare e l'industria del latte.

* * *

Anche il corso femminile d'organizzazione domestica, istituito in Musile di Piave dal Commissariato Generale dell'emigrazione, ha avuto un risultato ben confortevole, assai superiore a quanto si poteva sperare, allorchè, fra le inevitabili incertezze della prima organizzazione della scuola, si affacciava il dubbio se la popolazione d'un paese esclusivamente agricolo, e quindi sparsa per le lontane campagne e bonifiche, sarebbe riuscita ad apprezzare il valore e l'utilità della scuola stessa e, pur anche, se, rendendosi esatto conto, sarebbe riuscita a vincere, con ferma volontà, gli ostacoli assai gravi che potevano opporsi alla frequenza: la lontananza dalla scuola; la impraticabilità delle strade nei giorni di maltempo; i lavori dei campi, che sempre estenuano e spesso non danno un attimo di riposo e di libertà nel giorno.

L'assidua propaganda fatta dal direttore del corso, dottor cav. Filippo Rizzola e dalle insegnanti, nonchè dal parroco, che più volte insistette dall'altare sul dovere che avevano le famiglie e le giovani di non trascurare la scuola, ed una conferenza del delegato provinciale dell'Emigrazione, promossero un concorso ragguardevole di alunne ed una considerevole frequenza delle sessanta allieve iscrittesi al corso, che quasi tutte frequentarono la maggior parte delle lezioni, sobbarcandosi, dopo la fatica del campo, a fare vari chilometri in bicicletta o a piedi per non mancare alla lezione. Solo negli ultimi tempi l'intenso lavoro delle bonifiche ha chiesto qualche sacrificio; cosicchè le promosse raggiunsero il numero di 39.

Si è svolto l'intero programma, e l'insegnamento delle varie materie è stato impartito da insegnanti diplomati e laureati.

Il direttore dottor Rizzola trattò dell'igiene nei riguardi sopra tutto dell'infanzia. La direttrice, maestra signora Irene Rizzola, coadiuvata dalla signorina maestra Fassetta Carlotta, insegnò l'economia domestica, igiene della casa, contabilità e cucina.

L'agraria ebbe anch'essa due insegnanti: la signorina Busatto Giuseppina ed il prof. cav. Ferruccio Sattin. Il parroco rev. don Giovanni Tisato offrì gratuitamente un appezzamento di terreno dove furono tenute le lezioni pratiche e sperimentali a ortaggio e a frutteto. Tutti i prodotti del campo sperimentale furono a beneficio delle frequentanti le lezioni: ebbero così tutte un piccolo premio per la loro costanza ed assiduità.

L'insegnamento del lavoro di ricamo e cucito fu impartito dalla maestra suora Bonaventura Camerini; l'insegnamento di taglio di indumenti e vestiti, dalla signorina Matilde Bizzarro.

Dalla signora Irene Rizzola fu organizzata anche una gita di istruzione e di svago alla tenuta Gajola, in località Cortellazzo,

dove esiste un importante apiario del cav. Mario Gadini, il quale tenne un'importante lezione sull'apicoltura.

La chiusura del corso fu fatta il 15 luglio 1926 alla presenza del prof. Alfredo Battelli, delegato provinciale dell'Emigrazione, che tenne la conferenza di chiusura ed espone la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e dalle lezioni teoriche e da quelle pratiche.

È bene segnalare e ricordare che il rev. parroco, don Tisato, ha offerto gratuitamente, insieme col campo sperimentale, i locali per il corso, per il laboratorio e per la scuola di cucina. Va anche segnalato che tutti gli insegnanti, con alto senso filantropico, hanno devoluto tutti i loro compensi a beneficio dell'Asilo infantile del Comune e di qualche allieva povera.

* * *

A Montagnana il corso femminile è stato chiuso il 12 agosto ed ha ottenuto lusinghieri risultati. Sopra 95 iscritte, e con una frequenza di 56 allieve, se ne sono presentate agli esami 33, di cui 30 furono promosse e sei dichiarate degne di premio speciale, per avere vinto durante il corso due gare, indette fra tutte le allieve sulla migliore, più accurata e ordinata coltivazione del proprio giardinetto sperimentale e sul confezionamento del più riuscito e bel mazzo di fiori composto per deporlo ai piedi di alberelli nel viale della Rimembranza, durante la commemorazione del 24 maggio u. s., ed inoltre sulla più razionale coltivazione dell'orticello sperimentale.

Una mostra artistica. — Meritata fortuna ha avuto a Bologna la mostra pubblica dei lavori eseguiti dal Corso per tingeggiatori e lucidatori del legno istituito dal Commissariato Generale dell'emigrazione.

Alla cerimonia inaugurativa, il prof. Luigi Mengoli, direttore della R. Scuola per industrie artistiche, presso la quale il Corso è stato tenuto, lesse la relazione del Corso stesso, invitando il Delegato provinciale dell'Emigrazione a rendersi interprete presso il Commissario Generale dell'emigrazione dell'animo grato della Maestranza del legno e della Scuola per la provvida iniziativa, dalla quale maestranza e industriali trarranno indubbio profitto.

Prese quindi la parola il delegato provinciale dell'Emigrazione, il quale illustrò l'opera che il Commissariato Generale persegue, coll'intento di preparare il nostro operaio ad affrontare il mercato di lavoro estero a parità di condizioni tecniche con l'operaio meglio preparato delle altre nazioni.

Chiuse la serie dei discorsi il conte Cavazza, a nome del Consiglio d'Amministrazione della Scuola, ringraziando il Commissariato Generale dell'emigrazione per la istituzione del Corso e gli insegnanti, e augurando che allievi ed industriali ne avessero a trarre il maggior vantaggio.

La mostra artistica venne assai ammirata, per la ricchezza e la finitezza dei lavori esposti e per le innovazioni apportate con felice ardimento in un'arte che ormai fra noi non ha più nulla da invidiare agli sviluppi conseguiti all'estero.

I sindacati operai stranieri e l'emigrazione italiana.

— È degno di particolare rilievo il riconoscimento che si è fatto della bontà della politica dell'emigrazione italiana, imperniata sulla considerazione sempre più ampia della forza di lavoro, in un campo che è lontano le mille miglia dall'Italia fascista, e cioè dal Segretariato della Federazione Sindacale Internazionale di Amsterdam.

Infatti, in occasione del recente Congresso mondiale delle migrazioni tenutosi a Londra per iniziativa della predetta Federazione, il suo segretario John W. Brown ha scritto nel voluminoso e documentato Rapporto le seguenti frasi che ci riguardano :

« L'Italia è il più grande paese d'emigrazione, e ne è conseguenza naturale che essa abbia preso la testa nello sviluppo di una politica di protezione dell'emigrante, interamente nuova. La guerra ha mostrato al mondo l'importanza fondamentale della forza-lavoro ; e l'Italia ha subito compreso il valore della mano d'opera. Contratti collettivi cominciarono ad essere conclusi, stabilendo sempre più il diritto dell'emigrato all'eguaglianza di trattamento con i nazionali. L'Italia è riuscita ad imporre il riconoscimento crescente del fatto che l'invio degli emigranti non è un semplice affare di mercato tra privati, ma una parte definita dello scambio ordinario di beni e servizi fra gli Stati.

« Dopo la guerra l'Italia ha concluso tutta una serie di accordi coi diversi paesi con lo scopo di migliorare le condizioni dei suoi emigranti: L'Italia ha anche preso la testa del movimento che ha condotto a Conferenze internazionali dell'emigrazione. La Conferenza di Roma del 1924 fu la più importante riunione internazionale che sia stata mai tenuta per esaminare la sola questione della emigrazione..... ».

Per la cronaca vogliamo aggiungere che il Congresso di Londra ha votato alcune risoluzioni tinte naturalmente di protezionismo a favore delle classi operaie dei paesi ricchi e a detrimento di quelle dei paesi prolifici e poveri !

Nel Consiglio superiore coloniale. — Il R. Decreto 16 maggio 1926, n. 1025, che apporta modificazioni alla composizione del Consiglio superiore coloniale, ha incluso fra i membri di detto Consiglio il Commissario Generale dell'emigrazione, che in caso di impedimento potrà farsi sostituire da « un funzionario da lui delegato di grado equiparato non inferiore al 5° ».

MOVIMENTO DELL' EMIGRAZIONE ITALIANA

A) *Emigrazione complessiva*

I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio	9.842	8.244	18.086
Febbraio	12.402	7.132	19.534
Marzo	18.343	7.325	25.668
Totale 1° trimestre	40.587	22.701	63.288
Aprile	19.221	8.727	27.948
Maggio	15.157	7.712	22.869
Giugno	11.995	6.751	18.746
Totale 2° trimestre	46.373	23.190	69.563
Totale 1° semestre	86.960	45.891	132.851
Luglio	13.005	6.626	19.631

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1° quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S. 2° quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3° le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza o, che per cause eccezionali e pietose, sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale e, infine, coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri constatati a mezzo delle liste d'imbarco e delle cedole staccate dai passaporti al momento dell'espatrio.

II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE
DEI PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DELLE LISTE D'IMBARCO.

Anno 1926.

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transocce- nici	TOTALE	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transocce- nici in base alle liste d'imbarco ed alle cedole	TOTALE
Gennaio	9.137	7.631	16.768	7.001	8.244	15.245
Febbraio	10.907	7.267	18.174	9.324	7.132	16.456
Marzo	16.750	8.399	25.158	13.270	7.325	20.595
Totale 1° trimestre .	36.803	33.297	60.100	29.595	22.701	52.296
Aprile	16.354	7.434	23.788	14.908	8.727	23.635
Maggio	12.415	7.050	19.465	12.155	7.712	19,867
Giugno	10.391	6.634	17.025	12.351	6.751	19.102
Totale 2° trimestre .	39.160	21.118	60.278	39.414	23.190	62.604
Totale 1° semestre	75.963	44.415	120.378	69.009	45.891	114.900
Luglio	10.888	9.187	20.075	10.233	6.626	16.859

III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1926.

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	P.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N. dei gruppi	N. dei componenti
Gennaio	14.048	10.536	4.112	1.158	962	11.694	5.074	16.768	12.922	1.293	3.846
Febbraio	16.000	12.302	3.698	1.167	1.007	13.469	4.705	18.174	14.299	1.317	3.675
Marzo	22.325	17.785	4.540	1.562	1.271	19.347	5.811	25.158	20.378	1.577	4.780
Totale 1° trimestre	52.973	40.623	12.350	3.887	3.240	44.510	15.590	60.100	47.599	4.187	12.501
Aprile	21.169	16.413	4.756	1.424	1.195	17.837	5.951	23.788	19.207	1.530	4.491
Maggio	17.153	12.263	4.890	1.248	1.064	13.511	5.954	19.465	15.528	1.375	3.937
Giugno	14.824	10.145	4.679	1.160	1.041	11.305	5.720	17.025	13.223	1.318	3.802
Totale 2° trimestre	53.146	38.821	14.325	3.832	3.390	42.653	17.625	60.278	48.048	4.223	12.330
Totale 1° sem.	106.119	79.444	26.675	7.719	6.540	87.163	33.215	120.378	95.647	8.410	24.731
Luglio	17.164	11.851	5.313	1.507	1.404	13.358	6.717	20.075	15.124	1.674	4.951

IV.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER REGIONI DI PROVENIENZA, PER SESSO
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Luglio 1926.

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In com- plesso	Soli	in gruppi di famiglia	
										N.º del gruppi	N.º del componenti
Piemonte	1.831	1.048	783	126	122	1.174	905	2.079	1.526	212	553
Liguria	580	375	205	16	17	391	222	613	535	26	78
Lombardia	2.335	1.497	838	89	88	1.580	920	2.512	2.217	107	295
Veneto e Friuli	2.887	2.100	787	311	305	2.411	1.092	3.503	2.522	251	981
Venezia Tridentina	303	234	129	19	19	253	148	401	331	25	70
Venezia Giulia e Zara	158	121	37	15	19	136	56	192	136	19	56
Emilia	587	332	255	78	93	410	348	758	465	106	293
Toscana	1.075	682	393	84	74	766	467	1.233	942	116	291
Marche	445	274	171	82	67	356	238	594	301	95	293
Umbria	179	100	79	24	28	124	107	231	139	34	92
Lazio	300	245	55	13	0	258	64	322	280	12	33
Abruzzi e Molise	978	830	148	68	58	808	206	1.104	928	64	176
Campania	1.257	927	330	165	126	1.092	456	1.548	1.064	163	484
Puglie	851	621	230	57	58	678	288	966	763	62	203
Basilicata	228	170	58	13	14	183	72	255	204	21	51
Calabria	1.500	1.204	296	128	103	1.332	399	1.731	1.391	120	340
Sicilia	1.492	1.021	471	196	182	1.217	653	1.870	1.291	215	579
Sardegna	118	70	48	23	22	99	70	163	80	26	83
TOTALE	17.164	11.851	5.313	1.507	1.404	13.358	6.717	20.075	15.124	1.674	4.951

B) Emigrazione transoceanica

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri PARTITI dai porti del Regno per paesi transoceanici.
Luglio 1926.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti (1)			Emigranti italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	per sesso				per paesi di destinazione							
				Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Ame- rica e altri paesi del Sud America	Africa non mediterr.	Australia
M.	F.														
Genova	2.500	1.980	511	1.334	433	120	102	42	730	230	704	43	87	4	140
Napoli	4.513	3.888	925	2.725	649	242	272	54	2.346	338	1.008	52	—	—	—
Palermo	338	338	—	185	87	38	28	—	338	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	434	157	277	90	29	18	20	—	20	6	126	5	—	—	—
TOTALE . . .	8.085	6.372	1.713	4.334	1.198	418	422	96	3.434	583	1.928	100	87	4	140

2. — Emigranti italiani e stranieri ARRIVATI nei porti del Regno da paesi transoceanici.
Luglio 1926.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigranti arrivati (1)				Emigrati italiani											
	Totale	Italiani	Stranieri	Emigrati italiani e stranieri sbarcati nei singoli porti	per sesso				per paesi di provenienza							
					Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Ame- rica e altri paesi del Sud America	Africa non mediterr.	Australia
M.	F.															
Genova	2.767	2.583	184	3.635	2.178	249	85	71	—	—	178	2.323	53	—	29	—
Napoli	3.443	2.108	1.245	3.260	1.590	396	114	98	—	1.302	97	721	28	—	—	50
Palermo	1.892	1.753	139	899	1.007	446	170	130	—	1.753	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	158	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . .	8.102	6.534	1.568	8.102	4.775	1.091	369	299	—	3.055	275	3.044	81	—	29	50

Nota. — Cifre provvisorie.

(1) È da osservare che la presente statistica è compilata in base alle notizie fornite dalle Compagnie di Navigazione le quali considerano come stranieri, perchè provvisti di passaporto straniero, emigranti che secondo le nostre leggi devono essere ritenuti cittadini italiani. Nella statistica definitiva codesti emigranti sono invece classificati fra gli italiani.

II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro Ameri- ca e altri paesi del Sud Ame- rica	Africa non me- diterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio .	8.140	5.478	1.696	538	425	57	1.765	699	4.964	212	109	1	333	—
Febbraio .	7.021	5.074	1.238	363	346	38	2.019	750	3.877	141	—	1	195	—
Marzo . .	7.150	5.031	1.304	496	379	29	2.233	788	3.637	180	180	—	94	—
T. 1° Trim.	22.311	15.583	4.238	1.337	1.153	124	6.017	2.237	12.478	533	298	2	622	—
Aprile . .	8.435	6.081	1.546	486	322	133	4.391	680	2.634	167	126	1	303	—
Maggio . .	7.460	5.299	1.241	491	429	91	3.541	841	2.507	133	113	1	143	—
Giugno . .	6.615	4.529	1.402	416	268	68	2.976	683	2.381	170	73	4	260	—
T. 2° trim.	22.510	15.969	4.189	1.393	1.049	292	10.908	2.294	7.612	470	312	6	706	—
T. 1° sem.	44.821	31.492	8.427	2.730	2.172	416	16.925	4.441	20.090	1.003	610	8	1.328	—
Luglio . .	6.372	4.334	1.198	418	422	96	3.434	583	1.928	100	87	4	140	—

Nota — Cifre provvisorie.

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Centro America e altri paesi del Sud America	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . .	8.244	5.536	1.735	540	433	131	1.777	704	4.965	212	110	8	337	—
Febbraio . .	7.132	5.162	1.260	364	346	82	2.027	750	3.881	141	23	18	195	15
Marzo . . .	7.325	5.163	1.340	439	383	29	2.317	797	3.668	181	215	13	94	11
T. 1° trim.	22.701	15.861	4.335	1.343	1.162	242	6.121	2.251	12.514	534	348	39	626	26
Aprile . . .	8.727	6.318	1.589	492	328	373	4.399	681	2.637	167	158	7	303	2
Maggio . . .	7.712	5.507	1.274	492	439	281	3.550	841	2.598	133	134	22	143	4
Giugno . . .	6.751	4.637	1.426	420	288	159	2.993	686	2.382	170	85	12	260	4
T. 2° trim.	23.190	16.462	4.289	1.464	1.035	813	10.948	2.268	7.617	470	377	41	706	10
T. 1° sem.	45.891	32.323	8.624	2.747	2.197	1.055	17.969	4.459	20.131	1.004	725	80	1.332	36
Luglio . . .	6.626	4.529	1.241	426	430	274	3.464	583	1.929	100	120	14	140	2

Nota — Cifre provvisorie.

IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	7.631	136	1.738	10	718	4.458	159	21	294	107
Febbraio	7.267	119	2.105	34	608	3.638	181	11	236	155
Marzo	8.399	264	3.290	40	876	3.350	190	6	260	123
Totale 1° trimestre . .	23.297	519	7.323	84	2.292	11.446	530	38	780	385
Aprile	7.434	228	3.560	22	627	2.432	130	19	258	158
Maggio	7.050	215	2.987	50	724	2.672	156	21	225	100
Giugno	6.634	191	2.800	23	720	2.434	124	17	240	85
Totale 2° trimestre . .	31.118	634	9.347	95	2.071	7.438	410	57	723	343
Totale 1° semestre.	44.415	1.153	16.570	179	4.363	18.884	940	95	1.503	728
Luglio	9.187	290	3.716	49	855	3.502	184	7	415	70

V.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Luglio 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	325	4	63	1	8	220	10	1	10	8
Liguria	123	—	19	—	2	71	14	—	—	17
Lombardia	309	—	46	—	71	196	7	3	43	3
Veneto e Friuli	899	104	180	7	101	378	10	—	119	—
Venezia Tridentina	109	14	26	—	13	48	3	—	5	—
Venezia Giulia e Zara	109	2	19	18	—	61	4	—	5	—
Emilia	124	—	45	—	3	70	—	—	6	—
Toscana	430	1	108	4	138	126	8	—	40	5
Marche	306	7	120	—	9	245	7	—	4	4
Umbria	37	—	19	—	—	18	—	—	—	—
Lazio	249	4	175	—	10	59	1	—	—	—
Abruzzi e Molise	932	68	570	—	22	244	4	2	22	—
Campania	1.215	15	682	5	172	287	31	—	11	12
Puglie	631	6	313	—	71	200	—	—	40	1
Basilicata	246	—	83	1	54	87	14	—	—	7
Calabrie	1.514	58	511	12	154	609	70	—	39	1
Sicilia	1.435	16	724	1	27	582	1	1	71	12
Sardegna	44	—	13	—	—	31	—	—	—	—
TOTALE	9.187	299	3.716	49	855	3.592	184	7	415	70

VI.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
				M.	F.									
Gennaio . . .	2.063	1.683	199	96	85	—	806	175	970	57	15	2	38	—
Febbraio . . .	2.574	2.149	250	96	79	16	922	206	1.303	21	—	3	103	—
Marzo	4.640	3.668	552	218	202	13	1.528	452	2.443	53	54	—	97	—
Tot. 1° trim.	9.277	7.500	1.001	410	366	29	3.256	833	4.716	131	69	5	238	—
Aprile	3.653	2.744	530	205	174	—	771	413	2.319	88	75	1	156	—
Maggio	5.995	4.071	1.155	427	342	14	2.597	713	2.423	132	—	3	113	—
Giugno	6.600	4.673	1.171	408	348	—	2.284	573	3.421	106	135	—	81	—
Tot. 2° trim.	16.248	11.488	2.856	1.040	864	14	5.652	1.699	7.993	323	210	4	350	—
Tot. 1° sem.	25.525	18.988	3.857	1.450	1.230	43	8.908	2.532	12.709	457	279	9	588	—
Luglio	6.534	4.775	1.091	369	299	—	3.055	275	3.044	81	—	29	50	—

Nota — Cifre provvisorie.

VII.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI.

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1926.

MESI	Emigrati arrivati					Paesi di provenienza									
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Canada	Stati Uniti	Brasile	Argentina	Uruguay	Cent. Am. e altri paesi del Sud-Am.	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
				M.	F.										
Gennaio . . .	2.287	1.897	207	97	86	—	1.016	175	975	57	22	2	40	—	
Febbraio . . .	2.837	2.396	262	98	81	16	1.140	207	1.346	21	—	4	103	—	
Marzo	4.927	3.935	566	221	205	14	1.718	455	2.510	54	67	6	98	5	
Tot. 1° trimestre	10.051	8.228	1.035	416	372	30	3.874	837	4.831	132	89	12	241	5	
Aprile	3.931	2.997	549	207	178	6	958	414	2.191	90	91	3	171	7	
Maggio	6.472	4.483	1.198	438	353	31	2.952	715	2.496	132	18	3	116	10	
Giugno	7.086	5.023	1.228	423	362	3	2.608	574	3.496	106	157	4	83	5	
Tot. 2° trimestre	17.439	12.593	2.975	1.068	893	40	6.518	1.703	8.183	328	266	10	369	22	
Tot. 1° sem.	27.490	20.731	4.010	1.484	1.265	70	10.392	2.540	13.014	460	355	22	610	27	
Luglio	7.131	5.269	1.158	382	322	21	3.504	276	3.109	81	48	35	50	7	

Nota — Cifre provvisorie.

C) *Emigrazione non transoceanica*

I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONE E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti partiti	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
Gennaio	9.842	8.738	270	60	28	164	62	36	13	—	23	47	14	5	41	180	86	12	36	18
Febbraio	12.402	10.985	348	57	52	476	57	65	22	3	32	43	5	4	35	100	60	5	40	4
Marzo	18.343	14.811	1.868	113	70	629	129	92	27	5	38	97	18	3	53	246	49	13	76	6
Totale 1° trimestre	40.587	34.534	2.495	330	150	1.369	248	193	62	8	93	187	37	12	139	526	204	30	152	28
Aprile	19.221	14.521	2.806	157	59	458	155	120	14	1	65	100	17	23	44	503	45	8	105	20
Maggio	15.157	11.116	2.456	221	59	395	164	55	13	2	97	111	16	10	32	302	60	7	38	3
Giugno	11.905	8.445	2.456	194	60	258	82	82	11	2	52	45	12	4	41	135	28	13	57	12
Totale 2° trimestre . .	46.373	34.082	7.718	572	184	1.111	401	257	38	5	214	256	45	37	117	940	133	28	200	35
Totale 1° semestre.	86.960	68.616	10.213	802	334	2.380	649	450	100	13	307	443	82	49	246	1.466	337	58	352	63
Luglio	13.005	9.495	2.298	174	45	259	82	50	7	2	21	78	27	3	42	275	48	12	70	8

Si veda la nota al prospetto a pag. 1040.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI
AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1926.

MESI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia o Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna o Irlanda	Stati Scandinavi	Russia o Polonia	Spagna o Portogallo	Stati Balcanici o Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Gennaio	9.137	8.045	254	52	34	150	50	36	18	—	25	60	15	4	63	150	74	7	48	25
Febbraio	10.907	9.300	407	64	48	437	53	65	29	5	34	55	8	7	60	158	85	6	70	7
Marzo	16.750	13.000	2.092	112	62	507	145	93	37	8	27	101	15	3	81	297	50	20	98	11
Totale 1° trimestre. . .	36.803	30.354	2.153	228	144	1.103	248	194	84	13	86	225	38	14	204	614	209	33	216	43
Aprile	16.354	11.500	2.672	168	48	370	139	99	14	2	86	105	20	16	43	729	49	10	160	34
Maggio	12.415	8.878	2.071	173	58	240	121	50	10	—	87	100	14	14	46	326	43	9	64	5
Giugno	10.391	6.972	2.279	197	49	209	69	74	12	—	19	40	13	2	66	229	38	12	92	19
Totale 2° trimestre. . .	39.160	27.440	7.022	538	155	919	329	323	36	2	192	251	47	32	155	1.284	136	31	316	58
Totale 1° semestre. . .	75.963	57.794	9.175	766	299	2.022	577	417	120	15	278	476	85	46	359	1.898	339	64	532	101
Luglio	10.888	7.930	1.827	113	36	247	72	44	8	3	18	88	39	3	61	234	45	17	91	12

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Emigranti espatriati					Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
				M.	F.																			
Gennaio . . .	7.001	3.780	2.306	453	453	6.271	202	46	13	111	50	24	4	—	14	12	9	4	9	135	66	11	13	7
Febbraio . . .	9.324	5.502	2.775	594	453	8.551	178	30	38	342	41	42	10	—	19	18	—	—	2	18	32	2	1	—
Marzo	13.270	9.069	2.706	754	651	11.157	1.032	75	52	512	71	59	9	1	33	59	15	2	10	117	30	4	32	—
Tot. 1° trim.	29.595	18.360	7.877	1.801	1.557	25.979	1.412	151	103	965	162	125	23	1	66	89	24	6	21	270	128	17	46	7
Aprile	14.908	10.520	3.151	640	588	11.897	1.040	93	48	372	114	95	8	—	25	60	9	20	30	140	27	4	24	2
Maggio	12.155	7.706	3.210	662	577	9.103	1.919	184	40	202	144	40	11	4	72	76	12	3	9	177	54	2	3	—
Giugno	9.149	5.191	2.941	550	467	6.727	1.748	123	56	209	65	59	6	2	63	33	6	4	7	10	10	16	9	2
Tot. 2° trim.	36.212	23.426	9.302	1.852	1.632	21.727	5.697	400	144	883	323	194	25	6	160	169	27	27	46	327	91	16	36	4
Tot. 1° sem.	65.807	41.786	17.179	3.653	3.189	53.706	7.019	551	247	1.848	485	319	48	7	226	258	51	33	67	597	219	33	82	11
Luglio	10.233	5.328	3.535	658	712	7.458	1.888	164	36	178	61	51	4	1	16	43	8	2	11	214	34	3	28	3

AVVERTENZA. — La presente tavola è costruita in base alle cedole individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento migratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della cedola di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Luglio 1926.

REGIONI	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
Piemonte	1.754	1.588	105	2	3	13	2	2	—	1	2	2	—	6	4	3	—	15	6	
Liguria	490	468	15	1	3	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	
Lombardia	2.143	668	1.439	10	3	6	5	2	1	—	1	—	—	2	—	1	12	—	3	
Veneto e Friuli	2.604	2.202	140	18	9	155	30	2	—	1	1	18	3	16	—	3	—	6	—	
Venezia Tridentina	292	126	69	67	6	18	—	3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	
Venezia Giulia e Zara	83	31	—	3	—	1	—	—	—	—	—	44	1	2	—	—	—	—	1	
Emilia	634	504	22	1	1	5	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	
Toscana	803	722	21	5	1	19	2	7	2	—	7	1	—	—	2	11	—	2	1	
Marche	198	182	1	—	4	2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Umbria	194	167	2	—	—	1	18	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
Lazio	73	48	5	1	1	6	—	4	—	—	—	5	—	2	1	—	—	—	—	
Abruzzi e Molise	172	159	1	1	—	5	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
Campania	333	274	3	3	3	9	—	5	4	—	—	—	3	10	5	13	—	1	—	
Puglie	335	245	—	1	—	3	—	—	—	—	—	10	32	13	5	—	—	20	—	
Basilicata	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
Calabrie	217	208	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	2	2	—	1	—	—	—	
Sicilia	435	153	2	—	2	—	1	7	—	1	5	—	—	6	200	5	15	38	—	
Sardegna	119	87	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	1	17	7	—	1	—	
TOTALE	10.888	7.930	1.827	113	36	247	72	44	8	3	18	88	39	3	61	334	45	17	91	12

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Luglio 1926.

REGIONI	Emigranti espatriati					Paesi di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Colonie Italiane	Altri paesi
				M.	F.																			
Piemonte	1.862	982	779	44	57	1.679	161	3	1	4	1	8	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1
Liguria	307	153	122	18	14	291	11	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—
Lombardia	2.107	1.347	622	72	66	676	1.390	6	2	8	7	4	1	—	—	3	—	—	1	2	12	—	—	—
Veneto e Friuli	2.534	1.415	719	180	220	2.176	170	19	13	104	28	4	—	—	—	6	—	—	1	—	12	—	—	—
Venezia Tridentina	342	160	134	25	23	126	63	130	7	11	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	69	30	20	3	7	34	—	2	3	9	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	1
Emilia	571	209	231	60	71	505	28	2	2	4	1	10	—	2	8	3	—	—	—	—	—	—	6	—
Toscana	794	336	329	68	61	717	22	1	1	9	1	15	—	1	6	3	—	—	3	3	6	1	4	1
Marche	187	58	64	30	25	172	—	—	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Umbria	124	42	49	17	16	110	2	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	70	19	46	2	3	44	10	—	2	5	—	3	—	—	3	—	—	—	—	3	—	—	—	—
Abruzzi e Molise	138	88	27	11	12	133	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania	241	121	89	19	12	196	7	—	3	8	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	16	3	—	—
Puglie	249	103	91	27	28	204	1	1	—	2	—	—	—	—	4	5	—	6	—	7	1	—	18	—
Basilicata	12	5	4	3	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—
Calabria	184	110	29	15	21	168	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	10	—	—	—
Sicilia	367	111	145	48	63	199	5	—	1	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	153	3	1	—	—
Sardegna	84	30	35	7	12	50	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	2	—	—	—
TOTALE	10.233	5.328	3.535	658	712	7.488	1.888	164	36	178	61	51	4	1	16	43	8	2	11	214	34	3	28	3

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE

(Emigranti in età

Luglio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Veneta Tridentina		Veneta Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	1.362	968	148	46	35	10	769	135	238	93	18	15	3
Addetti alle industrie estrattive	281	—	29	—	3	—	61	—	107	—	5	—	7	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	764	57	44	10	22	4	60	—	275	2	8	—	3	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai ecc.	1.201	—	228	—	20	—	210	—	535	—	38	—	4	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metal-lurgiche o meccaniche	206	—	64	—	0	—	27	—	28	—	13	—	2	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	190	—	45	—	10	—	10	—	75	—	11	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	5	38	4	10	—	—	1	11	—	15	—	—	—	—
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	50	—	13	—	1	—	6	—	3	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	51	166	11	38	3	4	12	45	3	6	2	6	—	1
Addetti alle industrie alimentari	21	—	12	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate	12	3	4	—	1	—	1	1	—	—	—	—	2	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	587	224	204	80	25	2	45	15	107	57	20	11	2	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	174	12	62	5	6	1	50	—	6	—	8	2	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	83	—	23	—	2	—	14	—	5	—	5	—	2	—
Esercenti il piccolo traffico	19	2	6	1	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—
Addetti ad aziende commerciali	40	8	12	5	2	—	4	—	3	—	—	—	1	1
Impiegati pubblici e privati	65	27	24	12	3	—	9	1	3	1	4	3	—	—
Addetti al culto	14	33	3	7	—	—	4	2	—	—	3	3	—	—
Professioni liberali	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	8	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	16	6	1	—	—	—	8	5	2	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	31	380	5	67	1	20	12	171	—	32	12	22	—	2
Appartenenti a condizioni non professionali	73	22	22	7	—	—	9	7	11	2	9	3	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	188	—	490	—	81	—	229	—	511	—	67	—	16
Professioni e condizioni ignote e non specificate	56	—	15	—	7	—	4	—	12	—	2	—	—	—
TOTALE	5.328	3.535	982	779	153	122	1.347	622	1.415	719	160	134	30	20

Vedasi l'avvertenza a pag. 1063.

I.

DEL MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.

a 15 anni in su).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
13	19	30	8	1	—	3	—	1	2	8	9	31	7	16	6	2	1	42	14	4	1	—	1
16	—	14	—	7	—	2	—	—	—	1	—	—	—	12	—	—	—	4	—	5	—	8	—
41	7	66	15	24	—	19	10	2	—	50	2	28	6	29	—	—	—	43	—	35	1	6	—
37	—	54	—	10	—	4	—	1	—	3	—	13	—	9	—	—	—	16	—	6	—	4	—
12	—	16	—	6	—	1	—	—	—	2	—	2	—	10	—	1	—	2	—	9	—	2	—
6	—	10	—	2	—	2	—	2	—	1	—	3	—	3	—	—	—	2	—	6	—	1	—
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	—	3	—	15	—	1	—
6	9	2	9	1	3	—	—	1	—	—	1	3	—	3	30	—	—	3	—	3	2	1	—
—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
53	21	68	16	3	7	3	1	4	1	21	1	19	8	5	2	1	—	—	—	5	2	2	—
5	1	15	1	1	—	—	—	6	1	1	—	4	—	3	1	—	—	—	—	6	—	—	—
5	—	19	—	2	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
1	—	6	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	5	1	1	—	2	—	—	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—
2	3	5	2	—	1	2	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	1	—	6	2	1	—
—	1	3	1	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	11	1	31	—	2	—	4	—	10	—	—	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3
4	2	6	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	3	—	—	—	—	—	4	—	1	—
—	155	—	242	—	51	—	34	—	13	—	14	—	62	—	41	—	3	—	11	—	137	—	31
1	—	6	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	2	—	—	—
899	234	336	329	58	64	42	49	19	46	88	27	124	89	103	91	5	4	119	29	111	145	30	35

VII.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

(Emigranti in età

Luglio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura.	1.302	308	627	231	714	132	4	—	1	—	6	3	1
Addetti alle industrie estrattive	281	—	142	—	105	—	—	—	1	—	16	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	764	57	646	55	51	1	—	—	—	—	39	—	16	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1.201	—	803	—	208	—	26	—	6	—	28	—	12	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metal- lurgiche e meccaniche	206	—	161	—	18	—	3	—	3	—	3	—	1	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzeri	190	—	178	—	8	—	3	—	—	—	1	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	5	38	4	28	1	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Calzolai, sellai, ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	59	—	45	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'ar- redamento domestico	51	166	36	113	11	40	1	4	—	—	1	1	—	—
Addetti alle industrie alimentari	21	—	17	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	12	3	9	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Operai, industriali senz'altra specifica- zione	587	224	538	196	22	21	1	—	2	1	11	2	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	174	12	60	8	84	3	3	1	4	—	4	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	88	—	56	—	15	—	3	—	2	—	—	—	—	—
Esercenti il piccolo traffico	19	2	19	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	40	8	27	5	6	2	1	1	—	—	1	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	65	27	40	19	10	4	5	3	—	—	—	—	—	—
Addetti al culto	14	33	6	21	4	—	3	3	—	1	—	5	—	—
Professioni liberali	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	8	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematogra- fiche	16	6	5	—	10	6	—	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	31	380	7	145	22	206	1	10	1	1	—	2	—	—
Appartenenti a condizioni non profes- sionali	73	22	44	15	12	4	8	1	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	2.188	—	1.828	—	119	—	46	—	11	—	26	—	—
Professioni e condizioni ignote e non speci- ficate	56	—	47	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	5.328	3.535	3.612	2.669	1.312	548	64	76	20	14	112	39	32	1

Vedasi l'avvertenza a pag. 1053.

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1926.

MESI	Emigrati rimpatriati					Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
				M.	F.																		
Gennaio	4.798	3.299	1.180	187	126	3.981	296	107	62	136	47	23	5	—	11	74	6	2	7	29	19	2	—
Febbraio	5.735	3.627	1.677	250	181	5.089	241	70	15	127	52	18	—	—	13	25	1	—	33	30	15	4	2
Marzo	7.087	5.133	2.263	326	265	7.054	302	108	35	191	96	18	4	—	15	40	18	—	35	38	26	6	1
Totale 1° trimestre .	18.520	12.959	5.126	763	572	16.124	839	285	112	454	195	59	9	—	39	139	25	2	75	88	60	12	3
Aprile	8.303	5.393	2.367	301	242	7.262	281	61	22	192	79	51	—	1	28	42	9	1	9	157	68	10	—
Maggio	8.268	5.349	2.363	303	253	7.195	272	50	15	167	64	10	7	2	15	52	22	—	42	224	125	6	—
Giugno	8.455	5.334	2.554	306	261	7.504	283	71	41	187	80	41	1	2	10	48	22	7	32	62	60	4	—
Totale 2° trimestre .	25.026	16.076	7.284	910	756	21.961	836	182	78	546	223	102	8	5	53	142	53	8	83	473	253	20	—
Tot. 1° Semestre .	43.546	28.135	12.410	1.673	1.328	38.085	1.675	467	190	1.000	418	161	17	5	92	281	78	10	158	561	313	32	3
Luglio	8.845	5.037	3.078	407	323	7.321	528	103	55	220	101	06	3	2	80	47	36	—	67	137	37	3	—

AVVERTENZA. — La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle cedole individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Luglio 1926.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati					Stati di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
				M.	F.																		
Piemonte	2.609	1.185	1.254	91	70	2.476	94	1	2	—	4	13	—	1	4	6	—	—	3	2	3	—	—
Liguria	476	240	227	6	3	452	4	—	—	—	12	1	—	3	—	—	—	—	—	9	5	—	—
Lombardia	1.022	557	340	56	30	613	316	2	19	12	6	38	—	1	6	1	—	—	3	4	1	—	—
Veneto e Friuli	1.761	1.295	302	98	66	1.458	57	26	22	136	27	—	—	—	10	1	—	—	22	—	2	—	—
Venezia Tridentina	187	104	66	8	9	84	22	63	5	11	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	36	14	16	4	2	14	—	6	—	4	—	—	—	1	11	—	—	—	—	—	—	—	—
Emilia	608	295	251	34	28	478	13	—	2	19	6	11	—	53	4	2	—	—	2	9	11	—	—
Toscana	920	503	309	57	51	851	13	1	2	11	1	16	1	5	—	—	—	—	6	10	3	—	—
Marche	115	83	24	4	4	87	1	—	—	12	14	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Umbria	153	101	39	6	7	125	—	—	—	3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio	82	62	15	3	2	67	2	—	1	1	—	—	2	—	—	6	—	—	1	2	—	—	—
Abruzzi e Molise	170	137	19	9	5	145	—	—	1	8	12	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—
Campania	200	123	70	10	6	163	—	2	1	6	—	4	—	2	3	10	—	—	8	3	7	—	—
Puglie	120	59	45	6	10	86	4	1	—	1	—	—	—	—	5	14	—	—	6	—	3	—	—
Basilicata	9	5	4	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria	106	91	12	1	2	91	—	—	—	3	4	—	—	2	—	—	—	—	5	—	1	—	—
Sicilia	148	78	50	11	9	54	2	1	—	1	—	11	—	6	1	2	—	—	9	60	—	1	—
Sardegna	114	75	35	3	1	74	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	38	1	—	—	—
TOTALE	8.845	5.937	3.078	407	323	7.321	528	103	55	229	101	96	3	2	80	7	36	—	67	137	37	3	—

Vedasi avvertenza a pag. 1080.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO DI

(Emigrati in es)

Luglio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venetia Tridentina		Venetia Giulia e Zara	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	700	211	174	111	43	30	102	13	92	8	7	5	3
Addetti alle industrie estrattive	411	—	25	—	6	—	16	—	235	—	18	—	1	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	889	86	60	9	21	20	52	2	267	6	5	1	2	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1.087	—	221	—	26	—	204	—	443	—	22	—	—	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	231	—	76	—	14	—	42	—	34	—	13	—	—	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	219	—	55	—	32	—	16	—	67	—	8	—	1	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	40	1	12	—	—	1	14	—	11	—	1	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	55	—	9	—	2	—	7	—	9	—	2	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	38	141	16	52	1	9	5	30	—	15	—	4	1	—
Addetti alle industrie alimentari	43	1	22	—	2	—	7	1	4	—	1	—	—	—
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	54	4	18	2	3	—	5	1	2	—	—	—	1	—
Operai, industriali senz'altra specificazione	849	231	300	88	44	3	58	30	121	32	13	1	1	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	95	4	41	1	12	—	12	—	4	1	2	—	1	—
Addetti all'industria dei trasporti	100	—	39	—	7	—	9	—	9	—	1	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico	42	4	8	—	10	2	2	—	1	—	—	2	—	—
Addetti ad aziende commerciali	9	7	—	1	—	2	3	2	2	—	1	—	1	—
Impiegati pubblici e privati	53	16	22	6	9	—	8	1	1	2	3	3	—	—
Addetti al culto	8	32	2	22	—	2	—	3	—	—	1	2	—	—
Professioni liberali	12	7	1	2	—	—	3	2	—	—	3	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	13	—	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	64	59	2	1	2	—	18	12	1	—	—	1	—	—
Addetti ai servizi domestici	13	330	2	167	2	42	2	28	1	16	2	14	—	—
Appartenenti a condizioni non professionali	50	31	18	4	5	—	10	12	2	—	2	—	1	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.874	—	776	—	117	—	180	—	211	—	32	—	—
Professioni e condizioni ignote e non specificate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	5.037	3.078	1.185	1.254	240	227	587	340	1.295	302	104	66	14	11

Vedasi l'avvertenza a pag. 1060.

RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

(da 15 anni in su).

1926.

Emilia		Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna	
M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
26	15	94	4	1	—	6	—	25	—	23	4	37	16	8	1	—	—	39	2	4	1	15	—
31	—	10	—	7	—	7	—	1	—	14	—	6	—	3	—	1	—	3	—	12	—	15	—
91	13	147	18	39	4	57	6	13	—	65	1	12	4	6	—	—	—	25	1	13	—	14	1
53	—	35	—	14	—	13	—	4	—	5	—	6	—	16	—	—	—	13	—	4	—	9	—
14	—	10	—	4	—	3	—	—	—	2	—	7	—	4	—	1	—	2	—	4	—	1	—
13	—	8	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	—	—	3	—	7	—	3	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	5	—	1	—	2	—	1	—	—	—	4	—	2	—	2	—	—	—	7	—	—	—
4	6	5	12	—	—	—	1	1	—	—	1	1	1	5	—	—	—	1	1	2	2	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
—	—	1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
24	20	129	36	16	4	12	2	6	—	23	—	18	6	4	—	—	—	—	2	—	5	—	4
1	1	11	1	—	—	—	—	3	—	1	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
3	—	16	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3	—	7	—	—	—	—	—	3	—	1	—
—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	2	—	1	—
—	—	4	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—
—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	12	13
1	26	2	22	—	1	—	2	—	2	1	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2
1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	13	1	1	—	—	—	—	1	—	7	—	—	—
—	137	—	213	—	15	—	28	—	12	—	—	—	37	—	37	—	4	—	8	—	43	—	19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	251	593	309	83	24	101	39	62	15	137	19	133	70	59	45	5	4	91	12	78	50	75	35

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI PROVENIENZA DEL MOVI
(Emigrati in età
Luglio

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigrati in età da 15 anni in su		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	Addetti all'agricoltura	700	211	659	204	18	5	1	1	—	—	4	1	4
Addetti alle industrie estrattive.	411	—	343	—	12	—	4	—	4	—	39	—	4	—
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterro, di scavo, ecc.	880	86	767	83	15	—	3	1	7	—	37	1	44	—
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	1.087	—	845	—	154	—	2	—	4	—	49	—	14	—
Addetti alle industrie siderurgiche, metal- lurgiche e meccaniche	231	—	173	—	17	—	7	—	12	—	4	—	2	—
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzeri	219	—	190	—	8	—	5	—	1	—	—	—	—	—
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	2	40	2	36	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	55	—	44	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—
Addetti all'industria del vestiario e dell'ar- redamento domestico	38	141	27	109	5	20	—	7	—	—	—	—	1	—
Addetti alle industrie alimentari	43	1	33	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—
Addetti alle industrie non precedentemente indicate	54	4	37	3	3	—	—	—	—	—	3	1	—	—
Operai, industriali senz'altra specifica- zione	849	231	765	232	18	15	5	—	4	1	26	3	16	—
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	95	4	65	1	10	—	1	1	—	—	1	—	—	—
Addetti all'industria dei trasporti	100	—	81	—	6	—	1	—	1	—	—	—	1	—
Esercenti il piccolo traffico	42	4	33	2	1	—	2	1	—	1	1	—	—	—
Addetti ad aziende commerciali	9	7	4	5	1	1	1	—	—	—	2	—	—	—
Impiegati pubblici e privati	53	16	36	8	1	1	3	5	3	—	—	—	—	—
Addetti al culto	8	32	6	19	—	8	1	2	—	—	—	—	—	—
Professioni liberali	12	7	2	4	2	—	2	—	1	1	—	—	—	—
Incisori, disegnatori e decoratori	13	—	7	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—
Addetti ad industrie teatrali e cinemato- grafiche	64	59	5	1	16	11	—	1	—	—	1	1	—	—
Addetti ai servizi domestici	13	330	9	279	3	27	—	6	1	—	—	1	—	—
Appartenenti a condizioni non profes- sionali	50	31	20	17	8	13	4	—	—	—	—	—	—	—
Attendenti alle cure domestiche	—	1.874	—	1.581	—	95	—	25	—	7	—	24	—	—
Professioni e condizioni ignote e non spe- cificate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	5.037	3.078	4.159	2.564	302	199	46	50	42	11	168	33	86	—

Vedasi l'avvertenza a pag. 1060.

COMMISSIONE CENTRALE DELL'EMIGRAZIONE

Sentenza 5 dicembre 1915. — Navigazione Generale Italiana & Venezia Rocca.

Reiezione per sifilide. — Irresponsabilità del vettore.

Se risulta che la sifilide, al momento dell'imbarco dell'emigrante che ne era affetto, non aveva manifestazioni esteriori e che non era accertabile con un'ordinaria visita medica, il vettore non è responsabile della reiezione dell'emigrante.

La C. C. osserva :

« Che dagli atti risultano elementi tali da far ritenere che la malattia, al momento dell'imbarco, non avesse manifestazioni esteriori e non fosse quindi accertabile da un medico di ordinarie cognizioni. Ciò si desume : a) dal certificato medico esibito dallo emigrante al momento della partenza, ove si afferma che l'emigrante stesso era immune da malattia ; b) dalla dichiarazione resa dal Venezia dopo la reiezione, e cioè che la malattia, non esistendo al momento dell'imbarco, doveva essersi contratta durante il viaggio ; c) dall'opinione espressa dai due medici della Commissione d'immigrazione, Dott. Heterik e Bealey, i quali concordemente affermano che la malattia, di cui fu trovato affetto il Venezia, cioè la sifilide, era tale che non poteva accertarsi al momento dell'imbarco.

« Da tali elementi s'inferisce, non già che la malattia non esistesse al momento dell'imbarco, come affermano l'emigrante e il suo medico, i quali possono anche aver dichiarato ciò in buona fede, data la natura insidiosa della sifilide che può non avere manifestazioni esteriori, specie nei primi tempi; ma che appunto le manifestazioni esteriori sieno comparse durante il viaggio, sicchè la malattia non fosse accertabile, se non con i mezzi straordinari della scienza medica, (reazione Wassermann, ecc.) che vanno oltre l'obbligo imposto dalla legge al vettore ».

Sent. 5 dicembre 1925. — Navigazione Gen. Italiana & Olleia Alfredo

Servizio militare. — Mancato imbarco per rifiuto di passaporto

Il vettore non è responsabile del mancato imbarco dell'emigrante, dovuto alla circostanza che l'autorità politica abbia rifiutato il passaporto, ritenendo erroneamente che il richiedente fosse un disertore.

L'emigrante Olleia Alfredo prenotò un posto su un piroscafo della Navigazione Generale Italiana, versando la caparra di L. 500, ma non poté partire, perchè le autorità italiane ritennero che egli non aveva adempiuto agli obblighi militari e gli rifiutarono il passaporto.

Sul reclamo dell'interessato, l'Ispettore dell'emigrazione considerò che il vettore aveva l'obbligo di accertare se l'emigrante fosse in regola col servizio militare, ma la C. C. riformò la sentenza, applicando il penultimo capov. dell'art. 33 del T. U., che prevede la restituzione della metà della caparra.

Considerò la C. C. :

« Che il vettore, nell'entrare in rapporto con l'Olleia, non era tenuto ad accertare preventivamente la sua posizione nei riguardi del servizio militare. Tale posizione, infatti, dev'essere accertata dal Prefetto o dal Comandante del Porto o dal Comandante del Distretto prima che sia rilasciato il passaporto (art. 9 T. U.), che l'emigrante deve procurarsi con la sua attività, alla quale può rimanere estraneo il vettore. Questi per l'Art. 29 T. U. ha soltanto l'obbligo di procedere agli accertamenti di tutte le circostanze che possono determinare non già il rifiuto del passaporto, ma la reiezione allo sbarco in forza della legge d'immigrazione del paese straniero. Per altro, nella specie, pare che il rifiuto al rilascio del passaporto sia dipeso da un equivoco per il fatto che l'Olleia fu iscritto nell'esercito americano durante la guerra; e se così è, l'equivoco, non essendo riferibile al vettore, non può rientrare nelle ipotesi previste tassativamente dall'Art. 33 del T. U. per la restituzione integrale della caparra, cioè: « che l'emigrante non possa partire per malattia o per ritardo ferroviario, e per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave ». È applicabile perciò il penultimo capoverso della stessa disposizione per cui al ricorrente spetta la restituzione della metà della caparra versata. »

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1130. — Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro. (Gazz. Uff., n. 155 del 7 luglio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

In virtù delle facoltà a Noi delegate dagli articoli 10, 11, 15, 16, 23 della legge 3 aprile 1926, n. 563 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, di concerto col Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto e con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'economia nazionale e per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

TITOLO I.

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI UNITARIE O DI PRIMO GRADO.

CAPO I.

*Della costituzione delle associazioni sindacali
e del loro riconoscimento giuridico.*

Art. 1. — Possono appartenere alle associazioni sindacali i cittadini italiani di ambo i sessi, maggiori di 18 anni, che siano di buona condotta morale e politica, dal punto di vista nazionale e che posseggano gli altri requisiti richiesti dalla legge e dagli statuti delle associazioni.

Possono far parte delle associazioni sindacali anche le società commerciali legalmente costituite e le altre persone giuridiche di nazionalità italiana, i cui dirigenti ed amministratori siano di buona condotta morale e politica dal punto di vista nazionale.

Art. 2. — Gli stranieri, che risiedono in Italia da almeno dieci anni, possono essere ammessi in qualità di soci nelle associazioni sindacali legalmente riconosciute, ma non possono essere nominati od eletti ad alcuna carica o funzione direttiva.

Art. 3. — Le amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza non possono far parte di associazioni di datori di lavoro legalmente riconosciute ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nè sono soggette alle disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

La stessa norma vale per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'Azienda postale, telegrafica e telefonica, per la Cassa depositi e prestiti, per l'Istituto di emissione, per i Banchi di Napoli e di Sicilia, per gli Istituti ed Enti parastatali, e per le Casse di risparmio.

Le associazioni costituite da dipendenti degli Enti suddetti non possono essere legalmente riconosciute.

Le aziende autonome municipalizzate e il personale da esse dipendente sono soggetti alle disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 4. — Le associazioni, che si propongono la tutela degli interessi materiali o morali dei loro soci, quando questi non siano nè datori di lavoro nè lavoratori, non possono essere legalmente riconosciute a' termini della legge 3 aprile 1926, nè sono soggette alle altre disposizioni della legge stessa sui contratti collettivi di lavoro e sulla giurisdizione della magistratura del lavoro.

Tuttavia, i proprietari di fondi rustici, che hanno dato in locazione i loro fondi, sono ammessi a far parte delle associazioni di datori di lavoro agricolo legalmente riconosciute, ma debbono essere costituiti in separata sezione con propria rappresentanza negli organi direttivi dell'associazione.

Tale rappresentanza non partecipa alla stipulazione dei contratti collettivi di lavoro agricolo.

Ai fini della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro non agricolo, da eseguirsi per conto dei proprietari stessi, la rappresentanza della sezione agisce come rappresentanza di associazione autonoma.

Art. 5. — Gli artigiani esercenti per proprio conto una piccola industria, nella quale essi medesimi lavorano, i piccoli commercianti e gli ausiliari del commercio, mediatori, commissionari, ed agenti che non beneficiano delle disposizioni di legge sul contratto

di impiego privato, i proprietari e gli affittuari coltivatori diretti di fondi rustici, debbono costituire separate associazioni.

Art. 6. — Non possono far parte della stessa associazione lavoratori intellettuali e manuali, anche se impiegati nello stesso tipo o nella stessa categoria di azienda.

Possono invece essere riuniti nella stessa associazione, ma in separata sezione con propria rappresentanza, impiegati tecnici ed amministrativi.

I direttori tecnici ed amministrativi e gli altri capi di uffici o di servizio con funzioni analoghe, gli institori e in generale gli impiegati muniti di procura, debbono far parte di separate associazioni.

Art. 7. — I datori di lavoro e i lavoratori, che, per ragione della loro attività, appartengono in modo stabile e continuativo, contemporaneamente a diverse categorie di datori di lavoro e, rispettivamente, di lavoratori, possono far parte contemporaneamente di diverse associazioni sindacali.

Chi è, al tempo stesso, in diversi campi di attività, in modo stabile e continuativo, datore di lavoro e lavoratore può far parte contemporaneamente di associazioni di datori di lavoro e di associazioni di lavoratori.

I soci delle associazioni legalmente riconosciute non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali, a termini dell'art. 12 della legge 3 aprile 1926.

Art. 8. — Le imprese di ogni genere, esercitate a forma cooperativa, debbono, agli effetti sindacali, costituirsi in speciali associazioni, distinte così dalle associazioni delle imprese simili capitalistiche, come dalle associazioni di lavoratori delle imprese simili.

Art. 9. — Contro il rifiuto di ammissione in una associazione legalmente riconosciuta, così come contro la espulsione o altra forma di esclusioni da questa, oltre i ricorsi preveduti dagli statuti delle associazioni unitarie e delle associazioni di grado superiore, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

Art. 10. — Per l'accertamento dell'esistenza della condizione prescritta dall'art. 1, n. 1, della legge 3 aprile 1926, fanno fede gli elenchi di lavoratori risultanti dalle denunce obbligatorie, di cui all'art. 5, terzo comma, della legge stessa.

Tali elenchi sono formati dai Prefetti, a cui le associazioni hanno obbligo di dar comunicazione immediata delle denunce pervenute. Il Prefetto provvede, sentito il Consiglio provinciale della economia.

Per i liberi esercenti un'arte o una professione fanno fede gli elenchi formati dalle Prefetture sulle notizie fornite dai Comuni.

Chiunque imprende in un Comune l'esercizio di un'arte o di una professione, è obbligato a farne denuncia, entro tre mesi al Comune stesso, sotto pena di un'ammenda di L. 100.

Art. 11. — Quando, per l'esercizio di una determinata arte o professione, è richiesta l'iscrizione in un albo, la cui formazione sia dalle leggi vigenti affidata ad un Ordine o Collegio, può essere, accanto all'Ordine o al Collegio, riconosciuta legalmente un'associazione sindacale. In tal caso, l'associazione sindacale è soggetta alle norme della legge 3 aprile 1926.

Alle associazioni sindacali, e non agli Ordini o Collegi, spetta la facoltà di adempiere ai compiti di tutela degli interessi morali e materiali dei loro rappresentati, di assistenza, di istruzione e di educazione previsti dalla legge. Ad esse soltanto spetta la facoltà di designare rappresentanti nei corpi politici, amministrativi e tecnici dello Stato e degli altri Enti pubblici, quando tale designazione sia prevista dalle leggi e dai regolamenti.

I professionisti e gli artisti, impiegati in aziende industriali, agricole, commerciali, di trasporto e bancarie, debbono, agli effetti dei contratti collettivi di lavoro, far parte delle associazioni sindacali di impiegati, ma possono altresì appartenere, in separata sezione con propria rappresentanza, alle associazioni di liberi professionisti od artisti.

Art. 12. — Gli Ordini o Collegi esistenti e legalmente riconosciuti all'andata in vigore della legge 3 aprile 1926, sono conservati, ma non potranno esserne riconosciuti dei nuovi, anche se la loro costituzione sia prevista da leggi anteriori.

Quando per l'esercizio di una determinata arte o professione per la quale non è costituito legalmente un Ordine o Collegio, sia richiesta l'iscrizione in un albo, tutte le funzioni spettanti agli Ordini o Collegi, circa la custodia dell'albo e la disciplina degli iscritti, sono esercitate dalle associazioni sindacali. Ove manchi l'associazione sindacale legalmente riconosciuta, tali funzioni sono affidate al presidente del Tribunale.

Art. 13. — Il riconoscimento di qualsiasi associazione sindacale deve essere negato non solo quando manchino le condizioni prescritte dalla legge, ma anche quando il riconoscimento sia, per ragioni di indole politica, economica o sociale, non opportuno.

Il riconoscimento può anche essere subordinato a determinate modificazioni da introdurre nello statuto.

Art. 14. — Per ottenere il riconoscimento le associazioni debbono, oltre lo statuto, allegare una relazione intorno alle loro origini e alla attività spiegata dalla fondazione in poi, e l'elenco nominativo dei soci e delle persone investite delle cariche sociali.

Lo statuto deve indicare gli scopi dell'associazione, la circoscrizione territoriale in cui essa opera, il luogo dove è la sede principale, i rapporti di dipendenza e di unione con altre associazioni

le condizioni di ammissione e di recesso dei soci, il modo e le forme, con cui debbono essere dagli organi sociali competenti deliberati i contributi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, la composizione, il modo di elezione o di nomina e la competenza degli organi direttivi e disciplinari, i motivi di esclusione dall'associazione, le norme di amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio e la quota delle entrate devoluta alle spese obbligatorie.

Art. 15. — Il Governo del Re ha sempre facoltà di promuovere e, occorrendo, di decretare d'ufficio la revisione degli statuti delle associazioni legalmente riconosciute.

CAPO II.

Organizzazione ed amministrazione delle associazioni sindacali.

Art. 16. — Le attribuzioni dei Consigli direttivi delle associazioni, previste dall'art. 8 della legge 3 aprile 1926, sono stabilite dagli statuti.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente o segretario, che ha la direzione e la rappresentanza della associazione.

Art. 17. — Per gli impiegati delle associazioni legalmente riconosciute sono richiesti gli stessi requisiti di idoneità morale e politica richiesti per i dirigenti dell'associazione.

Art. 18. — Le spese delle associazioni sindacali legalmente riconosciute si distinguono in obbligatorie e facoltative.

Sono obbligatorie le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economico-sociale, per l'assistenza morale e religiosa, per l'educazione nazionale e per l'istruzione professionale.

È inoltre obbligatorio il contributo all'Opera nazionale del dopo lavoro, all'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, all'Opera nazionale Balilla e al Patronato nazionale riconosciuto in data 26 giugno 1925, nella misura fissata con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere delle associazioni di grado superiore legalmente riconosciute, da cui l'associazione dipende.

È infine obbligatoria la costituzione del fondo di garanzia previsto dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926. Le somme destinate a tale scopo sono investite in titoli del Debito pubblico vincolati.

Le altre spese sono facoltative.

Art. 19. — Le norme per il coordinamento dell'attività delle associazioni sindacali con quella dell'Opera nazionale del dopo lavoro, dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia, dell'Opera nazionale Balilla e del Patronato nazionale, saranno stabilite per Regio decreto.

Art. 20. — In caso di scioglimento o di revoca del riconosci-

mento di una associazione, un liquidatore nominato dal Prefetto, se si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, o dal Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie, procede alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione è, con decreto Reale, devoluto all'associazione di grado superiore legalmente riconosciuta, da cui l'associazione dipende, e, in mancanza, a scopi di assistenza, di istruzione e di educazione a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro e di lavoratori, per cui l'associazione era costituita.

Art. 21. — I beni spettanti all'associazione sindacale prima del riconoscimento, da chiunque detenuti od amministrati per conto dell'associazione, entrano di diritto a far parte del patrimonio dell'associazione legalmente riconosciuta.

I beni comunque spettanti ad associazioni costituite in tutto o in parte per gli scopi previsti dalla legge 3 aprile 1926, sono devoluti di diritto alle associazioni costituite per gli stessi scopi a vantaggio delle stesse categorie di datori di lavoro o di lavoratori tutte le volte che la maggioranza dei soci dell'associazione preesistente sia entrata a far parte dell'associazione legalmente riconosciuta.

Anche prima del riconoscimento, il Prefetto può ordinare, con suo decreto, che i beni, di cui ai due precedenti commi, siano consegnati ad un suo commissario. Il decreto del Prefetto è immediatamente esecutivo. Non appena riconosciuta legalmente l'associazione, i beni sono consegnati ai legali rappresentanti di questa. Qualora, entro sei mesi dall'emissione del decreto, il riconoscimento non sia avvenuto, i beni sono restituiti a chi li deteneva od amministrava.

Art. 22. — Fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali non possono esercitare alcuna ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei loro soci, senza il consenso di questi.

In nessun caso, fuori dei rapporti del lavoro, le associazioni sindacali possono dettar norme obbligatorie per i non soci.

Le associazioni sindacali non possono esercitare il commercio.

CAPO III.

Dei contributi.

Art. 23. — Le deliberazioni, con cui vengono imposti i contributi previsti dall'art. 5 della legge 3 aprile 1926, debbono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, se si tratta di associazioni, che operano nell'ambito della Provincia, dal Ministro

per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie.

Le deliberazioni approvate sono pubblicate a spese delle associazioni, nel primo caso nel Giornale degli annunci della Provincia, nel secondo caso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa o il decreto del Ministro, è ammesso ricorso da parte di qualunque interessato al Governo del Re entro 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 24. — Il Ministro per le corporazioni stabilisce le norme per la imposizione dei contributi, anche nei casi in cui, per la natura del lavoro o il carattere dell'impresa, non sia possibile determinarli in base alla mercede di una giornata di lavoro.

Art. 25. — Le matricole dei contribuenti divisi per Comune di residenza, sono compilate da ciascuna associazione.

Esse debbono restare affisse per lo meno, un mese dalla data del decreto, nell'albo pretorio del Comune.

Entro il mese successivo, ogni contribuente ha diritto di reclamare contro l'iscrizione, alla Giunta provinciale amministrativa se si tratta di associazioni, che operano nell'ambito della Provincia, al Ministro per le corporazioni, se si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e del Ministro sono definitive, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria, nei casi e alle condizioni in cui è ammesso per le imposte.

I ruoli sono compilati sulla base delle partite non contestate e definite. Essi sono resi esecutivi con decreto del Prefetto. Contro di essi è ammesso ricorso al Prefetto solo per errore materiale.

Art. 26. — L'esazione dei contributi è affidata agli esattori delle imposte, con i privilegi fiscali e con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Nei termini e modi stabiliti dall'art. 80 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, gli esattori versano l'importo dei ruoli nel conto corrente speciale della Prefettura presso la Regia sezione di tesoreria della rispettiva Provincia.

Il Prefetto, a sua volta, ne dispone il pagamento all'associazione unitaria, e alle associazioni di grado superiore, da cui questa dipende, nella misura da stabilirsi per ciascuna con decreto del Ministro per le corporazioni, su proposta della massima organizzazione di grado superiore, da cui l'associazione unitaria dipende.

Dalle somme riscosse è in ogni caso prelevato a favore dello Stato il dieci per cento, che viene versato al conto corrente speciale del Ministero delle corporazioni presso la Regia sezione della tesoreria provinciale di Roma.

Art. 27. — Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi per i soli soci dell'associazione, determinandone la misura.

I contributi suppletivi sono riscossi a cura delle associazioni.

Art. 28. — Il Ministro per le corporazioni può, con suo decreto, stabilire che anche l'esazione dei contributi obbligatori sia fatta a cura delle associazioni, fermo restando l'obbligo della distribuzione, secondo il disposto dei due ultimi capoversi dell'art. 26.

CAPO IV.

Della vigilanza e della tutela.

Art. 29. — Il Prefetto, quando si tratta di associazioni che operano nell'ambito della Provincia, e il Ministro, quando si tratta di associazioni che operano in due o più Provincie, possono richiedere documenti e notizie e ordinare ispezioni ed indagini sull'andamento delle associazioni.

Il Ministro per le corporazioni può, in qualunque tempo, su denuncia o d'ufficio, annullare le deliberazioni degli organi delle associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando siano contrarie alle leggi, ai regolamenti, agli statuti e alle finalità essenziali degli Enti.

Art. 30. — Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa o, nei congrui casi, del Ministro per le corporazioni:

- a) i bilanci;
- b) gli atti che implicano mutamenti patrimoniali;
- c) le spese che impegnano il bilancio per più di un quinquennio;
- d) i regolamenti e gli organici del personale;
- e) i regolamenti per la esazione dei contributi;
- f) i pagamenti ordinati sul fondo di garanzia costituito a termine dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Qualora gli organi deliberativi od esecutivi dell'associazione omettano di fare ciò a cui sarebbero tenuti, per legge, per regolamento o per statuto, o per il conseguimento delle finalità essenziali dell'Ente, il Prefetto o, nei congrui casi, il Ministro, può ordinare il compimento degli atti necessari compresa l'iscrizione in bilancio delle spese e l'emissione dei mandati.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa, del Prefetto o del Ministro, è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso al Governo del Re.

Art. 31. — La Giunta provinciale amministrativa, quando funziona come organo di tutela delle associazioni sindacali, è composta del Prefetto, presidente, di due consiglieri di prefettura, e di quattro membri designati ogni biennio dal Consiglio provinciale dell'economia.

TITOLO II.

DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DI GRADO SUPERIORE
(FEDERAZIONI E CONFEDERAZIONI).

Art. 32. — Le associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni) legalmente riconosciute, costituiscono persone giuridiche.

Art. 33. — Contro il rifiuto di ammissione di una associazione di grado inferiore in una associazione di grado superiore, oltre ai ricorsi preveduti dagli statuti, è ammesso sempre, in ultima istanza, il ricorso al Ministro per le corporazioni.

È ugualmente ammesso ricorso al Ministro contro la esclusione delle associazioni di grado inferiore da quelle di grado superiore, in qualunque forma pronunciata.

Art. 34. — Le associazioni sindacali di direttori tecnici ed amministrativi, di altri capi di uffici o di servizi con funzioni analoghe, di institori e in generale di impiegati muniti di procura, debbono aderire alle federazioni di associazioni di datori di lavoro.

Le associazioni di imprese cooperative debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore, sia di datori di lavoro, sia di lavoratori, secondo la loro natura e il modo del loro funzionamento. Possono altresì aderire ad un ufficio centrale, od altro istituto legalmente riconosciuto, avente per iscopo lo sviluppo e il progresso della cooperazione. Tale adesione non importa ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle imprese cooperative che fanno parte dell'associazione, se non nei casi in cui tale ingerenza spetta all'associazione stessa, e purchè vi sia espressa dichiarazione nell'atto di adesione.

Le associazioni separate di artigiani, piccoli commercianti, ausiliari del commercio, proprietari e affittuari coltivatori diretti, costituite a termine dell'art. 5 debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di datori di lavoro.

Le associazioni separate di mezzadri, costituite a termini dell'art. 5, debbono aderire alle associazioni sindacali di grado superiore di lavoratori agricoli.

Art. 35. — Gli Ordini e Collegi di professionisti liberi conservati a termini dell'art. 2, secondo comma della legge 3 aprile 1926, non possono costituire nè federazioni nè altre organizzazioni di grado superiore, nè aderire ad altre associazioni di grado superiore.

Art. 36. — Tutte le norme sul riconoscimento delle associazioni unitarie contenute negli articoli 13, 14 e 15 del titolo I sono applicabili al riconoscimento delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) con le seguenti modificazioni:

Per ottenere il riconoscimento, le associazioni di grado superiore debbono presentare, oltre lo statuto e la relazione di cui all'art. 14, anche un elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, ad esse aderenti, con copia autentica dell'atto di adesione, dello statuto di ciascun ente e un certificato della Prefettura della Provincia in cui ciascuno di essi ha sede, da cui risulti l'adempimento delle condizioni richieste dagli articoli 1 e 2 della legge 3 aprile 1926, salvo che si tratti di associazioni nazionali, nel qual caso l'accertamento è fatto direttamente dal Ministero delle corporazioni.

Insieme allo statuto dell'associazione di grado superiore è approvato l'elenco di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore e di tutte le altre associazioni e di tutti gli altri istituti ad essa aderenti. Le successive variazioni dell'elenco sono approvate con Regio decreto.

Il decreto, che riconosce l'associazione sindacale di grado superiore produce il riconoscimento di tutte le associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti. Produce altresì il riconoscimento delle altre associazioni e degli altri istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926, ad essa aderenti: mediante tale riconoscimento gli enti riconosciuti acquistano la personalità giuridica. Quando l'adesione sia posteriore al riconoscimento delle associazioni di grado inferiore e degli enti predetti, ha luogo mediante speciale decreto, su domanda della associazione di grado superiore riconosciuta.

Art. 37. — Quando il decreto Reale, che approva lo statuto di una associazione sindacale di grado superiore (federazione o confederazione), stabilisce che la vigilanza e la tutela sulle associazioni di grado inferiore, che ne fanno parte, siano esercitate dall'organizzazione superiore, a questa spettano tutte le facoltà attribuite dalla legge e dal regolamento al Prefetto, alla Giunta provinciale amministrativa e al Ministro, salvo quelle espressamente eccettuate.

La delegazione può essere in ogni tempo revocata per Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Malgrado la delegazione, al Ministro per le corporazioni e, nell'ambito della Provincia, al Prefetto, spetta sempre la facoltà di richiedere direttamente alle associazioni assoggettate al controllo dell'organizzazione superiore, atti e informazioni e di fare eseguire direttamente indagini ed ispezioni, tutte le volte che siano riuscite inutili le richieste fatte all'organizzazione superiore.

Art. 38. — Tutte le norme contenute negli articoli 16, 17, 18, primo, secondo, quarto e quinto comma, 19, 20, 21 e 22 del titolo I si applicano anche alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Le associazioni di grado superiore non possono esercitare ingerenza nella gestione amministrativa, tecnica e commerciale delle aziende dei soci delle associazioni unitarie o di primo grado, se non nei casi, nei limiti e nelle forme consentiti per queste.

Art. 39. — Le associazioni sindacali di grado superiore non possono imporre contributi ai singoli datori di lavoro e lavoratori.

Gli statuti possono stabilire contributi suppletivi a carico delle associazioni di grado inferiore aderenti, oltre la quota stabilita dal Ministro per le corporazioni, a termini dell'art. 26, determinandone la misura.

Art. 40. — Tutte le norme sulla vigilanza e sulla tutela, contenute negli articoli 29, 30 e 31 del titolo I si applicano alle associazioni sindacali di grado superiore (federazioni e confederazioni).

Tali norme si applicano altresì alle associazioni ed istituti costituiti per gli scopi di cui all'art. 4 ultimo comma della legge 3 aprile 1926.

A queste associazioni e a questi istituti si applicano altresì le norme sulla riforma dell'amministrazione e la mutazione del fine, contenute nella legge 17 giugno 1890, n. 6972 e nelle posteriori che le modificano.

Art. 41. — Possono essere riconosciute le seguenti confederazioni nazionali, comprendenti più federazioni nazionali, ovvero più associazioni nazionali, ovvero più federazioni o confederazioni locali di associazioni sindacali:

a) per i datori di lavoro, una confederazione nazionale degli industriali; una confederazione nazionale degli agricoltori; una confederazione nazionale dei commercianti; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli esercenti imprese di trasporti terrestri e di navigazione interna; una confederazione nazionale bancaria;

b) per i lavoratori, una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'industria; una confederazione nazionale degli impiegati e operai dell'agricoltura; una confederazione nazionale degli impiegati e operai del commercio; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti marittimi ed aerei; una confederazione nazionale degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e della navigazione interna; una confederazione nazionale degli impiegati bancari;

c) per gli esercenti una libera attività, una confederazione nazionale dei professionisti e degli artisti.

Possono altresì essere riconosciute due Confederazioni generali, una per i datori di lavoro, ed una per i lavoratori e gli esercenti una libera attività.

Con Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri e il Con-

siglio nazionale delle Corporazioni, può essere autorizzato, ove se ne manifesti il bisogno, il riconoscimento di altre Confederazioni nazionali e di altre Confederazioni generali.

TITOLO III.

DEGLI ORGANI CENTRALI DI COLLEGAMENTO O CORPORATIVI.

Art. 42. — Gli organi di collegamento previsti dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926 hanno carattere nazionale. Essi riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione, datori di lavoro, lavoratori intellettuali e manuali per un determinato ramo della produzione, o per una o più determinate categorie di imprese.

Le organizzazioni così collegate costituiscono una corporazione.

La corporazione è costituita con decreto del Ministro per le corporazioni.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti circa le funzioni demandate alla Amministrazione marittima circa la gente di mare ed i lavoratori dei porti, in quanto corrispondono in tutto o in parte a quelle demandate dalla legge 3 aprile 1926 o dal presente regolamento agli organi corporativi.

Art. 43. — La corporazione non ha personalità giuridica, ma costituisce un organo dell'Amministrazione dello Stato.

Il decreto, che la costituisce, ne determina le attribuzioni e i poteri. Con lo stesso decreto ne viene stabilita l'organizzazione ed è regolata la competenza dei suoi uffici centrali e locali.

Le spese occorrenti al funzionamento degli organi corporativi sono a carico dello Stato, che vi provvede con la quota ad esso spettante sui contributi imposti dalle associazioni.

Art. 44. — Gli organi corporativi, per l'adempimento dei loro fini, hanno tra l'altro facoltà:

a) di conciliare le controversie che possono sorgere tra gli Enti collegati, e di emanare le norme previste dall'articolo 10 della legge 3 aprile 1926;

b) di promuovere, incoraggiare e sussidiare tutte le iniziative intese a coordinare e meglio organizzare la produzione;

c) di istituire uffici di collocamento dovunque se ne manifesti il bisogno; dove siano tali uffici può essere vietato, con Regio decreto, l'esercizio della mediazione libera e il funzionamento di altri uffici di collocamento, ferme restando in ogni caso le particolari disposizioni di legge e di regolamento, che disciplinano la materia;

d) di regolare il tirocinio o garzonato, emanando a tale scopo norme generali obbligatorie, e di invigilare sulla loro osservanza. A tali norme si applicano tutte le disposizioni sui contratti collettivi di lavoro.

Art. 45. — Per tutto ciò che concerne la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, le associazioni collegate dagli organi corporativi sono autonome, salvo l'intervento degli organi stessi per il tentativo obbligatorio di conciliazione, a termini dell'art. 17 della legge 3 aprile 1926, e l'emanazione delle norme previste dall'art. 3 della stessa legge.

Art. 46. — I presidenti degli organi corporativi sono nominati con decreto del Ministro per le corporazioni. Ogni corporazione ha un Consiglio, composto dei delegati delle organizzazioni, che sono per suo mezzo collegate. Nel Consiglio la rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro deve essere uguale a quella dei lavoratori, intellettuali e manuali, insieme considerati.

Il modo di nomina di tali delegati, le attribuzioni del Consiglio e i poteri del presidente sono stabiliti nel decreto che costituisce l'organo corporativo.

Questo è ad ogni effetto posto alla diretta dipendenza del Ministro per le corporazioni.

TITOLO IV.

DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E DELLE NORME ASSIMILATE.

Art. 47. — Possono stipulare contratti collettivi di lavoro le associazioni sindacali legalmente riconosciute.

I contratti collettivi di lavoro non stipulati da associazioni sindacali legalmente riconosciute sono nulli.

Art. 48. — Il contratto collettivo deve contenere l'indicazione della impresa o delle imprese, oppure della categoria di imprese e di lavoratori a cui si riferisce, e del territorio, per cui ha efficacia.

Mancando tali specificazioni il contratto collettivo ha effetto per tutti i datori di lavoro e i lavoratori, che sono rappresentati legalmente dalle associazioni stipulanti ai sensi dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926.

Art. 49. — Il contratto collettivo di lavoro deve, a pena di nullità, essere sottoscritto dai legali rappresentanti delle associazioni contraenti o da persone munite di mandato speciale.

Il contratto collettivo di lavoro può anche essere stipulato con riserva della approvazione da parte degli organi delle rispettive associazioni competenti, secondo gli statuti.

In tal caso, esso non ha effetto fino a quando non sia intervenuta tale approvazione.

Art. 50. — Gli statuti delle associazioni di grado superiore (federazioni e confederazioni) possono stabilire che i contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni aderenti, debbono essere da quelle preventivamente autorizzati.

In tal caso, i contratti stipulati senza l'autorizzazione sono annullabili.

L'autorizzazione può essere data in termini generali e riferirsi ad un determinato periodo di tempo, ed a più categorie di lavoratori o di datori di lavoro.

Art. 51. — I contratti collettivi di lavoro non hanno effetto, se non siano depositati e pubblicati a norma dell'art. 10 della legge 3 aprile 1926. Oltre che presso il Ministero dell'economia nazionale i contratti stipulati da associazioni, che operano in due o più Province, debbono essere depositati presso il Ministero delle corporazioni.

Sarà ricusata la pubblicazione dei contratti nulli per ragioni di sostanza o di forma. Contro il rifiuto di pubblicazione è ammesso il ricorso alla magistratura del lavoro, che decide in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

I lodi arbitrali pronunciati in materia di controversie collettive del lavoro non hanno effetto, se non sono depositati e pubblicati a termini del precedente comma. Tale deposito tien luogo del deposito previsto dall'art. 24 del Codice di procedura civile.

Art. 52. — Non vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi riguardo a quei rapporti di lavoro, che per disposizioni di legge e di regolamento o per clausola di capitolato o di contratto siano disciplinati con atti della pubblica autorità.

Neppure vi è luogo a stipulazione di contratti collettivi rispetto ai rapporti di lavoro, concernenti servizi di carattere personale o domestico.

I contratti collettivi stipulati in onta a questi divieti sono nulli.

Art. 53. — Scaduto il termine stabilito per la sua durata, il contratto collettivo di lavoro si intende rinnovato per un egual periodo, salvo che entro il termine stabilito nel contratto o, in difetto, due mesi prima della scadenza, non sia stato denunziato da una delle parti contraenti. Scaduto il nuovo termine, senza che sia fatta analoga denuncia, il contratto si intende ulteriormente rinnovato, e così di seguito.

La denuncia deve essere notificata all'altra parte e pubblicata nel Foglio degli annunci giudiziari, se si tratta di contratto avente effetto nell'ambito della Provincia; nella *Gazzetta Ufficiale*, negli altri casi.

Art. 54. — I contratti di lavoro individuali, stipulati dai singoli datori di lavoro e lavoratori soggetti al contratto collettivo, debbono uniformarsi alle norme da questo stabilite.

Le clausole difformi dei contratti di lavoro individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo il caso che siano più favorevoli ai lavoratori.

La stessa efficacia hanno i contratti collettivi di fronte ai regolamenti di fabbrica.

Art. 55. — Le associazioni, che hanno stipulato un contratto collettivo, rispondono dei danni per l'inadempimento degli obblighi assunti in proprio nello stesso contratto.

Rispondono dell'inadempimento da parte di coloro che vi sono vincolati, soci e non soci, solo in quanto abbiano ommesso di fare quanto è in loro potere per ottenerne la osservanza. Rispetto ai soci esse sono obbligate a far valere il potere disciplinare loro concesso dagli statuti.

Ove nel contratto collettivo sia esplicitamente convenuto che l'esecuzione del contratto è garantita dall'associazione, questa risponde in proprio dello inadempimento di coloro che vi sono vincolati, in qualità di fideiussore solidale.

Art. 56. — Affinchè gli organi centrali corporativi possano emanare norme generali sulle condizioni del lavoro, a termini dell'articolo 10 della legge 3 aprile 1926, è necessario che ciascuna delle associazioni collegate ne abbia dato loro facoltà. Tale facoltà può anche essere data genericamente negli statuti.

Gli organi corporativi deliberano le norme, ispirandosi alla equità e temperando gli interessi dei datori di lavoro con quelli dei lavoratori, e gli uni e gli altri con gli interessi superiori della produzione.

Le deliberazioni suddette non sono soggette ad alcuna impugnativa, ma le associazioni collegate possono far cessare l'efficacia delle norme emanate, con la stipulazione diretta di un contratto collettivo di lavoro.

Art. 57. — Le norme emanate dagli organi corporativi hanno valore di contratto collettivo di lavoro stipulato fra le associazioni collegate interessate, e per esse valgono tutte le disposizioni stabilite per i contratti collettivi.

Con l'emanazione delle dette norme restano abrogati o modificati i contratti collettivi vigenti tra le associazioni collegate, in quanto incompatibili in tutto o in parte con esse.

Art. 58. — I contratti di lavoro e le norme equiparate, non che tutti gli atti necessari per la loro stipulazione o deliberazione, sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 59. — In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento di una delle associazioni stipulanti, il suo patrimonio rimane vincolato allo adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto collettivo, per tutta la durata del contratto e per un anno successivo.

Lo scioglimento o la revoca del riconoscimento non influiscono sui diritti derivanti dal contratto collettivo, per tutti coloro, rispetto ai quali il contratto aveva efficacia a termini di legge.

In questo caso, ciascuno degli interessati può, nei suoi riguardi, fare denuncia del contratto nei casi e nei modi in cui è ammesso.

Art. 60. — In materia di contratti collettivi di lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongano, si applica il diritto comune.

TITOLO V.

DELLE CONTROVERSIE COLLETTIVE DEL LAVORO.

CAPO I.

Della costituzione della magistratura del lavoro.

Art. 61. — Le proposte per l'iscrizione nell'albo dei cittadini destinati a funzionare come consiglieri esperti della magistratura del lavoro sono fatte, per ciascuna provincia, da Consigli provinciali dell'economia. I cittadini proposti sono ripartiti per gruppi e sottogruppi secondo le varie specie di imprese esistenti nel distretto della Corte.

Tali proposte sono trasmesse agli organi centrali corporativi competenti, i quali, assunte le necessarie informazioni, possono apportarvi variazioni od aggiunte.

Quando non siano costituiti organi corporativi, le proposte dei Consigli provinciali dell'economia sono trasmesse direttamente alla Corte di appello.

Art. 62. — Il Primo Presidente della Corte di appello, ricevute le proposte, compila l'albo dei cittadini destinati a funzionare da consiglieri esperti, sentito il parere del Presidente della magistratura del lavoro.

L'albo è affisso nelle sede della Corte di appello e nella sede delle Prefetture di tutte le Provincie comprese nel distretto.

Entro 15 giorni dalla affissione ogni associazione legalmente riconosciuta può reclamare contro la formazione dell'albo.

Il reclamo è notificato agli interessati, ed è deciso dalla Corte d'appello a sezioni unite.

Le sezioni unite sono composte, a questo effetto, del Primo Presidente della sezione speciale funzionante come magistratura del lavoro e di 5 consiglieri della Corte, di cui due addetti alla magistratura del lavoro, e tre della prima sezione designati dal Primo Presidente.

Le sezioni unite decidono in Camera di consiglio, sentiti gli interessati nelle loro deduzioni scritte.

Contro la decisione è ammesso, entro 15 giorni, il ricorso alla Corte di cassazione per violazione di legge.

Art. 63. — Le norme dei due precedenti articoli si applicano anche alla revisione biennale degli albi.

Art. 64. — Non può essere iscritto nell'albo chi non è cittadino italiano, non ha compiuto l'età di anni 25, non è di condotta

morale e politica specchiatissima ed illibata, e non è fornito di laurea universitaria o di altro titolo di studio equipollente.

Può farsi eccezione, quanto al titolo di studio, a favore di coloro che per l'esercizio effettivo di una determinata attività, abbiano acquistato, in questa, fama di singolare perizia.

In tal caso l'iscrizione nell'albo è ordinata dal Primo Presidente con decisioni motivata.

Possano essere iscritti nell'albo anche gli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici.

Art. 65. — Ai cittadini chiamati ad esercitare funzioni giudiziarie come consiglieri esperti della magistratura del lavoro spetta una indennità di L. 100 per ogni giorno in cui tali funzioni sono esercitate; spettano inoltre le indennità di trasferta e di soggiorno stabilite per i consiglieri di Corte di appello.

Art. 66. — Il ruolo dei consiglieri esperti addetti alla magistratura del lavoro viene formato annualmente dal Primo Presidente, udito il Presidente della detta magistratura, fra i cittadini iscritti nell'albo di cui agli articoli precedenti.

La designazione dei consiglieri esperti chiamati a far parte del Collegio giudicante è fatta, per ciascuna causa, dal Presidente della magistratura del lavoro.

Il Presidente della magistratura del lavoro può sempre chiedere, per la composizione del Collegio, al Primo Presidente la designazione di uno o più esperti fuori del ruolo degli addetti alla sezione. La scelta è fatta dal Primo Presidente tra gl'iscritti nell'albo generale.

In casi eccezionali e col consenso delle parti, il Primo Presidente può scegliere anche persone non iscritte nell'albo.

Art. 67. — Per la astensione e la ricusazione dei magistrati componenti la sezione speciale di Corte di appello funzionante come magistratura del lavoro, si applicano le norme del Codice di procedura civile.

Sulle domande relative provvede la Corte d'appello.

Per la astensione dei consiglieri esperti si applicano del pari le norme del Codice di procedura civile. Sulle domande relative provvede il Collegio di soli magistrati.

La ricusazione dei consiglieri esperti può essere proposta anche per ragioni di convenienza, che non siano annoverate dalla legge tra i motivi di ricusazione; su di esse provvede il Collegio composto come al comma precedente.

CAPO II.

Dell'azione e della competenza.

Art. 68. — L'azione per le controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro è esercitata dalle associazioni legalmente riconosciute di primo grado e di grado superiore.

Quando l'interesse pubblico lo esiga, l'azione può anche essere esercitata dal pubblico ministero. In tal caso, l'associazione sindacale interessata può intervenire nel giudizio.

L'associazione sindacale di grado superiore interessata può intervenire nel giudizio intentato dall'associazione di grado inferiore o contro quest'ultima, e viceversa.

Art. 69. — Le associazioni stanno in giudizio in persona del presidente o del segretario, che le rappresenta a norma dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1926, oppure in persona di un procuratore speciale.

Art. 70. — Il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926 è scelto, ove sia possibile, tra i datori di lavoro o i lavoratori interessati, che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge.

Il curatore nominato non può rifiutare l'incarico sotto pena del risarcimento dei danni.

Art. 71 — L'azione per le controversie, che concernono l'applicazione dei contratti collettivi e delle altre norme esistenti, è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta che rappresenta i datori di lavoro o i lavoratori, i quali vi sono soggetti e sono tenuti a seguirli. L'azione per le controversie, che concernono la formulazione di nuove condizioni di lavoro è fatta valere contro l'associazione legalmente riconosciuta, che rappresenta i datori del lavoro e i lavoratori, pei quali le nuove condizioni del lavoro si vogliono stabilire.

L'azione per la formulazione di nuove condizioni del lavoro è ammessa, anche quando sia intervenuto il contratto collettivo, e anche prima della scadenza del termine in questo stabilito per la sua durata, purchè si sia verificato un notevole mutamento dello stato di fatto esistente al momento della stipulazione.

Art. 72. — La domanda si propone davanti la Corte di appello, nella cui circoscrizione si svolgono i rapporti di lavoro ai quali la controversia si riferisce.

Se i rapporti di lavoro, ai quali si riferisce la controversia, si svolgono sotto la giurisdizione di due o più Corti di appello, la domanda è proposta davanti alla Corte d'appello di Roma.

CAPO III.

Del procedimento.

Art. 73. — Le parti possono comparire in giudizio personalmente; possono anche essere rappresentate da un procuratore legale ed essere assistite da non più di un avvocato e da uno o più consulenti tecnici; qualora il numero di questi apparisca soverchio per le esigenze della causa, il magistrato deve ordinare la limitazione.

In ogni caso e in qualunque momento della causa il magistrato può ordinare la comparizione personale delle parti.

Art. 74. — La domanda per la decisione delle controversie collettive del lavoro si propone con ricorso sottoscritto dalla parte o dal procuratore, il quale deve contenere :

a) l'indicazione della associazione che la propone, della persona che agisce in nome di questa ed eventualmente del procuratore che la rappresenta ;

b) l'indicazione dell'associazione o del gruppo di datori di lavoro o di lavoratori, contro cui la domanda è diretta ;

c) le ragioni e l'oggetto della domanda ;

d) l'elenco degli atti e documenti, su cui la domanda si fonda.

Quando il ricorso sia presentato dal pubblico ministero, esso deve contenere l'indicazione delle associazioni o dei gruppi di datori di lavoro, e di lavoratori interessati, l'esposizione delle ragioni e dell'oggetto della controversia con le conclusioni del pubblico ministero e l'elenco degli atti e documenti.

Art. 75. — Il ricorso viene depositato presso la cancelleria della Corte di appello insieme con gli atti e documenti su cui si fonda. Il cancelliere, appostavi la data di ricevimento, lo trasmette immediatamente al Presidente della magistratura del lavoro.

Art. 76. — Il Presidente della magistratura, entro 24 ore dalla presentazione, stabilisce, con ordinanza scritta in calce al ricorso, l'udienza in cui le parti debbono comparire davanti al magistrato, il termine, entro il quale la parte convenuta deve notificare all'attrice la sua risposta e depositarla in cancelleria insieme ai propri atti e documenti, e, ove occorra, nomina il curatore speciale previsto dall'art. 17 della legge 3 aprile 1926.

Copia del ricorso e dell'ordinanza è notificata immediatamente, d'ufficio, mediante plico assicurato con ricevuta di ritorno, alle parti interessate, ed eventualmente al curatore speciale nominato a sensi dell'art. 17 della legge, ed è comunicata al pubblico ministero.

Un estratto del ricorso e dell'ordinanza è inoltre pubblicato, a cura della cancelleria e senza spese, nel Giornale degli annunzi giudiziari della provincia, se la controversia interessa datori di lavoro e lavoratori della Provincia, altrimenti nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 77. — Si può prescindere dalla notificazione alle parti interessate, quando queste chiedono d'accordo la decisione della controversia.

La richiesta può essere fatta mediante ricorso sottoscritto da tutte le parti interessate, come le indicazioni di cui all'art. 74.

La richiesta può essere anche fatta verbalmente ; in tal caso il cancelliere redige processo verbale nel quale fa constare tutte

le indicazioni predette, e l'ordinanza presidenziale è scritta in calce al verbale.

Art. 78. — L'intervento in causa, nei casi in cui è ammesso, deve essere proposto almeno tre giorni prima di quello fissato per la comparizione delle parti.

L'intervento si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento, e le domande degli intervenienti. Il ricorso è depositato, insieme agli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della Corte di appello, notificato e pubblicato nei modi indicati dall'art. 76 e comunicato al pubblico ministero.

Art. 79. — Nel giorno fissato per l'udienza le parti compariscono avanti il presidente, con l'intervento del pubblico ministero.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice, o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alle competenze del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinuncia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

L'interveniente o gli intervenienti, se vi sono, dichiarano se insistono nella domanda presentata e propongono le questioni indicate alla lettera *b)* dei precedenti commi.

Se le questioni indicate nella lettera *b)* non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle in seguito, quando non si tratti di questioni che il giudice possa sollevare di ufficio.

Art. 80. — Se le parti insistono nella controversia, il Presidente deve anzitutto cercare di indurle ad un equo componimento. Questo tentativo deve essere rinnovato durante il processo ogni qual volta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne dà atto nel processo verbale, il quale tien luogo del contratto collettivo.

Se il componimento non riesce, il Presidente rimette le parti davanti al Collegio ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni, designa i consiglieri esperti e nomina il relatore.

Le parti hanno tre giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte, che devono essere notificate alle altre parti e comunicate al pubblico ministero.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun altro modo mutare le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta e nell'atto di intervento.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 81. — Nell'udienza del Collegio, questo, uditi il relatore, le parti e il pubblico ministero :

a) decide anzitutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 79 lettera b) ;

b) ordina, quando ne sia il caso anche d'ufficio, i mezzi istruttori che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti che le parti giustificino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini per l'espletamento dei mezzi ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione come per i singoli atti di questa ;

c) se non siano ordinati mezzi istruttori, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione hanno luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati alle lettere a), b), c). Il collegio può ordinare che la discussione e la decisione abbiano luogo insieme per tutti o per alcuni di tali punti.

Tutte le decisioni sono prese immediatamente in Camera di consiglio e il dispositivo ne è letto in pubblica udienza.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze immediatamente successive.

Altri rinvii non sono ammessi per nessuna ragione.

Art. 82. — L'esecuzione delle prove può farsi, tanto ad opera del Collegio, quanto ad opera di uno o più tra i componenti a ciò particolarmente delegati.

Ad esse assiste sempre il pubblico ministero.

Art. 83. — Salvo il consenso delle parti, la prova della potenzialità economica dell'azienda e dei costi di produzione non può farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, l'interrogatorio delle parti, l'accesso giudiziale, e la testimonianza di cittadini esperti, estranei all'azienda.

Art. 84. — Finita l'istruttoria, il Collegio o il giudice delegato rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre dieci giorni da tale compimento.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, la udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Le parti hanno cinque giorni di tempo dal compimento della istruttoria per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti: anche queste deduzioni debbono essere comunicate al pubblico ministero.

I termini stabiliti in questo articolo non sono prorogabili.

All'udienza fissata il Collegio decide, udite le parti e il pubblico ministero.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi capoversi dell'art. 81.

Art. 85. — Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o per qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo emette una ordinanza. Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente, osservato sempre il disposto dell'art. 83.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di dieci giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta d'ufficio dalla cancelleria mediante invio a tutte le parti di una copia per plico assicurato con ricevuta di ritorno. La sentenza è altresì comunicata al pubblico ministero.

Art. 86. — Quando in una qualunque delle udienze non compariscono nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il pubblico ministero non ne domandi il proseguimento in contumacia di ambedue le parti.

Se compare una delle parti la causa prosegue in contumacia dell'altra.

Qualora la parte non comparsa intervenga nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze già pronunziate nel giudizio conservano il loro effetto.

CAPO IV.

Delle sentenze e delle impugnative.

Art. 87. — La sentenza che pronunzia in materia di rapporti collettivi del lavoro, stabilendo nuove condizioni di lavoro, produce tutti gli effetti del contratto collettivo. Essa è pubblicata a norma dell'art. 51 primo comma, e ad essa si applicano le disposizioni degli articoli 52, 53, 54, 55, 59 del presente decreto.

Se, dopo che una controversia individuale del lavoro sia decisa con sentenza passata in giudicato, intervenga una sentenza del magistrato del lavoro in materia di rapporti collettivi, alla quale le parti siano vincolate e che sia con quella incompatibile, ognuna delle parti e il pubblico ministero possono denunciarla alla magistratura del lavoro per l'annullamento.

Le sentenze emesse in grado di appello o inappellabili di qualunque organo giurisdizionale, in materia di rapporti individuali del lavoro, che violino un contratto collettivo di lavoro, o siano incompatibili con una sentenza del magistrato del lavoro passata in giudicato, possono essere denunciate da ognuna delle

parti e dal pubblico ministero al magistrato del lavoro per la revocazione, entro quindici giorni dalla notificazione.

Con la sentenza che pronuncia l'annullamento o la revocazione, la magistratura del lavoro decide in merito la controversia.

Art. 88. — Le sentenze della magistratura del lavoro sono soggette a revocazione, revisione e cassazione.

Esse possono essere revocate a norma del Codice di procedura civile, ma il termine per proporre la domanda di revocazione è ridotta a quindici giorni.

Art. 89. — Quando sopravvenga un notevole mutamento dello stato di fatto, la parte che vi ha interesse e il pubblico ministero possono chiedere la revisione della sentenza, anche prima del termine in essa stabilito per la sua durata, allo stesso magistrato che l'ha pronunciata.

Ove la domanda sia respinta, la parte che l'ha proposta è condannata ad una multa fino a L. 10.000.

Art. 90. — Contro le sentenze della magistratura del lavoro è ammesso ricorso alla Cassazione del Regno entro quindici giorni dalla notificazione. È ammesso anche il ricorso da parte del pubblico ministero entro quindici giorni dalla comunicazione. Le sentenze che pronunciano su questioni pregiudiziali sono impugnabili insieme a quelle che pronunciano sul merito e il termine decorre dalla notificazione di queste.

Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha facoltà di ricorrere nell'interesse della legge contro le sentenze della magistratura del lavoro, a norma dell'art. 519 del Codice di procedura civile.

Fermi restando i rapporti di dipendenza gerarchica dei rappresentanti del pubblico ministero dal Ministro della giustizia stabiliti dalle vigenti leggi sull'ordinamento giudiziario, il Ministro della giustizia può, con suo decreto, incaricare il Procuratore generale della Cassazione di seguire e coordinare l'azione del pubblico ministero presso le Corti di appello, per ciò che concerne le controversie collettive del lavoro, e di riferirne a lui con le osservazioni e le proposte che ritenga opportune.

Art. 91. — Quando la sentenza sia cassata, la magistratura del lavoro, a cui la causa è rinviata, deve in ogni caso conformarsi alla decisione della Corte di cassazione sul punto di diritto, sul quale questa ha pronunciato.

TITOLO VI.

DELLE ASSOCIAZIONI DI DIPENDENTI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

Art. 92. — Le associazioni tra i dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 secondo comma, del

presente decreto, quando la costituzione nè sia consentita dalla legge, debbono essere autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro, da cui il personale associato dipende, per le associazioni dipendenti dello Stato; con decreto del Ministro per l'interno, per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano in due o in più provincie; con decreto del Prefetto per le associazioni di dipendenti degli Enti locali che operano nell'ambito della Provincia. Debbono concorrere i requisiti richiesti dall'articolo 1 della legge 3 aprile 1926.

Le associazioni di grado inferiore o superiore, che comprendono dipendenti dello Stato e di altre Amministrazioni ed Enti, debbono essere sempre autorizzate con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'interno e cogli altri Ministri interessati.

Per ciascuna categoria di impiegati non può essere autorizzata che una sola associazione.

L'autorizzazione non importa riconoscimento ai sensi della legge 3 aprile 1926, nè conferimento di personalità giuridica.

L'autorizzazione può essere in ogni tempo revocata.

Art. 93. — Il Capo del Governo, di concerto col Ministro competente, il Ministro per l'interno e il Prefetto, ciascuno nei casi indicati nell'art. 92, possono sempre ordinare lo scioglimento delle associazioni di dipendenti dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri Enti indicati nell'art. 3 anche se autorizzate, quando la loro azione sia incompatibile con il buon ordine e la disciplina del servizio.

La trasgressione all'ordine del Capo del Governo, del Ministro o del Prefetto è considerata come grave infrazione disciplinare e punita con la rimozione.

Art. 94. — Le associazioni costituite per la tutela di pretesi interessi scolastici o professionali degli studenti degli istituti d'istruzione di ogni ordine sono vietate.

La costituzione e la partecipazione ad associazioni di tale genere sono considerate come gravi infrazioni disciplinari e punite con la esclusione da tutte le scuole e da tutti gli istituti di istruzione del Regno.

TITOLO VII.

DEI REATI E DELLE PENE.

Art. 95. — Quando la serrata, lo sciopero e l'irregolare prestazione del lavoro avvengono per scopi diversi da quello indicati nell'art. 18 della legge 2 aprile 1926, si applicano le pene stabilite negli articoli 235 primo comma e 236 Codice penale, e si procede d'ufficio.

Art. 96. — Quando la serrata, lo sciopero e l'irregolare

prestazione del lavoro siano accompagnati da violenza o minaccia si applicano le pene stabilite negli articoli 166 e 167 del Codice penale.

Se la violenza o minaccia sia esercitata nei modi previsti dall'art. 154 primo capoverso del Codice penale, si applicano le pene stabilite in detto articolo, ovvero quelle della legge 3 aprile 1926, se queste siano più gravi.

Art. 97. — Agli effetti dell'applicazione degli articoli 19 e 20 della legge 3 aprile 1926, il Ministro per le corporazioni determina, con suo decreto, quali categorie di servizi debbano ritenersi di pubblica necessità, e, in base a tale decreto, i Comuni compilano nel mese di gennaio di ogni anno un elenco delle ditte o imprese esercenti nel Comune servizi di pubblica necessità.

L'elenco è affisso per quindici giorni nell'albo pretorio.

Nei quindici giorni successivi chiunque può presentare al Prefetto osservazioni o reclami contro l'inclusione o la non inclusione di una o più ditte o imprese nell'elenco.

Il Prefetto, presi in esame i reclami e le osservazioni, approva l'elenco definitivo delle ditte o imprese esercenti servizi di pubblica necessità in ciascun Comune, che viene pubblicato nel Giornale degli annunci della provincia.

Art. 98. — Il servizio degli esercenti professioni sanitarie, degli avvocati, procuratori e notai, degli ingegneri, architetti, geometri e dei tecnici agricoli è sempre considerato di pubblica necessità.

Art. 99. — Nulla è innovato alle disposizioni contenute nel Codice della marina mercantile o in altre leggi sul reato di diserzione e sugli altri reati marittimi.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 100. — Fino a che non siano emanate le norme di coordinamento previste dall'art. 23 della legge 3 aprile 1926, nulla è innovato circa la competenza del Collegio dei probiviri, di cui alla legge 15 giugno 1893, n. 295; delle Commissioni arbitrali provinciali e della Commissione centrale per l'impiego privato, di cui al R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2686; dei Collegi e delle Commissioni arbitrali e del Ministro per i lavori pubblici ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, nonchè degli organi giurisdizionali stabiliti dalle leggi e dai regolamenti sulla marina mercantile.

Fino a che non siano costituiti i Consigli provinciali dell'economia, le funzioni ne sono esercitate dai Prefetti.

Per l'anno 1926, l'elenco di cui all'art. 97 è compilato nel

mese successivo alla pubblicazione del decreto del Ministro per le corporazioni, che determina le categorie di servizi di pubblica necessità.

Art. 101. — Per il procedimento in materia di rapporti collettivi del lavoro, dove la legge 3 aprile 1926 e le presenti norme non dispongano, si applica il Codice di procedura civile.

Art. 102. — Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritte nel bilancio dello Stato le spese occorrenti per il funzionamento del Ministero delle corporazioni e le altre dipendenti dall'applicazione della legge 3 aprile 1926 e del presente decreto legislativo.

Art. 103. — Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate, ove sia il caso, le ulteriori norme che si rendessero necessarie per la esecuzione della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del presente decreto legislativo che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI —
BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 31. — COOP.

Regio Decreto-Legge 1° luglio 1926, n. 1308. — **Modificazioni al R. Decreto-Legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente la estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale.** (*Gazz. Uff.*, n. 179 del 4 agosto 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Visto il R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare l'art. 20 del Regio decreto legge precitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia e nazionale, di concerto con il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, col Ministro per le finanze e con il Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — All'art. 20 del R. decreto-legge 29 novembre 1925 n. 2146, concernente la estensione alle nuove Province delle leggi di assicurazione sociale, è sostituito il seguente:

« Art. 20. — Le controversie in materia di assicurazione per i casi di malattia, per gli infortuni sul lavoro e per le pensioni, dipendenti dalla applicazione delle leggi abrogate cogli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto continueranno ad essere decise dalle autorità e con le norme previste dalle leggi predette ».

Art. 2. — La disposizione di cui all'articolo precedente si applica anche alle controversie iniziate a decorrere dalla entrata in vigore del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, fatta eccezione per quelle per le quali, alla data di applicazione del presente decreto, sia intervenuta decisione interlocutoria o definitiva, ancorchè tuttora suscettibile di impugnativa, la cui trattazione sarà proseguita avanti gli organi attualmente competenti.

Art. 3. — Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme eventualmente necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI
— ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1926.

Atti del Governo, registro 251, foglio 6. — Coop.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

Relazione per la fissazione dei noli di 3^a. classe da praticarsi dai vettori d'emigranti durante il 2^o. quadrimestre 1926.

In base a quanto prescrive l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, si riassumono qui appresso le proposte delle Compagnie di Navigazione assieme con le indagini del Commissariato e i pareri delle varie Autorità in ordine alla fissazione dei noli per il secondo quadrimestre 1926.

COMPAGNIE.

Proposte (All. A).

Ad eccezione della Navigazione Generale Italiana i vettori fanno le stesse proposte di aumento avanzate nello scorso quadrimestre motivandole con le ragioni che più avanti si espongono :

Cosulich:

Per la I, II e III categoria	L. 250
per la IV categoria	» 300

Lloyd Sabaudò:

Per il Nord America	da L. 550 a 600
» Sud »	» » 500 » 650

Navigazione Generale Italiana:

Per il Nord America	da L. 550 a 650
» » Sud »	» » 550 » 600
» » Centro »	» » 400

Transatlantica Italiana:

Per il Nord e Sud America	L. 450
-------------------------------------	--------

Le Compagnie inoltre chiedono che venga mantenuto in vigore il supplemento di L. 200 per le cabine.

Non sono pervenute le proposte delle Compagnie Lloyd Latino, Cyprien Fabre e Transports Maritimes.

Argomenti portati a sostegno delle proposte.

Queste, invero esagerate, proposte di aumento che i vettori sono ormai soliti ad avanzare ad ogni quadrimestre, vengono motivate dalle consuete ragioni che si possono così compendiare :

- 1) alto costo dei generi di consumo degli emigranti ;
- 2) alto costo del combustibile ;
- 3) inasprimento dei cambi che si ripercuote sul costo dei generi da acquistarsi all'estero ;
- 4) alto costo della mano d'opera ;
- 5) scarso movimento emigratorio per il Sud America, che fa prevedere poco soddisfacente la campagna dei rimpatri ;
- 6) esiguità di traffico emigratorio per il Nord America, conteso, specie nei ritorni, dalle Compagnie estere ;
- 7) costo dei noli di III classe nei porti Nord-Europei, che si mantiene elevato nonostante che le compagnie estere esercitino il traffico in migliori condizioni di quelle italiane.

La Compagnia « Cosulich » fa inoltre presente che ad ogni partenza per il Sud America si verificano defezioni di emigranti per una quota del 30-40 % in confronto al numero degli assicurati imbarchi da essa rilasciati.

INDAGINI DEL COMMISSARIATO.

Traffico emigratorio.

Per quanto concerne il movimento di espatrio si veda la seguente tabella nella quale è messo a confronto il numero degli emigranti espatriati nell'anno 1924 con quello dell'anno 1925 e dei primi due mesi del 1926.

Dall'esame di questa risulta che negli ultimi due mesi del 1925 il movimento d'espatrio per il Nord America si è verificato in una misura superiore a quella del 1924. Il traffico per il Sud risulta, invece, per il mese di dicembre inferiore a quello del 1924. Si rileva poi che nei primi due mesi del 1926 il numero dei partiti risulta notevolmente superiore a quello del corrispondente periodo del 1925, e per il Sud America anche a quello del 1924.

Mesi	Anno 1924				Anno 1925				Anno 1926			
	America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud	
	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti
Gennaio . . .	4	2.089	11	7.831	7	2.966	9	5.370	6	2.466	11	7.582
Febbraio . . .	8	9.110	7	4.746	7	1.536	9	5.685	7	2.699	11	6.732
Marzo . . .	6	6.568	11	7.173	7	5.067	11	4.784	—	—	—	—
Aprile . . .	9	7.651	11	5.475	8	3.416	14	5.889	—	—	—	—
Maggio . . .	7	6.614	8	5.109	5	4.550	9	4.297	—	—	—	—
Giugno . . .	7	4.225	8	3.763	9	3.673	9	2.819	—	—	—	—
Luglio . . .	7	1.149	9	5.106	7	3.366	8	3.367	—	—	—	—
Agosto . . .	7	1.543	7	4.620	7	3.677	9	4.828	—	—	—	—
Settembre . . .	8	2.319	13	10.676	8	5.643	11	7.101	—	—	—	—
Ottobre . . .	7	2.612	14	15.014	7	4.488	13	11.321	—	—	—	—
Novembre . . .	7	3.254	11	11.565	8	3.881	13	11.581	—	—	—	—
Dicembre . . .	3	1.433	11	9.769	3	1.508	8	5.559	—	—	—	—
	80	48.567	121	90.847	83	43.771	123	72.601				

Prezzi dei carboni.

Il prospetto che segue riporta le variazioni subite del prezzo di una tonnellata di carbone dal 1° novembre al 15 marzo 1926 sulle piazze di Genova e Trieste.

Da esso si rileva che tale prezzo dal 1° gennaio ad oggi ha subito solamente oscillazioni di lieve entità.

Giorno	Genova (Cif.)			Trieste (reso carro o vagone sotto bordo)	
	Cardiff primario	Cardiff secondario	Newport primario	Cardiff	Newcastle da vapore
	Scellini	Scellini	Scellini	Lire It.	Lire It.
1 - 11 - 1925	32.3	31.6	30.9	250-260	160-180
15 - 11 - 1925	32.9	31.9	—	240-260	175-185
1 - 12 - 1925	32	31	30.6	240-260	175-185
15 - 12 - 1925	32	31	30.3	230-250	170-180
1 - 1 - 1926	32.5	31.6	30.6	230-250	170-180
15 - 1 - 1926	32.9	31.9	31.3	230-250	170-180
1 - 2 - 1926	33.3	32.6	31.6	235-255	175-185
15 - 2 - 1926	33.6	32.9	31.9	235-255	175-185
1 - 3 - 1926	33.3	32	31	235-255	175-185
15 - 3 - 1926	33.3	31.9	31	235-255	175-185

Prezzi dei cambi.

Si riportano le oscillazioni subite dal prezzo dei cambi dal novembre 1924 ad oggi :

Paesi	25-XI	19-III	21-VII	24-XI	23-I	19-III
	24	25	25	25	26	26
Parigi . . .	122.11	127.25	127.40	95.74	92.79	89.—
Londra . . .	106.82	117.75	131.05	119.55	120.39	120.86
Olanda . . .	9.30	—	10.80	9.97	9.96	9.98
Bruxelles . .	111.75	125.—	125.95	111.70	112.69	100.29
Spagna . . .	—	351.—	391.—	351.71	352.—	351.20
New York . .	23.08	24.70	27.—	24.68	24.77	24.89
Argentina . .	8.78	9.78	10.90	10.30	10.25	9.90
Brasile . . .	2.70	2.75	3.20	3.60	3.70	3.50

*Corso dei noli nei principali centri marittimi
Europei ed Americani. (All. B).*

Dalle notizie pervenute dai R.R. Consoli e dal loro confronto con quelle ricevute nei precedenti quadrimestri si può ricavare quanto segue :

EUROPA.

Inghilterra. — Dal luglio 1925 ad oggi i prezzi di passaggio sia per il Nord che per il Sud America non hanno subito alcuna variazione. Attualmente risultano :

per il Nord America di Lst. 18.15 = Lit. 22,76

» » Sud » » » 20 = » 24,17

Germania. — Dal novembre 1925 i noli si sono mantenuti invariati. Si aggirano :

per il Nord America, sui Doll. 115 = Lit. 2.862 ;

» » Sud » } in corridoio sulle Lst. 18 = Lit. 2175
 } in III^o classe sulle Lst. 20 = Lit. 2417

Olanda. — Risultano invariati dal luglio 1925 :

per il Nord America Fior. 280 = Lit. 2.794

» » Sud » Lst. 18 = » 2.175

Belgio. — I noli di terza classe praticati attualmente nel porto di Anversa sono gli stessi del mese di aprile 1925. Nel convertire in moneta nazionale quelli espressi in Frs. belgi, risultano molto inferiori a quelli dei mesi scorsi, causa il tracollo subito in questi giorni dal franco belga.

Per il Nord America di Frs. 1.975 = Lit. 1.980
 » » Sud » » Lst. 12 = » 1.350

Francia. — Nel porto di Marsiglia attualmente risultano :

Per il Nord America di Frs. 2.027 = Lit. 1.897
 » » Sud » »

frapponte Lst. 18 = » 2.175

Terza classe di preferenza S-S rapidi Lst. 24 = Lit. 2.900.

Spagna. — I prezzi praticati dalle Compagnie italiane risultano inalterati dal novembre 1925.

Per il Sud America da Pesetas 537 a 622 = Lit. 1.885 — 2.219.

AMERICA.

Stati Uniti. — Dal dicembre 1924 i noli si mantengono invariati.

Per il Nord Europa da Doll. 95 a 105 = Lit. 2.364 — 2.613.

Brasile. — Nel porto di Santos non hanno subito variazioni dal novembre ad oggi. Risultano sempre superiori a quelli del dicembre 1924 di circa 100 milreis.

Per il Nord Europa da milreis 565 a 656 = Lit. 1.977 - 2.296
 » l'Italia » » 625 a 705 = » 2.191 - 2.467
 » Marsiglia » » 662 a 665 = » 2.317 - 2.327

Argentina. — Per i piroscafi italiani risultano identici a quelli dei mesi di dicembre 1924 e marzo, luglio, novembre 1925.

I Categoria Pesos 243 = Lit. 2.405.

IV » » 211 = » 2.088.

Il sopraprezzo per le cabine per i vapori della Transatlantica è di L. 138 (pesos 14).

Per i piroscafi stranieri i noli attualmente risultano :
 per Bordeaux pesi 217 = L. 2.148 ;

sopraprezzo per le cabine pesi 50 = L. 495 ;

per Amburgo e Brema a seconda del tipo dei vapori da pesi 215 a 226 = L. 2.128 - 2.237.

sopraprezzo per le cabine da pesi 48 a 14 = L. 475—138.
 per Cherbourg pesos 217 = L. 2.148

» Liverpool » 232 = » 2.296

» Southampton » 215 = » 2.128

Da quanto sopra si è esposto si può dedurre che attualmente i prezzi dei noli di III classe all'estero si aggirano :

Per il Nord America :

nei porti inglesi sulle	Lit. 2.270
» » tedeschi »	» 2.860
» » olandesi »	» 2.790
» » belgi »	» 1.980

Per il sud America :

nei porti inglesi sulle	Lit. 2.420
» » tedeschi »	» 2.420
» » olandesi »	» 2.170
» » belgi »	» 1.350
» » spagnuoli »	» 2.000

Dai porti Americani.

Per il Nord Europa :

nei porti degli Stati Uniti sulle	Lit. 2.500
» » del Brasile »	» 2.100
» » dell'Argentina »	» 2.200

Per Marsiglia :

nei porti del Brasile sulle	Lit. 2.320
---------------------------------------	------------

Per l'Italia :

nei porti del Brasile sulle	Lit. 2.300
» » dell'Argentina sulle	» 2.300

PARERI RICHIESTI DALLA LEGGE.

Camere di Commercio :

Genova. — Fa presente che, persistendo la situazione prospettata nel precedente quadrimestre, essa non può che confermare il parere che allora espresse e cioè che per talune linee dovrebbe essere considerata con attenzione la possibilità di apportare qualche aumento sui noli in vigore, avuto speciale riguardo ai vapori forniti di migliori adattamenti per le terze classi.

Trieste. — Rileva che, date le presenti condizioni del traffico di emigrazione, i noli attualmente praticati non arrivano a coprire il costo di gestione delle linee.

Infatti i prezzi dei generi di consumo degli emigranti continuano ad aumentare ed i cambi tuttora molto elevati gravano sul costo di quei generi che le compagnie debbono comperare all'estero.

Inoltre, in questi ultimi anni si è riscontrato una notevole diminuzione dell'intensità del movimento emigratorio, e, specie per il Sud America, ad ogni partenza si constatano numerose defezioni.

Da questa considerazione deduce che i noli in vigore dovrebbero essere aumentati per tutte le linee :

di L. 250 per le categorie prima e terza; e

di L. 300 per la seconda e quarta.

Dovrebbero inoltre essere mantenuti i sopraprezzi di L. 200 per le cabine e di L. 150 per le partenze da Trieste.

Napoli. — Esprime il parere di mantenere invariati i noli in vigore.

Venezia. — A suo avviso meritano di essere tenute presenti le ragioni che i vettori hanno portato a sostegno delle richieste di aumento avanzate.

Messina. — Esprime il parere che i noli siano congruamente aumentati in dipendenza dell'alto costo degli approvvigionamenti e delle misure restrittive dell'emigrazione adottate negli Stati Uniti.

Ispettorati :

Genova. — Dalle notizie raccolte ha potuto rilevare :

a) che la corrente emigratoria per il Nord e Sud America negli ultimi mesi si è mantenuta invariata rispetto a quella del corrispondente periodo dell'anno scorso;

b) che talune Compagnie di navigazione hanno rinunciato al diritto di compenso per le cabine di terza classe;

c) che il trasporto delle merci sui Piroscafi in servizio di emigrazione è oltremodo redditizio;

d) che restarono invariati gli indici di costo di una cabina e scafo e gli altri gravami pertinenti all'industria dei trasporti marittimi per emigranti.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato il carattere di stabilità che hanno raggiunto i fattori che possono determinare maggiori gravami di spese d'esercizio, si può ritenere garantita ai vettori la continuità dei notevoli profitti derivanti dalla speciale industria dei trasporti.

Propone perciò la conferma dei noli in vigore.

Napoli. — Dato il traffico ridotto per il Nord America, per l'Australia, per il Centro America, è consigliabile per queste destinazioni lasciare i noli invariati, tanto più che il costo dei combustibili, dei lubrificanti e del ferro ha subito solo lieve diminuzione.

Per la destinazione del Sud America, invece, si potrebbero apportare delle diminuzioni; tanto più che risulta che qualche Com-

pagnia di sua iniziativa ha ridotto sensibilmente i noli massimi fissati per il quadrimestre in corso (Lloyd Latino, *Transports Maritimes*, *Transatlantica Italiana*).

Palermo. — Non essendo a conoscenza dell'ufficio elementi che possano indurre ad aumentare o diminuire i noli in vigore, ne propone la conferma.

Messina. — Poichè il mercato non presenta variazioni apprezzabili circa i salari, i prezzi delle derrate ed i combustibili, è del parere che nel prossimo quadrimestre anche il prezzo dei noli non debba subire variazioni.

Trieste. — Risultando all'Ispettorato pressochè invariati gli elementi che servirono di base alla precedente fissazione, specie per ciò che concerne i prezzi dei carboni, esprime il parere che per il prossimo quadrimestre vengano adottati i noli in vigore.

Direzione Generale della Marina Mercantile. — Fa presente che il movimento per gli Stati Uniti continua a mantenersi in proporzioni limitate, che vengono però compensate dal maggiore incremento dato dai passeggeri di classe, e che per il Sud America il traffico è rimasto stazionario mentre le prospettive non sono favorevoli per una maggiore attività.

Al contrario si è avuto un notevole incremento nel trasporto delle merci ed i maggiori gravami sull'armamento causato dall'aumento delle paghe, dal costo delle derrate, ecc., vengono compensati dal diminuito costo del carbon fossile.

Considerato quanto sopra e visto che le condizioni in cui si svolgono i servizi oceanici d'emigrazione non hanno subito in questi ultimi quattro mesi notevoli oscillazioni, propone di mantenere invariati i noli in vigore.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL COMMISSARIATO.

Da quanto si è venuto fin qui esponendo si può constatare come siano infondate le proposte che le Compagnie, mai soddisfatte dei larghi profitti derivanti dall'esercizio della loro industria, avanzano senza tenere esattamente conto delle situazioni di fatto e delle condizioni, se non floride, per lo meno buone in cui tale industria si svolge.

Ed infatti dall'esame dei dati statistici abbiamo visto che cade uno dei principali argomenti che i vettori sempre portano a sostegno delle loro richieste: la diminuzione del traffico emigratorio. Questa diminuzione non esiste: al contrario, senza parlare del traffico dei passeggeri di classe, il quale per le migliorate condizioni del nostro naviglio si mantiene sempre elevato e più si accentuerà nella prossima stagione, nei mesi di novembre, dicembre, gennaio

e febbraio scorsi il numero degli emigranti trasportati al Nord America è stato superiore a quello dei corrispondenti mesi dell'anno precedente; per il Sud America il numero degli emigranti partiti nei mesi di gennaio e febbraio u. s. risulta notevolmente superiore a quello dei corrispondenti periodi degli anni 1924 e 1925.

Queste considerazioni retrospettive, oltre a dimostrare l'infondatezza delle asserzioni dei vettori, fanno prevedere che anche per il prossimo quadrimestre il traffico emigratorio assumerà proporzioni tali da alimentare a sufficienza l'industria dei trasporti.

Come si rileva dall'apposita tabella, anche i prezzi dei carboni dal dicembre u. s. — epoca in cui vennero fissati gli attuali noli — salvo qualche lieve oscillazione per qualche tipo di combustibile, si mantengono invariati come si è mantenuto invariato il prezzo della nafta che nel porto di Trieste è stato sempre quotato a 85 scellini.

Il corso dei cambi, che i vettori additano come coefficiente dell'alto costo della gestione, se in questi ultimi mesi non è migliorato nei riguardi delle nazioni a valuta aurea, ha però raggiunto un forte grado di stabilità che giova alla sicurezza dei commerci e delle industrie.

Le Compagnie, inoltre, per dimostrare che i noli attualmente in vigore sono inadeguati alle spese sostenute, richiamano l'attenzione sul fatto del continuo aumento dei noli di III classe che vengono praticati nei porti Nord-Europei.

Dalle informazioni richieste ai RR. Consoli è invece risultato che sia nei porti europei sia in quelli americani i noli si mantengono invariati dal novembre ed in alcuni porti anche dal luglio dello stesso anno.

Convertendo poi le valute estere in moneta nazionale, si ottengono prezzi che solamente per il Nord America sorpassano quelli stabiliti in Italia a causa dei migliori e maggiori « comforts » di cui possono godere i passeggeri di terza classe.

Occorre d'altra parte notare che la tendenza all'aumento dei generi di consumo degli emigranti non si giustifica: infatti, osservando i numeri indici dei prezzi all'ingrosso, si rileva che dal settembre ad oggi tale indice ha subito una graduale e regolare discesa e più precisamente da 684 (prezzi del 1913=100) si arriva a 655 alla fine di febbraio.

Non è poi il caso di accennare ai larghi utili derivati alle Compagnie dal trasporto delle merci sui vapori in servizio d'emigrazione. Basta accennare che in quest'anno tali trasporti si sono verificati in una misura notevole. Ma lasciando da parte ogni altra considerazione, la migliore prova che fa ritenere assai vantaggiosa l'industria dei vettori è data dagli elevati dividendi che alla fine dell'esercizio vengono riservati agli azionisti e dal corso dei titoli di azioni, i quali, essendo ricercati per la sicurezza dell'impiego e

per l'utile che assicurano, sono saliti a prezzi molto superiori a quelli d'emissione.

Per contro, non si può disconoscere che le Compagnie hanno visto in questi ultimi tempi aumentare le loro spese.

Dalle notizie raccolte si è potuto rilevare che i bilanci delle Compagnie hanno dovuto subire un forte aggravio a causa dei miglioramenti economici concessi al personale di ogni categoria ed all'aumento delle tasse portuali.

Si ritiene pertanto opportuno addivenire ad una modificazione dei noli attualmente in vigore nel senso di aumentare leggermente i prezzi della linea del Sud America e più precisamente:

1) di L. 50 per i piroscafi di prima categoria e ciò anche a titolo di incoraggiamento, essendo stati recentemente adibiti a questa linea due grandi transatlantici che sarebbe bene vi restassero pel prestigio della bandiera italiana;

2) di L. 50 per i piroscafi di terza categoria, della quale verranno a far parte, per la mancata esecuzione dei miglioramenti suggeriti dalla Commissione speciale, piroscafi già appartenenti alla seconda categoria e perciò dotati di sistemazioni e velocità superiore a quelli che attualmente vi sono iscritti:

3) di L. 50 per i piroscafi di quarta categoria, sia per non aumentare ancora di più il distacco esistente fra questa categoria e la terza, sia in considerazione dell'ottimo trattamento di tavola fatto agli emigranti della «Cosulich», a cui appartengono questi piroscafi.

Nella seguente tabella si riassumono i noli proposti dall'Ufficio messi a confronto con quelli fissati per il quadrimestre corrente:

Linea	1° Quadrimestre 1926				2° Quadrimestre 1926			
	Categoria				Categoria			
	1ª	2ª	3ª	transitoria	1ª	2ª	3ª	transitoria
Stati Uniti	2050	1850	1650	1450	Invariati			
Brasile	2350	2150	1800	1600	2400	2150	1850	1650
Plata	2400	2200	1850	1650	2450	2200	1900	1700
Centro America . .	2500	2300	2000	1900	Invariati			

Elementi per la fissazione dei noli per il trasporto degli emigranti durante il 2. quadrimestre 1926.

ALL. A.

PROPOSTE DEI VETTORI.

Cosulich.

Propone gli stessi noli dello scorso quadrimestre.

Piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
I Categoria	2.300	2.600	2.650
II «	2.150	2.450	2.500
III «	1.850	2.050	2.500
Categoria transitoria	1.750	1.900	1.950

Gli aumenti richiesti sui noli in vigore risultano di L. 250 per le prime tre categorie di L. 300 per la transitoria.

Lloyd Sabauda.

Propone gli stessi noli del quadrimestre scorso.

Piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
I Categoria	2.600	2.850	2.900
II »	2.400	2.650	2.700
III »	2.200	2.450	2.500

Per Freemantle L. 3.950.

Per Adelaide, Melbourne L. 4.050.

Per Sidney, Brisbane L. 4.150.

Dal confronto coi noli in vigore, l'aumento richiesto risulta:

Per il Nord America :	I e II categoria	L. 550
	III categoria	» 600
per il Sud America :	I e II categoria	» 500
	III categoria	» 650

Navigazione Generale Italiana.

Richiede noli inferiori a quelli proposti nel quadrimestre scorso.

Piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata	Centro America
I ^a categoria . . .	2.700	2.950	3.000	
II ^a " . . .	2.400	2.650	2.700	
III ^a " . . .	—	2.350	2.400	2.400

La Compagnia richiede i seguenti sopranoli per le destinazioni del Pacifico :

Guayaquil	L. 550
Callao	» 850
Mollendo	» 1.000
Arica	» 1.050
Iquique	» 1.100
Antofagasta	» 1.200
Valparaiso	» 1.300

Dal confronto con i noli in vigore gli aumenti richiesti risultano :

Per il Nord America	: I categoria	L. 650
	II categoria	» 550
Per il Sud America :	I categoria	» 600
	II categoria	» 500
	III categoria	» 550
Per il Centro America :	III categoria	» 400

Transatlantica Italiana.

Propone gli stessi noli del quadrimestre scorso.

Piroscafi	Stati Uniti	Brasile	Plata
II Categoria	2.300	2.600	2.650

Dal confronto con i noli in vigore gli aumenti richiesti risultano di L. 450 per il Nord e Sud America.

**Elementi per la fissazione dei noli
per il 2. quadrimestre dell'anno 1926.**

ALL. B.

*Informazioni e notizie pervenute dai R.R. Consoli sul corso dei noli
di 3. classe nei più importanti centri marittimi europei ed americani.*

A) EUROPA.

*Inghilterra.**Glasgow:*

Anchor Donaldson ; per il Canada	Lst.	18.15		Lit. 2.276
Anchor, Cunard, Cana- dian Pacific :				
per gli Stati Uniti e Canada	"	18.15 = 18.5	"	2.276 = 2.199
Royal Mail Packet :				
per il Sud America	"	20	"	2.417

Liverpool:

Per Nord America :				
Cunard Line	"	20	"	2.417
Canadian Pacific	"	19.15	"	2.368
Per il Sud America.	"	26	"	3.142

*Germania.**Amburgo:*

Per New York	Doll.	115	"	2.862
Per Buenos Aires :				
3 ^a classe	Lst.	20	"	2.417
Corridoio	"	18	"	2.175

*Olanda.**Rotterdam:*

Per l'America del Nord	Fior.	280	"	2.794
" " Sud	Lst.	18	"	2.175

*Belgio.**Anversa:*

Per New York	Frs.	1.975	"	1.980
Per Rio de Janeiro	Lst.	12	"	1.350

*Francia.**Marsiglia:*

C.ie Générale Transatlantique :

Per New York	Frs.	2.027,40		Lit.	1.807
Sud Atlantique :					
Per l'America del Sud :					
frapponte S-S rapidi					
e misti	Lst.	18		»	2.175
terza classe di pre-					
ferenza S-S rapidi	»	24	= 25	»	2.900 = 3.021
terza classe di pre-					
ferenza S-S misti	»	20	= 22	»	2.417 = 2.658

*Spagna.**Barcellona:*

Per Rio de Janeiro e Buenos Aires :

Navigaz. Generale Italiana					
	Ps.	550		»	1.931
Lloyd Sabauda	»	632		»	2.219
Transports Maritimes	»	537		»	1.885

B) AMERICA.

*Stati Uniti.**New York.:*

C.ie Générale Transatlantique :

Per le Havre massimo.	Doll.	100		»	2.489
minimo	»	95		»	2.364
Cunard, White Star, United State Lines :					
Per Cherbourg :					
massimo	»	102		»	2.538
minimo	»	90		»	2.240
Cosulich : massimo . .	»	95		»	2.364

New Orleans:

Linea Olandese :

Per Porti Spagnoli . .	»	95		»	2.364
» Rotterdam	»	105		»	2.613

Linea Francese :

Per Havre	»	95		»	2.364
---------------------	---	----	--	---	-------

Brasile.

Santos :

Per Portogallo	Mil.	330 = 516	Lit.	1.155 = 1.755
» Nord Spagna	»	565 = 788	»	1.977 = 2.758
» Marsiglia	»	662 = 665	»	2.317 = 2.327
» Nord Francia	»	565 = 656	»	1.977 = 2.296
» Barcellona	»	630 = 660	»	2.205 = 2.310
» Genova e Napoli	»	625 = 705	»	2.191 = 2.467
» Trieste	»	645	»	2.257

Rio de Janeiro :

Per Spagna	Mil.	585 = 630	»	1.947 = 2.205
» Francia	»	610	»	2.135
» Italia	»	600 = 675	»	2.100 = 2.362

Argentina.

Buenos Aires

Compagnie Italiane :

S/S di 1 ^a categoria	Pes.	243	»	2.405
S/S P.sse Giovanna e Maria	»	234	»	2.316
S/S di 2 ^a categoria	»	230	»	2.277
S/S tipo «Cesare Battista»	»	220	»	2.178
S/S di 3 ^a categoria	»	212	»	2.098
S/S di categoria transitoria per Napoli	»	211	»	2.088
id. id. per Trieste	»	218	»	2.158
per la Transatlantica sopraprezzo per le cabine	»	14	»	138

Compagnie Estere :

S. G. Transports Maritimes :

S/S di 2 ^a categoria	»	221	»	2.187
S/S di 3 ^a	»	212	»	2.098

Chargeurs Réunis :

per Bordeaux e Havre	»	217	»	2.148
» Genova	»	212	»	2.098

Sud Atlantique :

per Bordeaux	»	217	»	2.148
sopraprezzo per le cabine	»	50	»	495

Hamburg America line :

S/S Monte Sarmiento : per Amburgo e Brema	»	215	»	2.128
--	---	-----	---	-------

per Boulogne	Pes.	217		Lit. 2.148
per Vigo :				
S/S Monte Sarmiento	»	280		» 2.772
S/S Capitano Polonio	»	271		» 2.682
S/S Capitano Norte	»	262		» 2.593
S/S Baden Bayern	»	240		» 2.376
sopraprezzo per le ca-				
bine :				
per il S-S Cap. Polonio	»	48		» 475
» gli altri piroscafi	»	14		» 138
<i>Norddeutscher Lloyd Bremen :</i>				
S/S Tipo « Scerra » :				
per Lisbona	»	224		» 2.217
» Amburgo e Brema	»	226		» 2.237
S/S Tipo « Weser » :				
per Lisbona	»	210		» 2.079
» Brema e Amburgo	»	215		» 2.128
S/S tipo « Koln » :				
per Lisbona	»	206		» 2.039
» Brema	»	215		» 2.128
<i>Royal Mail Steam Packet :</i>				
S/S di 1 ^o categoria :				
per Lisbona	Pes.	224		» 2.217
» Cherbourg	»	217		» 2.148
S/S di 2 ^a categoria :				
per Lisbona	»	215		» 2.128
» Cherbourg	»	217		» 2.148
S/S di 3 ^a categoria :				
per Lisbona	»	202		» 1.999
» Liverpool	»	232		» 2.296
<i>Lloyd Real Holandes :</i>				
per Lisbona	»	215		» 2.128
» Southampton	»	215		» 2.128
» Cherbourg	»	217		» 2.148

[Non si riporta la Determinazione Commissariale che fissava i noli di 3^a classe da praticarsi dai vettori d'emigranti nel secondo quadrimestre 1926, perchè venne pubblicato nel *Bollettino* dell'aprile u. s.l.]

Relazione per la fissazione dei noli di 3^a classe da praticarsi dai vettori d'emigranti durante il 3^o quadrimestre 1926.

In base a quanto prescrive l'art. 31 del Testo Unico della legge sull'emigrazione 13 novembre 1919, n. 2205, si riassumono le proposte delle Compagnie di Navigazione assieme con le indagini del Commissariato ed i pareri delle varie Autorità in ordine alla

fissazione dei noli di 3. classe da praticarsi dai vettori d'emigranti durante il terzo quadrimestre 1926.

COMPAGNIE.

Proposte (All. A.).

Tutti i vettori propongono gli stessi noli che richiesero nello scorso quadrimestre.

Sui noli in vigore richiedono perciò i seguenti aumenti:

Cosulich :

per il Nord America	da L. 250 a L. 300
» » Sud »	» 200 » » 300

Lloyd Latino e Transports Maritimes :

per il Sud America	» » 150 » » 200
------------------------------	-----------------

Lloyd Sabaudo :

per il Nord America	» » 550 » » 600
» » Sud »	» » 450 » » 600

Navigazione Generale Italiana :

per il Nord America	» » 550 » » 650
» » Centro »	L. 400
» » Sud »	da L. 500 e L. 550

Transatlantica Italiana :

per il Nord America	L. 400
» » Sud »	L. 200

Le Compagnie chiedono inoltre che venga mantenuto in vigore il compenso speciale di L. 200 per le cabine.

Non sono pervenute le proposte della « Fabre Line ».

Argomenti portati a sostegno delle proposte.

A conforto di queste ormai solite proposte di aumenti i vettori portano ragioni varie che si possono così compendiarle :

1) Diminuzione del traffico emigratorio.

2) Inasprimento del corso dei cambi, che si ripercuote sul costo dei generi di maggior consumo degli emigranti e su quello dei carboni e della nafta.

3) Aumento dei prezzi dei generi alimentari .

4) Aggravio del prezzo del carbone per il perdurare dello sciopero dei minatori inglesi.

Le Compagnie «Lloyd Sabaud» e «Transatlantica Italiana» domandano che per i propri piroscafi venga ripristinata la classificazione in vigore nel primo quadrimestre del corrente anno.

La « Navigazione », invece, chiede che tale classificazione resti invariata, e rivolge preghiera affinchè il Commissariato non insista nelle ulteriori modifiche che dovrebbero venire apportate alle terze classi di taluni piroscafi, perchè tali modifiche oltre a non palesarsi urgenti, richiedono una spesa non lieve e verrebbero a ridurre la portata dei piroscafi in misura tale da rendere l'esercizio passivo, senza contare l'inconveniente cui si andrebbe incontro per la mancanza di posti nei periodi di maggiore affluenza.

La « Transatlantica » espone le stesse considerazioni e domanda però una proroga alle trasformazioni demandate dal Commissariato per riguardo alla stagione di forte movimento emigratorio cui si va incontro.

INDAGINI DEL COMMISSARIATO.

Traffico emigratorio.

Una delle ragioni abituali che le Compagnie portano come condizione del cattivo andamento della loro industria è la diminuzione del movimento emigratorio. Dalla seguente tabella relativa al movimento di espatrio degli anni 1924-25 e 26, si rileva, invece, che il movimento del primo semestre del corrente anno è stato notevolmente superiore a quello del corrispondente periodo del 1925. Infatti nel semestre 1925 furono trasportati:

per il N. A. 21.208 emigranti; n. 43 viaggi con una media di 493 per viaggio;

per il S. A. 28.846 emigranti; n. 61 viaggi con una media di 472 per viaggio;

e nel 1° semestre 1926:

per il N. A. 23.283 emigranti n. 38 viaggi con una media di 612 per viaggio;

per il S. A. 33.354 emigranti; n. 63 viaggi con una media di 259 per viaggio.

Dalla tabella risulta inoltre come il movimento del corrente semestre sia superiore anche a quello verificatosi nel 1924 e che gli ultimi mesi dell'anno 1925 segnano un notevole aumento in confronto del periodo corrispondente dell'anno 1924.

Mesi	Anno 1924				Anno 1925				Anno 1926			
	America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud		America del Nord		America del Sud	
	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti	Num. del viaggi	Emigranti
Gennaio . . .	4	2.089	11	7.831	7	2.966	9	5.370	6	2.466	11	7.582
Febbraio . . .	8	9.110	7	4.746	7	1.536	9	5.685	7	2.699	11	6.732
Marzo . . .	6	6.568	11	7.173	7	5.067	11	4.784	4	2.855	12	5.830
Aprile . . .	9	7.651	11	5.475	8	3.416	14	5.889	7	5.450	10	4.488
Maggio . . .	7	6.614	8	5.109	5	4.550	9	4.297	7	4.691	10	4.537
Giugno . . .	7	4.225	8	3.763	9	3.673	9	2.819	7	5.122	9	4.185
Luglio . . .	7	1.149	9	5.106	7	3.366	8	3.367	—	—	—	—
Agosto . . .	7	1.543	7	4.620	7	3.677	9	4.828	—	—	—	—
Settembre . . .	8	2.319	13	10.676	8	5.643	11	7.101	—	—	—	—
Ottobre . . .	7	2.612	14	15.014	7	4.488	13	11.321	—	—	—	—
Novembre . . .	7	3.254	11	11.565	8	3.881	13	11.581	—	—	—	—
Dicembre . . .	3	1.433	11	9.769	3	1.508	8	5.559	—	—	—	—
	80	48.567	121	90.847	83	43.771	123	72.601				

Prezzo dei carboni.

Il prospetto che segue riporta le variazioni subite dal prezzo di una tonnellata di carbone dal 1° gennaio al 15 luglio 1926 sulle piazze di Genova e Trieste.

Giorno	Genova (Cif.)			Trieste (reso cotto o vagone sotto bordo)	
	Cardiff primario	Cardiff secondario	Fewport primario	Cardiff	Newcastle da vapore
	Scellini	Scellini	Scellini	Lire It.	Lire It.
1 - 1 - 1926	32.6	31.6	30.6	230.250	170.180
15 - 1 - 1926	32.9	31.9	31.3	230.250	170.180
1 - 2 - 1926	33.3	32.6	31.6	235.255	175.185
15 - 2 - 1926	33.6	32.9	31.9	235.255	175.185
1 - 3 - 1926	33.3	32	31	235.255	175.185
15 - 3 - 1926	33.3	31.9	31	235.255	175.185
1 - 4 - 1926	33.6	32.6	31.6	235.255	175.185
15 - 4 - 1926	33.6	32.6	31.6	235.255	175.185
1 - 5 - 1926	32.	31.9	30.9	235.255	180.190
	Lire	Lire	Lire		
15 - 5 - 1926	240	230	225	245.265	195.205
1 - 6 - 1926	245	240	esauriti	245.265	195.205
15 - 6 - 1926	250	245	»	260.285	210.225
1 - 7 - 1926	270	260	»	260.285	240.250
15 - 7 - 1926	esauriti	esauriti	»	260.285	240.250

Prezzi dei cambi.

Si riportano le oscillazioni subite dai cambi dal marzo 1925 ad oggi.

paesi	19-III 25	21-VII 25	24-XI 25	23-I 26	19-III 26	18-V 26	19-VII 26
Parigi	127.25	127.40	95.74	92.79	89.16	81.60	64.68
Londra	117.75	131.05	119.55	120.39	120.86	132.15	145.60
Olanda	—	10.80	9.97	9.96	9.98	10.92	12.10
Bruxelles	125	125.95	111.70	112.69	100.29	80.20	69.
Spagna	351	391	351.71	352	351.20	397.07	472.
New York	24.70	27	24.68	24.77	24.89	27.42	29.97
Argentina	9.78	10.90	10.30	10.25	9.90	10.95	12
Brasile	2.75	3.20	3.60	3.70	3.50	4.05	4.75

Corso dei noli nei principali centri marittimi europei ed americani.

Dalle notizie pervenute dai R.R. Consoli e dal loro confronto con quelle ricevute dei precedenti quadrimestri si rileva quanto segue :

Europa.

Inghilterra. — Dal luglio 1925 ad oggi i noli, sia per il Nord che per il Sud America, non hanno subito alcuna variazione. Risultano :

per il Nord America di Lst. 18.15 = Lit. 2.718
 » » Sud » » » 20 = » 2.900

Germania. — Nel porto di Amburgo i noli si mantengono invariati dal novembre 1925.

per il Nord America doll. 115 Lit. 3438
 » » Sud » III^a classe Lst. 20 = » 2417
 corridoio » 18 = » 2175

Olanda. — Per il Nord America risultano identici a quelli del luglio 1925 ; per il Sud si è verificato un aumento di 12 lire sterline.

per il Nord America Fior. 280 = Lit. 3.388
 » » Sud America Lst. 30 = Lit. 4.250

Belgio. — I noli attualmente praticati nel porto di Anversa per Rio de Janeiro, essendo fissati in Lire sterline, sono rimasti invariati dal mese di aprile 1925.

Quelli per New York e Quebec sono invece aumentati di 600 franchi rispetto a quelli del precedente quadrimestre. Questo aumento si presume sia stato apportato a causa della notevole svalutazione del franco belga.

per il Nord America frs. 2.500 = Lit. 1.725.

» Rio de Janeiro Lst. 12 = « 1.747.

Francia. — Quello che s'è detto per i noli praticati nei porti del Belgio può ripetersi per i porti francesi. Nel porto di Bordeaux, ad esempio, i prezzi per il Sud America, essendo di lire sterline, risultano da molto tempo invariati, (Lst. 18 = Lit. 2.610), quelli per il Nord America hanno subito un aumento di franchi 500 = (frs. 2.507 = Lit. 1.604).

Nel porto di Marsiglia i noli per i porti Sud Americani risultano di frs. 3.263,40 = Lit. 2.108.

Per il Nord America la Compagnia Fabre comunica che a causa dell'instabilità del cambio essa si riserva di modificare i prezzi ogni giorno senza preavviso; a titolo d'indicazione informa che tali prezzi oscillano sui 1635 franchi (Lit. 1050).

Nel porto di Le Havre per New York le varie Compagnie inglesi e francesi praticano noli varianti dai 2.500 ai 2.750 franchi (L. 1.600-1.760).

Spagna. — A Barellona i noli risultano invariati.

Per il Sud America da pesetas 573 a 625 = Lit. 2.537-2.950.

America.

Stati Uniti. — Nel porto di New York ed in quello di New Orleans i noli non hanno subito variazioni da dicembre 1924:

per il Nord Europa da doll. 90 a doll. 105 = Lit. 2.691-3.139.

Riassumendo quanto sopra è stato esposto, si può dedurre che i noli di terza classe praticati nei porti esteri si aggirano sulle misure sottoindicate:

Dai porti Europei.

Per il Nord America:

nei porti inglesi	Lit. 2.720
» » tedeschi	» 3.438
» » olandesi	» 3.388
» » belgi	» 1.725
» » francesi	» 1.600 = 1.760

Per il Sud America :

nei porti inglesi	Lit. 2.900
» » tedeschi	» 2.420
» » olandesi	» 4.350
» » belgi	» 1.750
» » francesi	» 2.100 = 2.600
» » spagnuoli	» 2.500 = 2.900

*Dai porti americani.**Per il Nord Europa :*

nei porti degli Stati Uniti	Lit. 2.690 = 3.140
---------------------------------------	--------------------

PARERI RICHIESTI PER LEGGE.

Camere di Commercio :

Venezia. — È dell'avviso che i noli debbano essere aumentati a causa dell'inasprimento dei cambi che si ripercuotono sul prezzo del carbone.

Napoli. — Esprime il parere che i noli in vigore debbano rimanere invariati anche nel prossimo quadrimestre.

Direzione Generale della Marina Mercantile :

Esprime il parere che i noli in vigore restino invariati anche per il prossimo quadrimestre per le seguenti ragioni :

1) se da una parte si nota aumento nel traffico dei passeggeri, dall'altra si rileva una sensibile diminuzione nel quantitativo delle merci esportate ;

2) l'aumentato traffico per il Sud America induce a pensare con un certo ottimismo all'avvenire ;

3) contro questa favorevole condizione non si può trascurare l'aumentato costo del carbone, conseguenza dello sciopero minerario inglese. Tale aumento si può ritenere che si aggiri sul 15 %. La sua influenza è però limitata alle navi che usano carbone, essendo le quotazioni della nafta per ora rimaste invariate ;

4) il nolo dei carboni accenna, per le importazioni, ad un sensibile aumento ;

5) il costo dei consumi di macchina a scafo si mantiene sostenuto ;

6) la spesa d'armamento delle navi si mantiene anche essa sostenuta, senza però un deciso aumento in confronto al quadrimestre scorso ;

7) l'inasprimento dei cambi, se danneggia le compagnie in quanto esse riscuotono i noli degli emigranti in lire italiane, dall'altra le avvantaggiano incassando esse i noli delle merci e quelli

dei passeggeri di classe in lire oro od in moneta alla pari (sterlina dollaro) e continuando a pagare alcune spese (paghe, equipaggi, acquisti e lavori eseguiti in Italia) sulla base della valuta deprezzata.

Ispettorati :

Palermo. — È dell'avviso che non siano da apportarsi variazioni ai noli massimi già stabiliti per il secondo quadrimestre.

Messina. — Poichè il mercato non presenta variazioni apprezzabili circa i salari, i prezzi delle derrate e dei combustibili, del parere che i noli per il prossimo quadrimestre rimangano invariati.

Trieste. — Considerato che :

1) i prezzi dei viveri sono aumentati del 20 %, quelli del carbone del 50 %, le paghe allo stato maggiore di bordo del 30 % ;

2) il traffico degli emigranti, dei passeggeri di classe e delle merci è diminuito ;

3) il prezzo della nafta e la paga dell'equipaggio di bassa forza si mantengono stazionari ;

4) dal confronto del movimento emigratorio e del trasporto delle merci verificatosi nel terzo quadrimestre 1925 si rileva un notevole aumento degli emigranti in partenza (105 %) ed in arrivo (85 %) contro una lieve diminuzione dei passeggeri di classe (12 %) ed un accentuato movimento discensionale delle merci trasportate dai piroscafi in servizio di emigrazione ; ritiene che, nonostante le altre condizioni del mercato si mostrino sfavorevoli alle Compagnie di Navigazione, il prezzo dei noli debba rimanere invariato.

Napoli. — È del parere di lasciare invariati i noli in vigore.

Se l'elevato cambio del dollaro e della sterlina, che ha portato un sensibile aumento sui prodotti di provenienza estera, dovesse ancora più inasprirsi, sarà il caso di concedere un supplemento.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI DEL COMMISSARIATO.

Il complesso degli elementi presi in esame dimostra chiaramente la infondatezza delle proposte esagerate che i vettori avanzano, tentando in tal modo di fare perdere la misura reale e precisa del costo della loro industria per mantenere costante l'elevatezza dei noli.

Infatti si è rilevato che i fattori che compongono il costo del nolo non hanno subito in quest'ultimo quadrimestre variazioni di notevole importanza.

Il prezzo del combustibile si è mantenuto allo stesso livello, nonostante lo sciopero dei minatori inglesi, perchè questo fatto ha provocato sul mercato numerose offerte da altre piazze, che hanno mitigato le conseguenze dannose che quel movimento ha causato.

Anche la nafta è stata sempre quotata ai medesimi prezzi degli scorsi quadrimestri. A Trieste, infatti, è dal gennaio 1926 che viene quotata a 85 scellini la tonnellata.

Le paghe degli equipaggi e del personale delle Compagnie dopo gli aumenti concessi nello scorso quadrimestre si sono mantenuti invariati, ed i prezzi dei generi alimentari, se in questi ultimi tempi hanno subito qualche aumento, sono molto al di sotto di quelli dell'agosto e del settembre dell'anno scorso.

Per contro, durante i due ultimi mesi il corso dei cambi è andato man mano inasprendosi fino a raggiungere, in confronto alle valute pregiate, quotazioni mai toccate nel passato. Ma questo inasprimento, che del resto si verificò anche nel luglio 1925, è sperabile e prevedibile che sia, come allora lo fu, del tutto passeggero.

D'altra parte si è rilevato come il movimento emigratorio si sia nello scorso semestre verificato in una misura notevolmente superiore a quella del primo semestre dell'anno 1925 e questa circostanza, oltre ad essere significativa di per se stessa e a dimostrare infondato quanto i vettori asseriscono, fa prevedere che anche per il prossimo quadrimestre il traffico assumerà proporzioni tali da alimentare a sufficienza l'industria dei trasporti.

Questa previsione non possono disconoscerla neppure le Compagnie, le quali, asserendo che ora si va verso la stagione propizia, domandano, come si è visto, che il Commissariato non insista sulle modificazioni da apportarsi alle terze classi di alcuni piroscafi, poichè altrimenti esse non avrebbero a disposizione un numero di posti sufficienti a coprire la richiesta.

Per ciò che concerne i noli di 3^a classe praticati nei porti esteri che le Compagnie additano in continuo aumento, si è potuto invece rilevare che, eccetto per quelli francesi e belgi, i rimanenti si mantengono inalterati da un lungo periodo di tempo e quelli dei porti inglesi fino dal luglio 1925. Convertendo i prezzi in moneta italiana, si hanno cifre che a causa dei cambi sorpassano i noli attualmente in vigore in Italia; bisogna, però, tenere presente che tale sperequazione dipende non solo dal cambio ma anche dalle maggiori comodità di cui possono godere i passeggeri di terza classe che imbarcano su piroscafi in partenza dal Nord Europa.

Da quanto si è esposto l'Ufficio si è formata la convinzione che non sia il caso di accedere alle richieste delle Compagnie nè di diminuire i noli vigenti.

Con l'unita determinazione, propone, perciò, che i noli attuali vengano confermati per il terzo quadrimestre 1926.

Elementi per la fissazione dei noli per il trasporto degli emigranti durante il 3. quadrimestre 1926.

PROPOSTE DEI VETTORI.

Cosulich.

Propono gli stessi noli che richiesero nel quadrimestre scorso e nel 1° quadrimestre del corrente anno.

Categoria	Stati Uniti	« Brasile	Plata
Prima	2.300	2.600	2.650
Seconda	2.150	2.450	2.500
Terza	1.850	2.050	2.100
Transitoria	1.750	1.900	1.950

Gli aumenti richiesti risultano :

Per il Nord America :	I. categoria	L. 250
	II. "	" 300
	III. "	" 250
	IV. "	" 300
" " Sud	I. "	" 200
	II. "	" 300
	III. "	" 200
	IV. "	" 250

Lloyd Latino e Transports Maritimes.

Categoria	Brasile	Plata
Seconda	2350	2400
Terza	2000	2050

Gli aumenti richiesti risultano di L. 200 per la seconda categoria e di L. 150 per la terza.

Lloyd Sabaud.

Propone gli stessi noli richiesti nel quadrimestre scorso e nel primo quadrimestre del corrente anno :

Categoria	Stati Uniti	Brasile	Plata
Prima	2.600	2.850	2.900
Seconda	2.400	2.650	2.700
Terza	2.200	2.450	2.500

Per Freemantle L. 3.950.

Per Adelaide, Melbourne L. 4.050.

Per Sidney, Brisbane L. 4.150.

Domanda inoltre che il Piroscalo « P.ssa Maria » venga classificato di II. categoria.

Gli aumenti richiesti risultano :

per il Nord America : I. Categoria	L. 550
II. »	» 550
III. »	» 600
» » Sud » I. »	» 450
II. »	» 500
III. »	» 600

Navigazione Generale Italiana.

Richiede i noli uguali a quelli proposti nel quadrimestre scorso.

Categoria	Stati Uniti	Brasile	Plata	Centro America
Prima	2.700	2.950	3.000	
Secoada	2.400	2.650	2.700	
Terza	—	2.350	2.400	2.400

La Compagnia richiede i seguenti sopranoli per le destinazioni del Pacifico :

Guayaquil	L. 550
Callao	» 850
Mollendo	» 1.000
Arica	» 1.050
Iquique	» 1.100
Antofagasta	» 1.200
Valparaiso	» 1.300

Gli aumenti richiesti risultano :

Per il Nord America :I. Categoria	L. 650
II. " 	» 550
» » Sud » I. " 	» 550
II. " 	» 500
III. " 	» 500
» » Centro » III. " 	» 400

Transatlantica italiana.

Propone gli stessi noli richiesti nel quadrimestre scorso e nel 2° quadrimestre del corrente anno.

Categoria	Stati Uniti	Brasile	Plata
Seconda	2.300	2.600	2.650
Terza	2.300	2.600	2.650

Domanda inoltre che i Piroseafi « Ammiraglio Bettolo », « Cesare Battisti », « Nazario Sauro » vengano di nuovo classificati di II categoria.

Richiede i seguenti aumenti :

Per il Nord America	L. 450
» » Sud » 	» 200

**Elementi per la fissazione dei noli
per il 3. quadrimestre 1926.**

A) EUROPA.

Inghilterra.

Glasgow :

Anchor Donaldson :			
per il Canada'	Lst. 18.15		Lit. 2.718.7
Anchor Line, Cunard,			
Canadian Pacific :			
per gli Stati Uniti e			
Canada'	» 18.15 — 18.5		» 2.718 — 2.647
Royal Mail Packet :			
per il Sud America	* 20		» 2.900
Australian P. & O per			

l'Australia :

minimo	Lst.	37	Lit.	5.365
massimo	»	53	»	7.685

Liverpool :

per il Nord America :				
Cunard Line, per New				
York	»	20	»	2.900
White Star Line per				
New York	»	19.15	»	2.791
Canadian Pacific per				
Quebec, Halifax	»	18.5 — 18.15	»	2.647 — 2.718
per il Sud America :				
Pacific Steam Navi-				
gation :				
per B. Aires	»	20	»	2.900
» Valparaiso	»	28	»	4.060

Germania.

Amburgo :

per New York	Doll.	115	»	3.438
» Cuba : III. classe	»	90	»	2.691
corridoio	»	80	»	2.392
per Messico :				
III. classe	»	95	»	2.840
corridoio	»	85	»	2.541
per Buenos Aires :				
III. classe	Lst.	20	»	2.900
corridoio	»	18	»	2.610

Olanda.

Rotterdam :

per il Nord America	Fior.	280	»	3.388
» » Sud	»	—	»	4.380

Belgio.

Anversa :

per New York	Frs.	2.500	»	1.725
» Quebec	»	2.500	»	1.725
» Rio de Janeiro	Lst.	12	»	1.747

Francia.

Bordeaux :

per il Nord America :				
C.ie Transatlantique	Frs.	2.507.40	»	1.604

per il Sud America
Chargeurs Réunis Lst. 18 Lit. 2.610

Marsiglia:

per il Sud America:
Cia S. G. de Trans-
ports Maritimes " 3.263.40 " 2.180
per il Nord America " 1.635 " 1.050

Le Havre:

per New York:
C.ie Transatlantique
S/S Paris Frs. 2.750 " 1.760
altri vapori " 2.800 " 1.600
Canadian Pacific. " 2.800 " 1.600
Cunard Line " 2.735 — 2.500 " 1.750 — 1.600

*Spagna.**Barcellona:*

per il Sud America:
Lloyd Sabauda:
minimo Pes. 582.75 " 2.780
massimo " 592.75 " 2.797
Navig. Gen. Italiana:
minimo " 592.75 " 2.797
massimo " 625 " 2.950
C.ia Transatlantica E-
spañola " 577.80 " 2.726
S. G. Transports Mariti-
times " 537.80 " 2.537

B) AMERICA.

*Stati Uniti.**New York:*

C.ie Générale Transa-
tlantique:
per le Havre: massimo Doll. 100 " 2.997
" " minimo " 95 " 2.840
Cunard, White Star, U-
nites States Lines:
per Cherbourg: mas-
simo " 102 " 3.049
id. minimo " 90 " 2.691
Cosulich: massimo " 95 " 2.840

New Orleans :

Linea Olandese :

per Porti Spagnoli	Doll.	95	Lit. 2.840
» Rotterdam	»	105	» 3.139

Linea Francese

per le Havre	»	95	» 2.840
------------------------	---	----	---------

Determinazione Commissariale 7 agosto 1926, relativa ai noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre del 1926.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE.

Visto l'art. 31 del T. U. della Legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, n. 2205 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 ;

Raccolte le proposte dei vettori ;

Sentito il parere della Direzione Generale della Marina mercantile e delle Camere di Commercio delle più importanti città marittime italiane ;

Tenuto conto delle informazioni pervenute dai RR. Ispettori di emigrazione nonchè di quelle comunicate dai RR. Consoli sul corso dei noli nei principali porti stranieri ;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti :

DETERMINA :

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti dai porti di Genova, Napoli, Palermo e Messina, sono confermati dal 1° settembre al 31 dicembre 1926, i noli massimi stabiliti con la Determinazione Commissariale 30 marzo 1926 per il secondo quadrimestre del corrente anno, nella misura che segue :

Per gli Stati Uniti :

Piroscafi di 1 ^a categoria	L. 2.050
» » 2 ^a »	» 1.850
» » 3 ^a »	» 1.600
» » categoria transitoria.	» 1.450

Per il Brasile :

Piroscafi di 1 ^a categoria	L. 2.400
» » 2 ^a »	» 2.150
» » 3 ^a »	» 1.850
» » categoria transitoria	» 1.650

Per il Plata :

Piroscafi di 1 ^a categoria	» 2.450
» » 2 ^a »	» 2.200
» » 3 ^a »	» 1.900
» » categoria transitoria	» 1.700

Per il Centro America :

Piroscafi di 1 ^a categoria	» 2.500
» » 2 ^a »	» 2.300
» » 3 ^a »	» 2.000
» » categoria transitoria	» 1.900

Art. 1.

Per il trasporto degli emigranti che imbarcheranno nel porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud-America e per qualunque categoria di piroscafi, i noli subiranno un aumento di L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi risulta in via provvisoria dalla seguente tabella :

Piroscafi	Compagnia di Navigazione	Categoria
<i>Duilio</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Giulio Cesare</i>	Navigazione Generale Italiana	1 ^a
<i>Conte Rosso</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Conte Verde</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Conte Biancamano</i>	Lloyd Sabaudò	1 ^a
<i>Colombo</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a

Piroscafi	Compagnia di Navigazione	Categoria
<i>America</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Principessa Mafalda</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca d'Aosta</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Duca degli Abruzzi</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Re Vittorio</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Taormina</i>	Navigazione Generale Italiana	2 ^a
<i>Presidente Wilson</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Martha Washington</i>	Cosulich	2 ^a
<i>Principe di Udine</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Tomaso di Savoia</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Maria</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Principessa Giovanna</i>	Lloyd Sabaudò	2 ^a
<i>Ammiraglio Bettolo</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Giuseppe Verdi</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Cesare Battisti</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Dante Alighieri</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Nazario Sauro</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Leonardo da Vinci</i>	Transatlantica Italiana	2 ^a
<i>Valdivia</i>	Lloyd Latino	2 ^a
<i>Patria</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Providence</i>	Cyprien Fabre	2 ^a
<i>Alsina</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Mendoza</i>	Transports Maritimes	2 ^a
<i>Europa</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Bologna</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Palermo</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Venezuela</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Napoli</i>	Navigazione Generale Italiana	3 ^a
<i>Re d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Regina d'Italia</i>	Lloyd Sabaudò	3 ^a
<i>Formosa</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Pincio</i>	Lloyd Latino	3 ^a
<i>Plata</i>	Transports Maritimes	3 ^a
<i>Città di Genova</i>	Navigazione Gener. Italiana	Transitoria
<i>Caprera</i>	Navigazione Generale Italiana	»
<i>Atlanta</i>	Cosulich	»
<i>Belvedere</i>	Cosulich	»
<i>Sofia</i>	Cosulich	»
<i>Cordoba</i>	Lloyd Latino	»

Roma, li 7 agosto 1926.

F.to DE MICHELIS.

CIRCOLARI

CIRCOLARE 6 AGOSTO 1926, N. 82.

Ai RR. Uffici Diplomatici e Consolari;
 e per conoscenza:
 Ai RR. Uffici per l'emigrazione all'estero.

OGGETTO

Emigrazione per gli Stati
 Uniti d'America.

Allo scopo di prevenire frequenti quesiti dei RR. Uffici all'estero sulla portata della legge restrittiva americana del 26 maggio 1924, per quanto concerne le categorie di persone ammesse fuori quota agli Stati Uniti, si riportano, qui appresso, le principali disposizioni che regolano questa materia:

1) NON IMMIGRANTI (Art. 3)

Sono considerati *non immigranti*, e sono pertanto esenti dalle disposizioni restrittive della legge di quota e in modo assoluto per quanto concerne l'ammissione, gli stranieri che appartengono alle classi seguenti:

- a) i funzionari governativi, le loro famiglie il loro seguito, i loro domestici ed i loro impiegati;
- b) coloro che si recano negli Stati Uniti soltanto per un soggiorno temporaneo (non più di sei mesi), sia per ragioni di affari sia per diporto;
- c) coloro che debbono soltanto attraversare gli Stati Uniti per recarsi in territori limitrofi;
- d) i marittimi che sbarcano negli Stati Uniti per imbarcarsi su altra nave;
- e) gli stranieri che si recano agli Stati Uniti unicamente per esercitare il commercio secondo le disposizioni di un trattato di commercio e navigazione esistente.

La loro libera ammissibilità negli Stati Uniti non esclude che tutte queste persone, eccetto i funzionari ed i marittimi, possano essere richieste di depositare una cauzione a garanzia della loro partenza dagli Stati Uniti non appena cessi la qualità che ha loro permesso l'ingresso (Art. 15).

2) IMMIGRANTI FUORI QUOTA (Art. 4)

Appartengono a questa categoria e non vengono computati in quota gli stranieri delle seguenti classi :

1° Figli o figlie non coniugati sotto i diciotto anni, e mogli di un cittadino americano, che però risiede negli Stati Uniti al momento in cui richiede alle sue Autorità che sia concesso ai congiunti di raggiungerlo.

2° Stranieri residenti negli Stati Uniti, che vi ritornano dopo un temporaneo soggiorno all'estero. La libertà di movimento di questi cittadini è dalla nuova legge ampiamente assicurata (art. 10) mercè la istituzione di certificato speciale (permit of reenter) ottenibile a Washington dal Commissario Generale dell'immigrazione, che permette loro di assentarsi dagli Stati Uniti per il periodo di un anno, periodo che può anche essere esteso su domanda del competente Console americano.

3° Coloro che, al momento della loro domanda di ammissione negli Stati Uniti, da almeno due anni esercitavano la professione di ministro di culto, o di professore di Scuola superiore, Università o Seminario e che si recano agli Stati Uniti allo scopo di continuare in tale professione. Insieme con costoro sono ammissibili le loro mogli e i loro figli non coniugati e minori di 18 anni che li accompagnano o si recano agli Stati Uniti per raggiungerli.

4° Gli studenti maggiori di 15 anni, che si recano agli Stati Uniti, allo scopo di studiare in una delle scuole autorizzate dal Ministro del Lavoro.

Queste scuole hanno assunto l'impegno di avvertire immediatamente il Ministro del Lavoro non appena uno studente abbia finito i suoi corsi, per provocarne il rimpatrio.

5° I nati nel Canada, Terranova, Messico, Cuba, Haiti, S. Domingo, Zona del Canale, o in un paese dell'America centrale o meridionale, le loro mogli e figli non coniugati e minori dei 18 anni, sia che vadano coi rispettivi mariti e padri o li seguano per raggiungerli.

Prima di rilasciare il relativo passaporto la S. V. I. è pregata di accertarsi personalmente che il richiedente offra i requisiti richiesti dall'Immigration Act del 1924 e, nel caso affermativo, di annotare sul passaporto che il titolare viaggia *extra quota* ed indicare altresì il titolo che gli conferisce il diritto di essere ammesso fuori quota agli Stati Uniti.

Si rimane in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare. — DE MICHELIS.

CIRCOLARE 7 AGOSTO 1926, N. 83.

Sig. R. Ispettore del porto di Trieste
Capi dei RR. Servizi d'emigrazione, Udine
Delegati provinciali di emigrazione.

OGGETTO

Corsi Professionali

A seguito di mie disposizioni e allo scopo di chiudere definitivamente la gestione dell'istruzione professionale popolare ed agricola dell'anno scolastico 1925-26, dispongo che i Corsi che non siano chiusi alla data di questa circolare vengano passati al nuovo anno 1926-27, liquidando tuttavia la loro gestione a quella data e chiedendo un nuovo credito per l'ammontare della somma stanziata, in conto nuovo.

Ogni e qualsiasi obiezione rimossa, intendo che entro cinque giorni siano inviati a questo Commissariato Generale gli organici completi dei Corsi Professionali dell'anno scolastico 1925-26, unitamente al movimento della spesa sostenuta per ognuno di essi; nonchè l'elenco generale di essi; perfettamente completati coi dati richiesti. — DE MICHELIS.

BIBLIOGRAFIA

I libri.

Annuaire international de Genève (1926) publié par l'ASSOCIATION DES INTÉRÊTS DE GENÈVE, Genève, 1926.

L'opuscolo dell'*Association des intérêts de Genève* (3, Place de Bergues, Ginevra), è un ricchissimo repertorio di indicazioni, riguardanti: la Società delle Nazioni; il *Bureau International du Travail*; le Opere internazionali con sede a Ginevra; i Consolati stranieri; le chiese; la stampa internazionale; i circoli stranieri, e si chiude con un elenco delle sale di riunione disponibili in città per congressi, conferenze, assemblee.

La pubblicazione non può non riuscire utilissima a chi abbia bisogno di notizie ginevrine.

La trascrizione dei nomi italiani, non sempre esatta, meriterebbe di essere più diligentemente curata.

Le riviste ed i giornali.

EMIGRAZIONE E COLONIZZAZIONE.

Le esportazioni invisibili: le rimesse degli emigranti (G. De Michelis in *L'esportatore italiano*, Milano, n. 4, 15 aprile-15 maggio 1926).

L'Italia nel mondo (F. Coletti in *Corriere della Sera*, Milano, 26 maggio 1926).

Un problema urgente (A. M. in *Il Popolo d'Italia*, Milano, 27 maggio 1926).

Emigrazione e propaganda all'estero (A. Pirazzoli in *Il Popolo d'Italia*, Milano, 28 maggio 1926).

Nel venticinquesimo anno di vita del Commissariato Generale della emigrazione (*Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 5, maggio 1926).

Il problema demografico e le correnti emigratorie europee. (Prof. R. Dalla Volta, in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 6, giugno 1926).

Recent thought on the problem of white acclimatization in the wet tropics (G. E. Trewartha, in *Geographical Review*, New York, luglio 1926.)

EUROPA: Francia.

Aspetti della nostra emigrazione; gli Italiani in Guascogna (G. A. Tosi, in *L'esportatore Italiano*, Milano, n. 4, 15 aprile-15 maggio 1926).

La colonisation agricole étrangère en France (M. Zimmerman, in *Salut Public*, Lione, 14 maggio 1926).

La question des étrangers en France (E. Raynaldy, in *Revue politique*, Parigi, 15 maggio 1926).

Immigration, santé et assimilation (Dr. Martial, in *Le Monde Nouveau*, Parigi).

Stranieri in terra di Francia (C. Errera, in *Il Resto del Carlino*, Bologna, 23 maggio 1926).

Gli agricoltori italiani in Linguadoca (A. Fontana, in *Rassegna Italiana*, Roma, n. 96 maggio 1926).

L'Italie Nouvelle : le problème de l'émigration italienne en France (Ch. Bonnefon, in *Echo de Paris*, Parigi, 29 maggio 1926).

Le incognite dell'emigrazione in Francia (G. Prato, in *Gazzetta del Popolo*, Torino, 1° giugno 1926).

La nostra emigrazione in Francia (C., in *Il Piccolo della Sera*, Trieste, 5 giugno 1926).

Emigrazione agricola italiana e collaborazione economica italo-francese (m. b., in *Il Sole*, Milano, 10, 11, 12 giugno 1925)

L'émigration ouvrière polonaise en France (S. Wloszczewski, in *Pologne*, Parigi, 15 giugno 1926).

Le problème de l'immigration (R. Picard, in *La France Nouvelle*, Parigi, n. 6, giugno 1926).

Gli stranieri in Francia (E. Gabellini, in *Economia*, Trieste, n. 6, giugno 1926).

A natalité insuffisante, immigration nécessaire (Ed. E. de Lesser, in *l'Homme Libre*, Parigi, 3 luglio 1926).

Ciò che la Francia vuole dall'immigrazione; Ciò che la Francia guadagna con l'immigrazione; Ciò che chiediamo alla Francia per gli emigranti; Chiarimenti sull'emigrazione in Francia (F. Coletti, in *Corriere della Sera*, Milano, 7, 11, 21, 30 luglio 1926).

L'immigration italienne en France (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 165, 23 luglio 1926).

Gran Bretagna.

La colonisation britannique des territoires impériaux d'Outre-Mer en 1925 (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 122, 1° giugno 1926).

Unione delle Repubbliche socialiste sovietiste.

Das problem des deutschen kolonisten in Russland (A. Grabowsky, in *Der Auslandsdeutsche*, Stoccarda, n. 14, $\frac{1}{2}$ luglio 1926).

AFRICA : Libia.

Il problema coloniale ed il ripopolamento della Cirenaica (R. Tritoni, in *Bollettino della Società Geografica italiana*, Roma, n. 6, giugno 1926).

Tunisia.

Un problème délicat : la naturalisation des colons italiens ; La France en Tunisie et la colonie italienne (M. de Waleffe, in *Le Journal*, Parigi, 30 maggio-3 giugno 1926).

La snazionalizzazione degli italiani in Tunisia; L'aspro travaglio dei nostri agricoltori in Tunisia; Gli italiani alla conquista della terra (G. B. Costa, in *Corriere Padano*, Ferrara, 24, 27, 30 giugno 1926).

Il problema di Tunisi nell'odierna fase diplomatica (M. Ardemagni, in *Giornale di Genova*, Genova, 3 luglio 1926).

Mentre si riparla della Tunisia: delusioni e proteste d'italiani « néo-français » (C. Masi, in *Corriere d'Italia*, Roma, 16 luglio 1926).

Gli Italiani in Tunisia: memorie e importanze della colonia; tradizione e attualità; coloni e proprietari terrieri; l'acquisto della terra, il problema della nazionalità; fatti e cifre (M. Bassi, in *La Stampa*, Torino, 22, 24, 29 giugno, 3, 10, 21 luglio 1926).

AMERICA.

The soils of the Amazon basin in relation to agricultural possibilities (C. F. Marbut e C. B. Manifold, in *Geographical Review*, New York, luglio 1926).

Argentina.

Tendenze protezioniste ed immigratorie in Argentina (* in la *Stirpe*, Roma, n. 4, 5 aprile-maggio 1926).

Problemi Sud-Americani; come si colonizza in Argentina (R. Centolani, in *Il foglio dell'emigrazione*, Genova, n. 21, 23 maggio 1926).

Brasile.

La vida en las « fazendas » brasileñas (XX in *Boletín de la Dirección General de Emigración*, Madrid, anno II, n. 1.).

L'emigrazione italiana nel Brasile (G. Oldani, in *L'Illustrazione Coloniale*, Milano, n. 6, 1° giugno 1926).

Sud-Brasile (G. Chiappetta, *ibidem*, n. 7, 1° luglio 1926).

Perù.

Gli Italiani nel Perù (F. Drago, in *Giornale di Genova*, Genova, 28 maggio 1926).

L'emigrazione al Perù (Ing. C. Baseggio, in *Popolo d'Italia*, Milano, 25 luglio 1926).

Stati Uniti.

Gli Italiani in America (A. Ruggiero, in *Lavoro d'Italia*, Roma, 9 luglio 1926).

ASIA: Palestina.

Il ripopolamento della Palestina con gli ebrei (A. G. Brower in *L'Universo*, Firenze, n. 7, luglio 1926).

OCEANIA: Australia.

L'Australia e la nostra emigrazione (C. Dapples, in *La Tribuna*, Roma, 2 maggio 1926).

LAVORO E ASSISTENZA SOCIALE.

Conferenza Internazionale di Londra per le otto ore di lavoro: La Conférence sur les huit heures, son origine officielle (Société d'études et d'informations économiques, Parigi, *Correspondances de l'étranger*, n. 593: Grande Bretagne).

Le otto ore di lavoro: Conferenza di Londra per la ratifica dell'accordo di Washington (Dr. A. Fossati, in *Mercurio*, Torino, n. 4, 5, aprile-maggio 1926).

Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Vue synthétique sur l'œuvre de l'organisation internationale du Travail, depuis Washington (1919) jusqu'à Genève (1925). (P. Pic, in *Revue Générale de Droit international public*, Parigi, n. 4-5, luglio-ottobre 1925).

Les émigrants (La questione dell'ispezione degli emigranti a bordo, alla 8ª Conferenza internazionale del lavoro) (Ed. Ch., in *Journal de Genève*, Ginevra, 28 maggio 1926).

Mouvement international: à la 8^{ème} Conférence internationale du travail (G. Dumoulin, in *l'Information Sociale*, Parigi, n. 198, 3 giugno 1926).

Mouvement international: à la Conférence internationale du travail: G. Dumoulin, *ibidem*, n. 199, 10 giugno 1926).

La VIII Conferenza internazionale del lavoro; La competenza della Conferenza internazionale del lavoro nelle questioni di trasporto marittimo degli emigranti; A Ginevra: l'ispezione degli emigranti a bordo; La Convenzione della Conferenza del lavoro sull'ispezione degli emigranti a bordo; Codificazione o raccolta delle leggi sul lavoro marittimo? Il lavoro marittimo alla Conferenza di Ginevra; Le sanzioni penali dei marinai alla Conferenza internazionale del lavoro; L'assistenza sociale dei marinai nei porti; L'orario di lavoro nella marina mercantile; La disciplina della gente di mare a bordo; I risultati della Conferenza internazionale del lavoro marittimo; Nostra intervista al Capo della Delegazione italiana S. E. De Michelis; Il rimpatrio dei marinai; L'ispezione del lavoro della gente di mare; La convenzione internazionale sul contratto di arruolamento dei marinai (Fabiano, in *Caffaro*, Genova, 28, 29 maggio 4, 6, 12, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 29, giugno, 2, 7 luglio 1926).

A la conférence internationale du travail (G. Harnes, in *l'Information Sociale*, Parigi, n. 203, 8 luglio 1926).

L'organizzazione scientifica del lavoro (F. Clementi, in *Corriere d'Italia*, Roma, 5 marzo 1926).

Le chômage en Europe à la fin de 1925 (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 70, 26 marzo 1926).

I sindacati operai e l'organizzazione del lavoro (A. Cabiati, in *La Stampa*, Torino, 9 giugno 1926).

Le respect du contrat d'engagement des marins (C. R. Clec, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 5, maggio 1926).

Le facteur humain et les accidents du travail (Dr. H. M. Veron, *ibidem*).

Salari e risparmi (F. Flora, in *Il Resto del Carlino*, Bologna, 31 marzo 1926).

Considérations sur les méthodes de statistique des salaires (U. Ricci, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 4, aprile 1926).

Il livello dei salari (Fabiano, in *Caffaro*, Genova, 16 luglio 1926).

Le monopole syndical et l'organisation professionnelle (M. Gianturco, in *Revue politique et parlementaire*, Parigi, n. 379, 10 giugno 1926).

La juridiction du travail en Europe et aux Etats-Unis (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 162, 20 luglio 1926).

Italia: Fascism and labour: stealing the thunder of socialists; the corporations; contented workmen; no strikes (*The Morning Post*, Londra, 24 aprile 1926).

L'igiene del lavoro e la tutela della razza al Consiglio Superiore della Economia Nazionale (intervista con S. E. De Michelis) (G. D. A., in *Corriere Padano*, Ferrara, 19 maggio 1926).

L'Italie Nouvelle: la politique sociale en 1926 (L. Naudeau, in *l'Illustration*, Parigi, n. 4350, 17 luglio 1926).

La riforma sindacale e corporativa (G. Arias, in *Nuova Antologia*, Roma, n. 1302, 16 giugno 1926).

Cina: Child labour in China (V. De Bunsen, in *The Contemporary Review*, Londra, n. 727, luglio 1926).

U. R. S. S. — La productivité du travail en Russie des Soviets (*Revue Internationale du Travail*, Ginevra, n. 5, maggio 1926).

Stati Uniti: L'organisation industrielle et la condition des ouvriers aux Etats Unis (B. Austin e F. Lloyd, in *Les documents du travail*, Parigi, n. 107, marzo 1926).

Legislazione e trattati. Questioni politiche, giuridiche, economiche e sociali.

Dubbi intorno ad alcune leggi demografiche (M. Boldrini, in *Metron*, Padova, vol. V, n. 2, 1° settembre 1925).

La emigración de los campos a las ciudades (sus causas y sus remedios). (R. De Roda y Jiménez, in *Boletín de la Dirección general de emigración*, Madrid, n. 6, novembre-dicembre 1926).

Married women and their work (C. Matheson, in *The journal of comparative legislation and international law*, Londra, febbraio 1926).

The Economic Conference (W. Martin, in *The Contemporary Review*, Londra, n. 722, febbraio 1926).

Die automatische Staatsbürgerschaft gemäsz der argentinischen Doctrina de Garay (Dr. F. W. von Ranchaupt, in *Der auslanddeutsche*, Stoccarda, n. 4, febbraio 1925).

La teoria della ciudadanía automatica de los estranjerios (J. C. Garay, in *Revista Argentina de ciencias políticas*, Buenos Aires, n. 159, 12 aprile 1926).

I trattati di lavoro (G. Lume, in *Il Lavoro d'Italia*, Roma, 24 aprile 1926).

Italia: Sulle riforme proposte dalla Commissione dei XVIII (C. Gini, in *Rivista di politica economica*, Roma, n. 12, 31 dicembre 1926).

Legge 10 dicembre 1925, n. 2277. Protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 4, 7 gennaio 1926).

R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 26. Limite degli scopi della Cassa nazionale degli infortuni sul lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 11, 15 gennaio 1926).

R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 20. Disposizioni per la concessione della decorazione della stella al merito del lavoro (*ibidem*).

R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 79. Istituzione della Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 17, 22 gennaio 1926).

La nuova legislazione sugli infortuni (*Echi e Commenti*, Roma, n. 5, 15 febbraio 1926).

R. Decreto 27 dicembre 1925, n. 2542. Approvazione della Convenzione relativa alla visita medica obbligatoria dei fanciulli e degli adolescenti occupati a bordo delle navi, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 38, 16 febbraio 1926).

R. Decreto 27 dicembre 1925, n. 2543. Approvazione della convenzione relativa al collocamento della gente di mare, adottata dalla Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della società delle Nazioni, nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) (*ibidem*).

R. Decreto 27 dicembre 1925, n. 2544. Approvazione della convenzione relativa alla indennità di disoccupazione in caso di perdita della nave per naufragio, adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua seconda sessione (Genova 1920) (*ibidem*).

Regio Decreto 27 dicembre 1925, n. 2545. Approvazione della Convenzione relativa all'età minima per l'ammissione dei giovani al lavoro di bordo come carbonai e fuochisti adottata dalla Conferenza Generale dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (Ginevra 1921) (*ibidem*).

Approvazione della convenzione relativa all'età di ammissione dei fanciulli al lavoro agricolo, adottata dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nel corso della sua terza sessione (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 44, 23 febbraio 1926).

La réforme constitutionnelle en Italie (1) (A. Rocco, in *Revue Politique et parlementaire*, Parigi, n. 376, 10 marzo 1926).

R. Decreto 4 marzo 1926, n. 460. Modificazioni al Regolamento 21

(1) a) faculté donnée au pouvoir exécutif de promulguer des lois;

b) attributions et prérogatives du Chef du Gouvernement, premier ministre, secrétaire d'État;

c) discipline juridique appliquée aux collectivités ouvrières.

novembre 1918, n. 1889, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 71, 26 marzo 1926).

R. Decreto 25 marzo 1926, n. 527. Ripartizione del territorio del Regno in compartimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 81, 7 aprile 1926).

Legge 3 aprile 1926, n. 563. Disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 87, 14 aprile 1926).

R. Decreto 15 aprile 1926, n. 718. Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 104, 5 maggio 1926).

Legge 18 aprile 1926, n. 731. Istituzione dei Consigli Provinciali dell'Economia (*Gazzetta Ufficiale del Regno di Italia*, n. 108, 10 maggio 1926).

Regio Decreto 6 maggio 1926, n. 747. Norme per il coordinamento della legge 3 aprile 1926, n. 563 sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro con la legge 25 marzo 1926 sulla professione di avvocato e procuratore (*ibidem*).

Regio Decreto 1° luglio 1926, n. 1136. Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n° 563, sulla disciplina dei rapporti collettivi del lavoro (*Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia*, n. 155, 7 luglio 1926).

Argentina: La legislación del trabajo en la Argentina (A. L. Palacios, in *Revista de ciencias económicas*, Buenos Aires, n. 57, aprile 1926).

Austria: La nouvelle législation autrichienne sur la propriété des inventions des salariés. (E. Adler, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. 1, gennaio 1926).

Australia: Nuova Galles del Sud: Forty four hours week act, 1925. Text (*The New South Wales Industrial Gazette*, Sidney, n. 6, 31 dicembre 1925).

Brasile: Accidentes no trabalho: Legislação (1) (*Bolletim do Departamento estadual do trabalho*, S. Paolo, n. 56, 3° trimestre 1925).

Regulamentação da imigração. Decreto federal n. 16761, de 31 dezembro de 1925. Regula de accôrdo com os casos e condições previstas nos artigos 1° e 2° da Lei federal n. 4247 e de 6 de janeiro de 1921 a entrada de immigrantes (passageiros de 2ª e 3ª classes) no territorio nacional (*ibidem*).

Instruções baixadas pelo Sr. Ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, para execução do Decreto Federal n. 16761 del 31 dezembro de 1924 (*ibidem*).

Instruções a que se refere a portaria desta data (*ibidem*).

Cecoslovacchia: La législation sociale en Tchecoslovaquie (G. Habram, in *Le mouvement syndical international*, Amsterdam, n. 2, 2 aprile 1926).

(1) Raccoglie tutte le disposizioni legislative vigenti nello Stato di S. Paolo in materia di infortuni sul lavoro.

Cile : El testo definitivo de la ley sobre seguro obligatorio de enfermedad, invalidez y vejez de Chile (ley n. 4054 sobre seguros sociales (*América*, Genova, febbraio 1926).

Estonia : Les aspects sociaux de la réforme agraire en Esthonie (M. Martna, in *Revue internationale du travail*, Ginevra, n. I, gennaio 1926).

Francia : Rapport fait au nom de la Commission de législation civile et criminelle chargée d'examiner le projet de loi adopté par le Sénat, adopté avec modifications par la Chambre des députés, modifiant certains articles du code civil relatifs à la nationalité, par M. Lisbois, sénateur (*Journal Officiel de la République française*. Documents parlementaires publiés en annexes. Sénat, annexe n. 500, Sess. Extr. séance du 5 novembre 1925).

Projet de loi sur le règlement amiable des conflits collectifs du travail dans l'industrie, le commerce et l'agriculture, présenté au nom de M. G. Doumergue, Président de la République française, par M. P. Painlevé président du conseil, ministre des finances, et par M. Durafor, ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales (Renvoyé à la commission du travail (*Ibidem*. Annexe n. 2640, Sess. extr. Séance du 5 novembre 1925).

Proposition de loi relative au séjour des étrangers en France, présentée par M. M. Moutet, député (renvoyé à la commission de l'administration générale, départementale et communale (*ibidem*, Chambre, annexe n. 2131, Sess. extr. Séance du 2 décembre 1925).

Proposition de loi tendant à faire bénéficier les gérants des maisons de commerce de la législation protectrice du travail et de la loi de huit heures de 23 avril 1919, présentée par M. S. Reynaud, député (Renvoyée à la Commission du travail (*ibidem*, Chambre, annexe, n. 2194, Sess. extr. 2ème séance du 9 décembre 1925).

Proposition de loi tendant à modifier l'article 10 de la loi du 36 juin 1923, en élevant de 16 à 18 ans la limite d'âge de l'apprenti (*ibidem*, Chambre, Sess. extr. 1ère séance du 10 décembre 1925).

Rapport fait au nom de la commission de l'hygiène, de l'assistance, de l'assurance et de la prévoyance sociales, chargée d'examiner : 1° le projet de loi adopté par la Chambre des députés tendant à la ratification du projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adopté par la Conférence internationale du travail, dans sa troisième session (Genève, 25 octobre-19 novembre 1921) ; 2° le projet de loi, adopté par la Chambre des députés tendant à la modification du chapitre IV du titre II, du livre II du code de travail (dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture) par M. Poitevin, sénateur (*ibidem*. Sénat, sess. extr. séance du 24 décembre 1925).

Le projet sur les assurances sociales jugé par un médecin d'Alsace. (G. Batier, in *Revue politique et parlementaire*, Parigi, n. 373, 10 gennaio 1926).

Le nouveau projet de loi sur les assurances sociales (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 17, 22 gennaio 1926).

Projet de loi concernant l'emploi de la main-d'œuvre étrangère a bord des navires français, présenté au nom de M. S. Doumergue, Président de la République française, par M. De Monzie, ministre des travaux publics, par M. L. Perrier ministre des colonies et par M. P. Doumer, ministre des finances (renvoyé à la commission de la marine marchande). (*Journal officiel de la République française*. Documents parlementaires publiés en annexes. Chambre. Annexe n. 2423. Sess. ord. Session du 19 janvier 1926).

Rapport fait au nom de la commission du travail chargée d'examiner le projet de loi modifiant les articles 64, 98 et 172 du livre II du code du travail et la prévoyance sociale en vue d'assurer la protection du marché du travail national, par M. Mazerand, député (*ibidem*, Chambre, annexe n. 2462 Sess. ord. Session de 22 janvier 1926).

Loi ratifiant le projet de convention concernant l'emploi de la céruse dans la peinture, adopté par la Conférence internationale du travail, dans sa troisième session (Genève, 25 octobre-19 novembre 1921) (*Journal Officiel de la République Française*, n. 27, 1-2 febbraio 1926).

Loi modifiant le chapitre IV du titre II, du livre II du code du travail (dispositions spéciales à l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture (*ibidem*).

Loi modifiant, complétant et interprétant la loi du 15 décembre 1922 étendant aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail (*Journal Officiel de la République Française*, n. 102, 1^o maggio 1926).

Ministère du travail de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales; application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures, dans les industries de la métallurgie et des travaux des métaux (*Journal Officiel de la République Française*, n. 793, 3 avril 1926).

Germania: La nouvelle législation allemande sur l'assurance sociale (G. Moulin, in *Revue politique et parlementaire*, Parigi, n. 375, 10 gennaio 1926).

Derniers résultats des assurances sociales en Allemagne (L. Weber, *ibidem*).

Allemagne: régime des ouvriers étrangers (*Revue du travail*, Bruxelles, n. 2, 28 febbraio 1926).

Giappone: Les droits fonciers des étrangers au Japon (M. Joshitomi, in *Journal du droit international*, Parigi, n. 2, marzo-aprile 1926).

Gran Bretagna: Le nouveau système d'assurances sociales en Grande-Bretagne (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 9, 13 gennaio 1926).

Grande-Bretagne: le rapport de la Commission Royale sur l'assurance maladie (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 61, 16 marzo 1916).

Guinea Francese: La condition juridique des terres en Guinée Française (T. Maguet, in *l'Afrique française*, Parigi, n. 3, marzo 1926).

Messico: Mexico's laws against foreign land ownership (*Current History*, New York, n. 3, giugno 1926).

Stati Uniti: La costituzione degli Stati Uniti d'America nelle sue fonti e nelle sue applicazioni (P. Chimienti, in *Rivista d'Italia e d'America*, Roma, n. 2, 3, 5, febbraio-marzo-maggio 1926).

American treaty provisions relating to consular privileges and immunities (J. Stewart, in *American Journal of international law*, Concord N. H., n. 20, gennaio 1926).

U. R. S. S. : Le droit et la révolution : Les entreprises étrangères et leur garanties juridiques en U. R. S. S. (S. Tchénov, in *l'Europe Nouvelle*, Parigi, n. 435 e 435 bis, 19 aprile 1926).

STATISTICA.

Italia : La population italienne (*Bulletin quotidien*, Parigi, n. 28, febbraio 1926).

L'emigrazione attraverso il porto di Trieste (C. B. in, « *Il Progresso* », Milano, 9 febbraio 1926).

Argentina : Argentina : Santa Fé. Inmigración. Pasajeros :

Pasajeros entrados por la vía fluvial. Años 1902-1923.

»	salidos	»	»	»	»	»	»
»	entrado por el Ferrocarril de Santa Fé.	Años 1902-1923					
»	salidos	»	»	»	»	»	»
»	entrados por el Ferrocarril Central Argentino	»					
»	salidos	»	»	»	»	»	»
»	entrados	»	»	Central Norte	»		
»	salidos	»	»	»	»	»	»

Resumen general de pasajeros entrados y salidos Años. 1902-1923.

Inmigración ; inmigrantes entrados durante el periodo que comprenden los años 1902-1923 (*Anuario estadístico de la ciudad de Santa Fé*, volumen, XVI años 1922-1923).

Argentina : El saldo inmigratorio de 1925 es inferior al del año anterior (*Boletín de servicios de la asociación del trabajo*, Buenos Aires, n. 145 febbraio 1925) (1).

Inmigración : movimiento migratorio habido durante el mes de noviembre de 1925 (Entrados, salidos, saldo migratorio de extranjeros por vía de ultramar, nacionalidad y profesión de los inmigrantes de ultramar (*Revista de Tierras y colonización*, Buenos Aires, n. 33, gennaio 1926).

Australia : Nuova Galles del Sud : New South Wales : State immigration (*The New South Wales Industrial Gazette*, n. 6, 31 dicembre 1925).

Brasile : Il movimento immigratorio nello Stato di San Paolo durante l'anno 1924 (*Il Piccolo*, San Paolo, 15 gennaio 1926).

Inmigrantes entrados nos portos do Brasil de 1908 a 1924 (*Boletim do Departament estadual do Trabalho*, S. Paulo, anno XV, n. 56, 3° trimestre 1925).

Inmigrantes entrados pelo porto de Santos durante o primeiro semestre 1925 (*ibidem*).

Gran Bretagna : Passenger movement from and to the United Kingdom. Details for 1925 : a) passengers of all classes ; b) British emigrants

(1) Dà i dati complessivi annuali dell'immigrazione argentina dal 1899 al 1924.

and immigrants. Emigrants of British nationality rejected (*The Board of trade journal*, Londra, n. 1528, 11 marzo 1926).

Great Britain and Ireland: Occupations of emigrants and immigrants of British nationalities (*The Board of trade journal*, Londra, n. 1530, 25 marzo 1926).

Regno Serbo-Croato-Sloveno: Statistika naše emigracije za g. 1925 (*Iselienik*, Zagabria, n. 11, 1° giugno 1926).

Spagna: Estadísticas de los movimientos emigratorios, datos y juicios (*Boletín de la Dirección general de emigración*, Madrid, n. 6, novembre-dicembre 1925).

Estadísticas de los movimientos emigratorios: España (*Boletín de la Dirección general de emigración*, Madrid, anno II, n. 1).

Svizzera: L'emigrazione transoceanica nell'anno 1925 (*Rapporti economici del foglio ufficiale svizzero di commercio*, Berna, n. 4, aprile 1926).

Diffida. — Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni, ecc., che nessuna associazione è ritenuta obbligatoria pel Commissariato Generale dell'Emigrazione se non è dal medesimo richiesta direttamente, o per mezzo di librai.

Di tutte le pubblicazioni periodiche, pertanto, le quali, non richieste, s'inverranno al detto Commissariato, non potrà essere domandato e conseguito il pagamento del prezzo d'associazione, e il Commissariato Generale non si tiene vincolato a respingerle.